Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC No. 785021

ACC 10000/146/152 LSC/428(D) COLLECTIVE AGREEMENT - B1
(10/2 folders)

July - Dec 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CTIVE AGREEMENT - BIELLA

July - Dec. 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TEXTILES
BIELLA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTRIES IN BIELLA (VERCELLI PROVINCE). (No. 298).

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes basic pay rates varying from 165 lire per day for the highest paid grade to 142 lire per day for the lowest paid grade.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.45

S. SCICLUNA, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved
31.12.45

5498

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec 26/1/46

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178502

ACCORDO SALARIALE CENTRALE INDUSTRIA TESSILE - SETOLA -

SCADENZA : 15.11.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Settimana lavorativa di 40 ore - maggiorazioni per il lavoro straordinario -.

Indennità speciale in caso di malattia, infortunio e gravidanza a carico della ditta.

Indennità di caro-vita computata agli effetti dell'indennità di licenziamento e della gratifica.

Paghe giornaliere oscillanti fra L. 140 e L. 169 escluso l'indennità di contingenza.

5497

STIPULATO : 19.11.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Settimana lavorativa di 40 ore - maggiorazioni per il lavoro straordinario -.

Indennità speciale in caso di malattia, infortunio e gravidanza a carico della ditta.

Indennità di caro-vita computata agli effetti dell'indennità di licenziamento e della gratifica.

Paghe giornaliere oscillanti fra £. 142 e £. 165 esclusa l'indennità di contingenza.

5497

Torino, Dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI dell'INDUSTRIA TESSILE

ADDI' 15 NOVEMBRE 1945 IN BIELLA, TRA LA CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE E LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA, IN PRESENZA DEI LORO RAPPRESENTANTI, A CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE INIZIATE NEI GIORNI PRECEDENTI, SI E' STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO, DA APPLICARSI AGLI OPERAI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA TESSILE BIELLESE :

5496

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA TESSILE

Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali che in quelle normative generali, non può aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle parti attuali contraenti.

Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e le proprie maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle competenti organizzazioni sindacali, a nessun effetto.

La Camera del Lavoro di Biella si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne o di altri ed a svolgere azione disciplinare verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno pagate.

1) - CATEGORIE E PAGHE -

Vengono fissate le categorie ed i salari giornalieri di cui alle tabelle allegate. Le paghe si intendono per la giornata effettivamente lavorata rapportate alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana lavorativa di 40 ore.

2) - MAGGIORAZIONI -

5493

Le seguenti maggiorazioni sono calcolate sul salario base :

Lavoro da 40 a 48 ore	10%
Lavoro straordinario oltre le 48 ore compiute in giorni feriali	20%
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	25%
Lavoro notturno continuativo	35%
Lavoro compiuto in giorni festivi	30%

In via provvisoria, senza che questa disposizione possa essere invocata come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, esclusi gli assegni supplementari per le persone a carico.

3) - APPRENDISTI -

Agli apprendisti di ogni [illegible] sessi dovranno essere corrisposte le seguenti

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno pagate.

1) - CATEGORIE E PAGHE -

Vengono fissate le categorie ed i salari giornalieri di cui alla tabella allegata. Le paghe si intendono per le giornate effettivamente lavorate rapportate alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana lavorativa di 40 ore.

2) - MAGGIORAZIONI -

5495

Le seguenti maggiorazioni sono calcolate sul salario base :

Lavoro da 40 a 48 ore	10%
Lavoro straordinario oltre le 48 ore compiute in giorni feriali	20%
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	25%
Lavoro notturno continuativo	35%
Lavoro compiuto in giorni festivi	30%

In via provvisoria, senza che questa disposizione possa essere invocata come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, esclusi gli assegni supplementari per le persone a carico.

3) - APPRENDISTI -

Agli apprendisti di ambo i sessi dovranno essere corrisposte le seguenti percentuali delle tariffe fissate per l'ultima categoria uomini e donne:

- fino ad un anno di apprendistato	75%
- oltre l'anno di apprendistato e fino a 16 anni	80%
- dai 16 ai 18 anni	90%
- oltre i 18 anni (per le perforatrici e smodatrici)	95%

Qualora ai giovani, prescindendo dall'età, venga affidata definitivamente una macchina o gli stessi compiano un lavoro pari ad un adulto, ai medesimi spetta la paga integrale della categoria di appartenenza.

4) - ORARIO DI LAVORO -

Saranno osservate le consuetudini della zona. Eventuali modifiche dovranno essere fatte previo accordo fra le Direzioni delle ditte e le Commissioni Interne.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

5) - LAVORI MALSANI -

Saranno osservate le norme di legge vigenti.

6) - LAVORI MALSANI PER LE DONNE -

Le donne non dovranno essere adibite a lavori malsani e pericolosi o comunque a lavori in ambienti non salubri.
Le donne non dovranno altresì venire adibite a lavori di facchinaggio o che, comunque, richiedano uno sforzo incompatibile con la costituzione fisica della donna.

7) - MALATTIA -

Oltre alle indennità corrisposte dall'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori, previste dalla circolare dell'Ente in data 1° settembre 1945, la ditta corrisponderà un'indennità fissa di L. 25 per 5 giorni settimanali, per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto, carenza esclusa.
Tale quota sarà assorbita, fino a concorrenza della stessa, dalle eventuali future migliorie del trattamento corrisposto dall'Istituto.

8) - INFORTUNIO -

Continuerà ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di L. 50, prevista dal precedente accordo, per giorni 5 settimanali.
Essa sarà assorbita dalle eventuali future migliorie del trattamento previdenziale che verrà stabilito dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni.

9) - GRAVIDANZA E PUERPERIO -

L'indennità di L. 50 giornaliere, prevista dal precedente accordo, continuerà ad essere corrisposta da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi 6).
Tale corresponsione sarà effettuata per giorni 6 (sei) settimanali.
Resta inteso che tale somma sarà assorbita da qualsiasi trattamento previdenziale, che potesse essere istituito per questo titolo.

10) - ALLATTAMENTO -

Alle operaie lavoranti ad orario continuo, spetterà un'ora al giorno per l'allattamento. Alle operaie lavoranti a giornata sarà concessa un'ora al mattino ed un'ora al pomeriggio.
Durata massima 9 mesi dodici dopo il parto.

5494

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND NO. 785021

bre 1945, la ditta corrisponderà un'indennità fissa di L. 25 per 5 giorni settimanali, per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto, carenza esclusa.
Tale quota sarà assorbita, fino a concorrenza della stessa, dalle eventuali future migliorie del trattamento corrisposto dall'Istituto.

8) - INFORTUNIO -

Continuerà ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di L. 50, prevista dal precedente accordo, per giorni 5 settimanali.
Essa sarà assorbita dalle eventuali future migliorie del trattamento previdenziale che verrà stabilito dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni.

9) - GRATIFICA E PUERPERIO -

5494

L'indennità di L. 50 giornaliere, prevista dal precedente accordo, continuerà ad essere corrisposta da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi 6).
Tale corresponsione sarà effettuata per giorni 6 (sei) settimanali.
Resta inteso che tale somma sarà assorbita da qualsiasi trattamento previdenziale, che potesse essere istituito per questo titolo.

10) - ALLATTAMENTO -

Alle operaie lavoranti ad orario continuo, spetterà un'ora al giorno per l'allattamento. Alle operaie lavoranti a giornata sarà concessa un'ora al mattino ed un'ora al pomeriggio.
Durata massima 9 mesi dodici dopo il parto.

11) - ASSENZE -

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

12) - SOSPENSIONE DI LAVORO -

Gli operai, nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile, energia elettrica ecc., se richiesti di trasferirsi da un reparto ad un altro, non potranno rifiutarsi e ad essi sarà corrisposta la sola paga maggiore, ove esista.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

13) - CUMULO MANSIONI -

Ai lavoratori adibiti a mansioni diverse, spetta la paga fissata per la mansione meglio retribuita, sempre che questa mansione abbia carattere di continuità o prevalenza.

14) - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE -

Le condizioni di miglior favore saranno mantenute fatta eccezione per l'industria della maglieria e per l'industria estensione, per le quali vige la clausola n° 17, e fatta eccezione per le operaie addette alle macchine speciali del reparto confezione dell'industria della Maglieria (V. tabelle allegate).

15) - INDENNITA' DI CAROVITA DI L. 30 PREVISTA DAL PRECEDENTE ACCORDO -

In virtù della consuetudine del trattamento di miglior favore, l'indennità di carovita di L. 30, di cui al precedente accordo I/I/1945, continuerà ad essere computata ai seguenti effetti:

- indennità di licenziamento
- gratifica natalizia (192 ore)

16) - DECORRENZA -

5493

Il presente accordo entrerà in vigore con effetto retroattivo dal 1° settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio, in attesa del nuovo contratto collettivo a carattere interregionale o nazionale.
Con l'emanazione di tale contratto collettivo, le parti si impegnano fin d'ora di accettare la nuova regolamentazione ed il presente accordo non potrà essere invocato come precedente di alcun effetto, salvo che il nuovo contratto collettivo non porti la clausola che le condizioni di miglior favore saranno mantenute.
Si riconosce per l'avvenire la necessità che qualsiasi nuovo accordo dovrà avere decorrenza non anteriore alla data di scadenza dell'eventuale disdetta del presente accordo.

17) - PER L'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA E PER L'INDUSTRIA CONSERIERA -

Le condizioni di cui al presente accordo hanno effetto soltanto fino alla data del trentun marzo millenovecentoquarantasei.

La Camera del Lavoro di Biella si impegna di interessare, entro giorni dieci dalla stipulazione del presente contratto, la FIOT, al fine di ottenere la stipulazione di un contratto a carattere nazionale o interregionale, che sarà applicato integralmente, senza eccezioni e senza che abbia a patirne [illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78-5021

- indennità di licenziamento
- gratifica natalizia (1/2 ore)

16) - DECORRENZA -

5493

Il presente accordo entrerà in vigore con effetto retroattivo dal 1° settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio, in attesa del nuovo contratto collettivo a carattere interregionale o nazionale.
Con l'emanazione di tale contratto collettivo, le parti si impegnano fin d'ora di accettare la nuova regolamentazione ed il presente accordo non potrà essere invocato come precedente ad alcun effetto, salvo che il nuovo contratto collettivo non porti la clausola che le condizioni di miglior favore saranno mantenute.
Si riconosce per l'avvenire la necessità che qualsiasi nuovo accordo dovrà avere decorrenza non anteriore alla data di scadenza dell'eventuale disdetta del presente accordo.

17) - PER L'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA E PER L'INDUSTRIA COTONIERA -

Le condizioni di cui al presente accordo hanno effetto soltanto fino alla data del trentun marzo millenovecentoquarantasei.

La Camera del Lavoro di Biella si impegna di interessare, entro giorni dieci dalla stipulazione del presente contratto, la FIOT, al fine di ottenere la stipulazione di un contratto a carattere nazionale o interregionale, che sarà applicato integralmente, senza eccezioni o senza che abbia a potersi invocare la clausola di maggior favore eventualmente inserita nel contratto stesso.

Se entro la data del 31 marzo 1946 non si sarà pervenuti ad una regolamentazione a carattere nazionale o interregionale, si applicheranno i minimi salariali più favorevoli in vigore a Torino e a Milano.

18) - DURATA -
Il presente accordo ha durata indeterminata; eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni. Esso sarà costituito dai contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

P. CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE

P. CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79502

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 45021

CAMERA DI COMMERCIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

OPERAI SPECIALI DEI LANIFICI TESSILI

Filatori comuni di pettinato e cardato (s'intende l'operaio che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo)	L.	165
Lavoranti (capi gruppo)	"	165
Incollatori	"	169
Follonieri di 1ª categoria	"	165
Garnatori di 1ª categoria (specializzati nella lavorazione di panni e drapé, velours, castori e simili)	"	165
Distributori di filato	"	165
Campionaristi di telai a mano e meccanici (lavoro continuo)	"	165
Tessitori di tintoria, drapho e feltri a lavoro fisso	"	169
Addetti alle cimatrici (capi gruppo)	"	165
Addetti alle presse (ai quali sia affidata la funzione di stabilire pressione e colorie)	"	165
Registratori di macchine pettinatrici	"	169
Riparatori pettini e spazzole previsti (spazzolaio - saldatore pettini Briesen)	"	165
Operai lisciate e lavori specializzati fissi a telaio (grandi aziende)	"	169
Operai subbi, lisciate e lavori specializzati fissi a telaio (medie e piccole aziende)	"	169
Conduttori renvoyeur per cotone	"	165
Operai di 1ª categoria (operai in grado di aggiustare, pulire, oliare e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte)	"	165

O P E R A I

PRIMO GRUPPO

Attaccafili al mulore filatura cardata	L.	152
Attaccafili semplici filatura a pettine	"	152
Addetti agli assicuratoi e lavaggi (pettinatura)	"	152
Operai di magazzino (a lavoro fisso)	"	152
Riparatori subbi, spazzole, pettini (pettinatura)	"	152
Garzatori di 2ª categoria	"	152
Addetti al vaporizzaggio (filatura a pettine)	"	152
Facchini e addetti al magazzino lana sucida, tops, misto, scarto, battitoi	"	152
Tessitori	"	152
Aiutanti incollatori	"	152
Follonieri di 2ª categoria	"	152
Preparatori misto cardato e pettinato	"	152
Fattori di magazzino a lavoro fisso	"	152

1452

Riparatori pettini e spazzole provetti (spazzolaio - saldatore pettini Krieson) . . . . . " 165
Cerca licciate e lavori specializzati fissi a telaio (grandi aziende). . " 165
Cerca nobbi, licciate e lavori specializzati fissi a telaio (medie e piccole aziende) . . . . . " 165
Conduttori rameuses per cotone . . . . . " 165
Spazzini di 1^a categoria (operai in grado di spazzare, pulire, oliare e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte) . . " 165

O P E R A I

PRIMO GRUPPO

Attaccafili al settore filatura cardata . . . . . L. 152
Attaccafili semplici filatura a pettine . . . . . " 152
Addetti agli essiccatoi e lavaggi (pettinatura) . . . . . " 152
Operai di magazzino (a lavoro fisso) . . . . . " 152
Riparatori cilindri, spazzole, pettini (pettinatura) . . . . . " 152
Cernitori di 2^a categoria . . . . . " 152
Addetti al vaporizzaggio (filatura a pettine) . . . . . " 152
Facchini e addetti al magazzeno lane sucide, tops, miste, scarto, battitoi . . . . . " 152
Tessitori . . . . . " 152
Aiutanti incollatori . . . . . " 152
Follonieri di 2^a categoria . . . . . " 152
Preparatori misto cardato e pettinato . . . . . " 152
Pesatori di magazzino a lavoro fisso . . . . . " 152
Fulitori garze di pettinatura . . . . . " 152
Operai tintori e sfilacciatori . . . . . " 152
Cardatori, garnettatori e lavori similari (filatura cardata) . . . . . " 152
Lavapanni . . . . . " 152
Addetti ai lavaggi lane (con responsabilità tecnica) . . . . . " 152
Addetti al bagno nel carbonizzaggio in pezza (8 % in più delle rispettive paghe, per le sole ore di effettivo lavoro, in caso di lavoro discontinuo) . . . . . " 152
Addetti ai lavori di finissaggio (non elencati nella presente tabella) . . . . . " 152
Spazzini di 2^a categoria . . . . . " 155

5492

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

SECONDO GRUPPO

Garzatori e cimatori	L.	148
Addetti alle centrifughe a lavoro fisso	"	148
Addetti alle carde di pettinatura	"	148
Addetti alle carde a cappelli (filatura cotone)	"	148
Attaccafili semplici di filatura cardata	"	148
Addetti al reparto torcitura, filature (vari sistemi), doubleuses e ringe"		148
Fortatrame ai telai	"	148
Addetti al reparto preparazione (filatura a pettine)	"	148
Altri operai non elencati nel primo gruppo	"	148

OPERAIE SPECIALIZZATE

Maestre rammendatrici e di altri reparti (s'intendono quelle che non hanno mansioni di vigilanza sul personale, ma solo controllano il lavoro delle operaie e delle apprendiste ed intervengono presso l'operaia che si trova in difficoltà sul lavoro). . . . . L. 161
Operaie ripassatrici (pettinatura) . . . . . " 161

OPERAIE

PRIMO GRUPPO

Operaie scopatrici e serventrici lana (pettinatura)	L.	148
Attaccafili al settore filatura cardata	"	148
Attaccafili semplici filatura pettinata	"	148
Cardatrici	"	148
Tessitrici	"	148
Passaliccai provette (dopo due anni di apprendistato)	"	148
Cardatrici, garnettatrici e lavori similari filatura cardata	"	148
Pinzatrici alla ramosse e alla rasca	"	148
Rammendatrici	"	148
Operaie lisciatrici di tintoria	"	148
Addette alla rasca	"	148
Addette ai banchi a fuso (filatura cotone)	"	148
Operaie di tintoria	"	148
Addetta alla mista	"	148
Addette alla sfilacciatrici	"	148

SECONDO GRUPPO

Operaie di magazzino (aiutanti)	L.	144
Addette ai lavaggi (aiutanti)	"	144
Operaie addette alla pettinatrici		

5491

CENTRO PRO VERCELLI LAVORO

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

PRIMO GRUPPO

Operaie scortatrici e cernitrici lane (pettinatura)	L. 148
Attaccafili al settore filatura cardata	" 148
Attaccafili semplici filatura pettinata	" 148
Orditrici	" 148
Rammitrici	" 148
Passalicci pravette (dopo due anni di apprendistato)	" 148
Cardatrici, garnettatrici e lavori simulari filatura cardata	" 148
Pingatrici alla rammae e alla ramma	" 148
Rammendatrici	" 148
Operaie lisciatrici di tintoria	" 148
Addette alla ramma	" 148
Addette ai banchi a fuso (filatura cotone)	" 148
Operaie di tintoria	" 148
Addette alle miste	" 148
Addette alle sfilacciatrici	" 148

SECONDO GRUPPO

Operaie di magazzino (aiutanti)	L. 144
Addette ai lavaggi (aiutanti)	" 144
Operaie addette alle pettinatrici	" 144
Operaie addette alle lisciatrici di pettinatura	" 144
Addette alla centrifuga e folloni (aiutanti)	" 144
Operaie alle cernitrici, passaggi, finitori e impacco	" 144
Addette alle cernitrici, ramouses, decatissaggio, calandre e presse (aiutanti)	" 144
Addette ai kraks (aiutanti)	" 144
Addette ai magazzini lane sudice e scarto	" 144
Pingatrici al banco e passa pezze in greggio e in fine	" 144
Addette al reparto torcitura, filatura (vari sistemi), doubleuses, ringa, e dipanatrici	" 144

5491

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

UFFICIO PROV. DEL LAVORO VERCELLI

Donne portatrame ai telai	L.	144
Attaccafili semplici filatura cardata	"	144
Cimatrici e garnatrici	"	144
Addette al reparto preparazione	"	144
Purgifili e annodatrici superiori ai 18 anni (95 % sulla tariffa delle tessitrici e orditrici. Per le ore non lavorate, le annodatrici percepiranno il 70 % di detta tariffa al 95 %).	"	144
Rammendatrici in greggio per cotone	"	144

TERZO GRUPPO

Trasportatrici di lana, cernitrici di cascami, cucitrici di bisacce	"	142
Scopatrici e lavori diversi	"	142
Addette ai caloriferi	"	142
Addette alla classifica della lana e degli stracci	"	142
Operaie spolatrici a mano	"	142

5490

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

M A G L I F I C I

PRIMO GRUPPO

Orditrici	L.	148
Tessitrici a macchina od a mano per qualunque tipo di telaio	"	148
Rammendatrici del tessuto	"	148
Addette al lavaggio a mano, ai folloni, alle calandre e alle garzatrici	"	148
Tagliatrici (escluse quelle addette al taglio elastici)	"	148
Confezioniste addette alle macchine semplici e ricamatrici su macchina speciale	"	148
Ripassatrice a controllo a lavoro finito	"	148
Addette alle presse od alle stiratrici a vapore (rettilinee)	"	148

SECONDO GRUPPO

Operaie addette alle macchine speciali del reparto confezione (dalla data di stipulazione del presente accordo, e non dal I° settembre 1945, avrà la condizione di miglior favore)	L.	144
Tagliatrici degli elastici	"	144
Addette alla ripassatura semplice dei manufatti (nelle fasi intermedie di lavorazione)	"	144
Stiratrici a mano	"	144
Addette al magazzino e manufatti	"	144
Ripuntatrici, accoppiatrici, ritorcitrici, rocchettiere, bobinatrici, spolatrici a macchina	"	144

TERZO GRUPPO

Spolatrici a mano	L.	142
Addette ai lavori vari (con mansioni analoghe a quelle delle operaie del terzo gruppo lanieri)	"	142

5489

ACCORDO PER GLI OPERAI AUSILIARI DELL'INDUSTRIA TESSILE

Ferma restando la parte normativa dell'accordo operai dipendenti dall'Industria Tessile, gli operai ausiliari specializzati e comuni sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi non dovrà essere corrisposta una paga inferiore a quella indicata a fianco di ciascuna categoria.

AUSILIARI SPECIALIZZATI DI I^ CATEGORIA

Fuochisti patentati	L.	190
Macchinisti patentati	"	190
Autisti	"	190
Infermieri patentati	"	190
Ausiliari specializzati di I^ categoria in genere della industria tessile con mansioni di assestamento e di riparazione del macchinario, oppure con mansioni di manutenzione degli edifici e degli impianti	"	190

AUSILIARI SPECIALIZZATI DI 2^ CATEGORIA

Fabbri	"	172
Conduttori di motofurgoni	"	172
Ausiliari specializzati di 2^ categoria in genere della industria tessile con mansioni di assestamento e di riparazione del macchinario, oppure con mansioni di manutenzione degli edifici e degli impianti	"	172

AUSILIARI COMUNI

Addetti allo spaccio e mensa (fuochini)	"	152
Addette allo spaccio e mensa	"	144
Infermieri non diplomati	"	152
Infermiere non diplomate	"	148
Commessi allo spaccio	"	152
Commesse allo spaccio	"	148
Portini, commissionieri ecc.	"	132

Le suddette tariffe per gli ausiliari comuni si intendono sempre per la giornata di otto ore di lavoro e la settimana di quaranta ore.
Per le ore fatte in più dovranno essere pagate le regolari maggiorazioni, sia per lavoro diurno che notturno.

Guardie notturne - (oltre alle ore 6 e fino alle ore 10 giornaliere di lavoro verrà corrisposto un premio di L. 35 giornaliere) . L. 152

APPRENDISTI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021
5488

AUSILIARI SPECIALIZZATI DI 2ª CATEGORIA

Fabbri . . . . . " 172
Conduttori di motofurgoni . . . . . " 172
Ausiliari specializzati di 2ª categoria in genere della industria tessile con mansioni di assestamento e di riparazione del macchinario, oppure con mansioni di manutenzione degli edifici e degli impianti . . . . . " 172

AUSILIARI COMUNI

Addetti allo spaccio e mensa (facchini) . . . . . " 158
Addette allo spaccio e mensa . . . . . " 144
Infermieri non diplomati . . . . . " 158
Infermiere non diplomate . . . . . " 148
Commessi allo spaccio . . . . . " 152
Commesse allo spaccio . . . . . " 148
Portini, commissionieri ecc. . . . . " 132

Le suddette tariffe per gli ausiliari comuni si intendono sempre per la giornata di otto ore di lavoro e la settimana di quarante ore.
Per le ore fatte in più dovranno essere pagate le regolari maggiorazioni, sia per lavoro diurno che notturno.

5488

Guardie notturne - (oltre alle ore 8 e fino alle ore 10 giornaliere di lavoro verrà corrisposto un premio di L. 35 giornaliere) . L. 152

APPRENDISTI

Per gli apprendisti ausiliari dell'industria tessile dovranno essere corrisposte le seguenti percentuali della tariffe fissate per l'ultima categoria operai comuni (2° gruppo) :

fino ad un anno di apprendistato . . . . . 75 %
oltre l'anno di apprendistato, fino a 16 anni di età . . . . . 80 %
dai 16 ai 18 anni . . . . . 90 %
oltre ai 18 anni fino a 20 verranno corrisposti aumenti semestrali in percentuale, fino a raggiungere la tariffa stabilita per gli operai comuni (2° gruppo tessili), sempreché l'apprendista conti almeno 4 anni di apprendistato.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 4.12.1945

sul registro cronologico al n. 88

Pag. 13

Posizione di archivio III 3 P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

0 4 5 9 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CATEGORIE A	Salario netto percepito (mensile n. 1)	Salario netto percepito (mensile n. 2)	[illegible]	[illegible]
Operai specializzati	120,—	251,50	120,50	[illegible]
" primo gruppo	113,—	235,25	112,75	"
" secondo "	104,50	207,75	99,75	"
Operai qualificati	97,65	205,35	97,20	Operai 2°
" primo gruppo	94,60	196,35	94,15	" 2°
" secondo "	90,25	189,65	90,80	" 3°
" terzo "				
MANOVALI				
Primo gruppo	97,65	205,35	97,20	" 2°
Secondo gruppo	94,60	196,35	94,15	" 2°
Terzo gruppo	92,35	189,65	90,80	" 3°
APPRENDISTI				
Appr. 1° semestre	120,—	175,20	96,80	Operai specializzati
" 2° "	116,—	165,10	94,10	" qualificati
Operai comuni	110,—	159,15	120,15	" comuni
" donne	92,35	139,35	140,80	Donne 3° "

0460

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	251,90	126,90	Gruppi speciali	90,25	
	249,35	137,15	" "	95,35	
	243,35	134,35	" "	92,35	
	247,75	143,35	" "	"	
	235,35	137,70	Gruppi 1° ant.	70,65	
	238,35	137,35	" 2° "	65,75	
	209,65	135,80	" 3° "	60,85	
	235,35	137,70	" 1° "	70,65	
231,35		137,35	" 2° "	65,75	
	229,65	134,70	" 3° "	60,85	
	271,50	146,80	Gruppi speciali	98,55	
	250,10	136,10	" quelli	95,35	
	239,15	130,15	" ecceni	85,50	
	235,35	140,50	Gruppi 3° antag.	65,85	

URBICO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COFFEE HOUSES

Re Biella

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES IN COFFEE-HOUSES, BARS, CONFECTIONERIES ETC. IN BIELLA (VERCELLI PROVINCE) (No 295)

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes basic wages varying from 3800 lire to 3400 lire per month and contingency indemnities which are in line with the Milan Agreement.

2. The agreement fixes also proportionate pay rates for apprentices and proportionate overtime rates.

3. R.I.L.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 25/1/46

DG/DEL.

205

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI CAFFE', BAR, PASTICCERIE, ECC. - BIELLA -

STIPULATO : 4.10.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

Stipendio mensile oscillante fra £. 3400 e £. 3800 mensile.

Indennità contingenza non superiore a quella di Milano; perifica delle donne agli uomini.

Sono previste speciali clausole.

5485

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPULATO : 4.10.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

Stipendio mensile oscillante fra £. 3400 e £. 3800 mensile.

Indennità contingenza non superiore a quella di Milano; perifica delle zone agli uomini.

Sono previste speciali clausole.

Torino, dicembre 1945

5465

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ADDI' 4 OTTOBRE 1945 IN UN LOCALE DELL' UFFICIO PROVIN=
CIALE DEL LAVORO, PRESENTE IL RAPPRESENTANTE DELL' UFFICIO STESSO
RAG. PIZZAGUERRA, SI SONO RIUNITI I SIG.RI: RAG. CASELLI, RAPPRE=
SENTANTE L' ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DEL BIELLESE, IL SIGNOR PER=
RONE, RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA, ASSISTITI
DAI RISPETTIVI ORGANIZZATI (COMMISSIONI), PER STABILIRE STIPENDI
ADEGUATI E CONTINGENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DAI CAFFE', BAR,
PASTICCERIE, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE ED ESERCIZI SIMILARI.

SUPERATE ALCUNE DIVERGENZE SI E'CONCLUSO L'ACCORDO AL=
LEGATO A PARTE.

==========

5484

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A C C O R D O

PER DIPENDENTI CAFFE' - BAR - PASTICCERIE - BIRRERIE - BOTTIGLIERIE ECC....

Al personale a stipendio fisso verrà corrisposta una retribuzione mensile come dalla seguente tabella rapportata alla giornata base di IO ore e settimana di 60 ore di presenza:

SALARIATI:	2^ cat.	3^ e 4^ cat.
Banconieri	£. 3.800,--	£. 3.600,--
Aiuto banconieri e interni in genere.....	£. 3.500,--	£. 3.400,--

Al personale femminile lire 300,-- in meno sul minimo stipendi per tutte le categorie.

IMPIEGATI:

Agli impiegati verrà applicato l'accordo dipendenti aziende commerciali.
Ai suddetti minimi di stipendio verrà aggiunta la indennità di contingenza stabilita per il territorio sotto la giurisdizione della Camera del Lavoro di Biella ed applicata come segue:

Uomini e donne capi famiglia.....£. 3.000 mensili
" " " non " " .....£. 2.500,- "
" " " " " "
dai I8 ai 20 anni).....£. 2.250,-- "
Uomini e donne inf.ri ai I8 anni.....£. 2.000,-- "

A uomini e donne capi-famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di lire 375,-- mensili per ogni persona a carico oltre la prima e limitata alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Al personale tavoleggiante ed a quello che esplica lavoro misto di banconiere e tavoleggiante verrà applicata la percentuale base di £. I6,50%.
Nei casi ove la percentuale non raggiunga il minimo globale stabilito per il personale a stipendio fisso il datore di lavoro dovrà corrispondere l'eventuale differenza a conguaglio.

APPRENDISTI:

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NND NO. 785021

Aiuto banconieri.e interni
in genere.....£. 3.500,-- £. 3.400,--

Al personale femminile lire 300,-- in meno sul minimo stipendi per tutte le categorie.

IMPIEGATI:

Agli impiegati verrà applicato l'accordo dipendenti aziende commerciali.
Ai suddetti minimi di stipendio verrà aggiunta la indennità di contingenza stabilita per il territorio sotto la giurisdizione della Camera del Lavoro di Biella ed applicata come segue:

Uomini e donne capi famiglia.....£. 3.000 mensili
" " " non " " .....£. 2.500,- "
" " " " " "
dai 18 ai 20 anni).....£. 2.250,-- "
Uomini e donne inf.ri ai 18 anni.....£. 2.000,-- "

A uomini e donne capi-famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di lire 375,-- mensili per ogni persona a carico oltre la prima e limitata alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Al personale tavoleggiante ed a quello che esplica lavoro misto di banconiere e tavoleggiante verrà applicata la percentuale base di £. 16,50%.
Nei casi ove la percentuale non raggiunga il minimo globale stabilito per il personale a stipendio fisso il datore di lavoro dovrà corrispondere l'eventuale differenza a conguaglio.

APPRENDISTI:

Dai 14 ai 16 anni lire 700,-- mensili
" 16 " 18 " " 1000,-- "
} con diritto alla divisa e per tutte le categorie

Per nuove assunzioni di apprendisti il trattamento economico sarà discusso volta per volta tra il datore di lavoro ed il dipendente assistiti da un rappresentante della Camera del Lavoro.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

MAGGIORAZIONI:

Per il lavoro oltre le 60 ore sett.li il 30%
" " " festivo e notturno..... " 50%

Al personale che per ragioni ovvie viene concesso il vitto e l'alloggio, la percentuale di servizio sarà ridotta del I2%.

ASSENZE:
Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.
Nel caso che l'azienda sia inattiva per ragioni non dipendenti dagli operai, verrà agli stessi corrisposta la settimana integrale.

MALATTIA ED INFORTUNIO:

Oltre quanto corrisposto dagli Istituti interessati le ditte corrisponderanno £. 50,-- per giorno per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Malattia (carenza gg. 3).-

FERIE:

A tutto il personale sarà concesso il seguente periodo di ferie annuali
gg. I5 per ogni anno di servizio e fino ai 5 anni.
" 20 con anzianità superiore ai 5 anni di servizio.
Per il periodo delle ferie il prestatore d'opera ha diritto al vitto ed all'alloggio nelle seguenti misure:

Vitto lire 60 giorn.re
alloggio " I5 "

LICENZIAMENTO:

Il preavviso di licenziamento viene fissato in gg. I5 e liquidato con una indennità pari a I0 gg. ogni anno di servizio e per tutte le categorie.
Al personale dimissionario spetta l'indennità come se lo stesso fosse licenziato dal datore di lavoro.

OSSERVAZIONI:

I lavoratori non debbono esplicare mansioni extra da quelle loro demandate, per le loro spettanze debbono reclamare ogni mese, contrariamente non verrà riconosciuto loro alcun diritto.

SERVIZI EXTRA:

Viene stabilito un minimo base di lire 500,-- con diritto al vitto
e indennità di viaggio, a seconda poi delle entità del servizio le

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

Malattia (carenza gg. 3).-

FERIE:

A tutto il personale sarà concesso il seguente periodo di ferie annuali
gg. 15 per ogni anno di servizio e fino ai 5 anni.
" 20 con anzianità superiore ai 5 anni di servizio.
Per il periodo delle ferie il prestatore d'opera ha diritto al vitto
ed all'alloggio nelle seguenti misure:

Vitto lire 60 giorn.re
alloggio " 15 "

LICENZIAMENTO:

Il preavviso di licenziamento viene fissato in gg. 15 e liquidato con
una indennità pari a 10 gg. ogni anno di servizio e per tutte le catego-
rie.
Al personale dimissionario spetta l'indennità come se lo stesso fosse
licenziato dal datore di lavoro.

OSSERVAZIONI:

I lavoratori non debbono eseplicare mansioni extra da quelle loro deman-
date, per le loro spettanze debbono reclamare ogni mese, contrariamen-
te non verrà riconosciuto loro alcun diritto.

SERVIZI EXTRA:

Viene stabilito un minimo base di lire 500,-- con diritto al vitto
e indennità di viaggio, a seconda poi della entità del servizio le
parti convranno accordarsi.

LIQUIDAZIONE ARRETRATI A TUTTI I DIPENDENTI:

Maggio Giugno 1945 : stipendio fisso di categoria + lire 1.500,-- di carovita
Luglio-Agosto-Sett.1945: " " " " + contingenza

A detta liquidazione si dedurranno gli emolumenti già corrisposti.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Restano in vigore tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Il presente accordo entra in vigore il I° ottobre 1945 e dovrà ritenersi decaduto quando verrà un contratto Regionale o Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

p. LA CAMERA DEL LAVORO
Sezione Commercio

p. I DATORI DI LAVORO

p. I DIPENDENTI

L' UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE

5481

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

p. I DATORI DI LAVORO

p. I DIPENDENTI

L' UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE

5481

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 11.12.1945

sul registro cronologico al N. 99

Pag. 14

Posizione di spesa n. 12/10/P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGIC

PER LE CATEGORIE SIMILARI.

Allegato 1

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria si lari industr metallurgic
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

0 0 7 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

TEGORIE SIMILARI.

tto e .1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

URFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

28. AGRICULTURE
BIELLA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF AGRICULTURAL WORKERS IN THE BIELLA DISTRICT IN VERCELLI PROVINCE (N° 294)

1. The agreement, which is effective from the 17th of October 1945, concedes monthly "take home packets" ranging from 2100 lire to 9[illegible] lire (inclusive of contingency indemnityy).

2. The agreement provides also for free food and accomodation.

3. Reasonable pay rates are provided for casual workers and for overtime work.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec 26/1/46

SG/ac

294

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA

BIELLA

Stipulato: 17/10/45

-Per i salariati fissi la paga mensile è fissata fra £.925 e £.2100 oltre determinati contribuzioni in natura, vitto e alloggio per alcune categorie.

-Sono altresì contemplate le tariffe per i lavoratori avventizi, uomini e donne, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, ecc.

Torino, dicembre 1945

5478

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A C C O R D O S A L A R I A L E

PER I LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DELLA ZONA DI BIELLA

L'anno I945 addì I7 Ottobre, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, presenti i rappresentanti degli Agricoltori, e la commissione del Lavoratori della Camera del Lavoro di Biella, é stato stipulato l'accordo salariale per i lavoratori agricoli biellesi.

SALARIATI FISSI

(Tariffa in vigore dell' II Maggio I945)

Contributi in natura

Granoturco.	Q.li	7.==
Grano	Q.li	5.==
Riso	Q.li	3.==
Legna	Q.li	40.==
Fagiòli ;	Ettolitro	2.==

Alloggio, pollaio, porcile e orto.

Le consegne dei cereali su elenchi si intende compatibilmente con le disponibilità di produzione salvo disposizioni ministeriali che ne limitassero il quantitativo.-In tal caso il datore di lavoro pagherà per la eventuale differenza, il prezzo dei bollettini mercuriali vigenti.
Eventuali pattuizioni speciali, appendizi, ecc... sono lasciati al diretto accordo tra le parti e dovranno risultare da atto scritto.

Contributi in denaro

Salario mensile totale, per uomini dai I8 ai 65 anni per otto ore di lavoro giornaliere esclusi i festivi L. I.850,==cioé:

Salario mensile	L. 872.==
Indennità di contingenza	L. 978.==
Totale	L. I850,==

Pari a L. 22.200,== annue al netto di ogni e qualsiasi trattenuta.

Per le altre età il salario é stabilito nelle seguenti proporzioni :

I7/I8 anni	L.	I.387,50
I6/I7 "	L.	I.233,30
I5/I6 "	L.	I.IIO,==
I4/I5 "	L.	925,==

Oltre i 65 anni il 30% di ribasso

Tale salario é comprensivo dell'indennità di contingenza.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021
5476

Alloggio,pollaio,porcile e orto. .....Buine 2.==

Le consegne dei cereali su elenchi si intende compatibilmente con le disponibilità di produzione salvo disposizioni annonarie che ne limitassero il quantitativo.-In tal caso il datore di lavoro pagherà per la eventuale differenza,il prezzo dei bollettini mercuriali vigenti.
Eventuali pattuizioni speciali,appendici,ecc... sono lasciati al diretto accordo tra le parti e dovranno risultare da atto scritto.

Contributi in denaro

Salario mensile totale,per uomini dai I8 ai 65 anni per otto ore di lavoro giornaliere esclusi i festivi L. I.850,==cioé:

Salario mensile .....L.	872.==
Indennità di contingenza .....L.	978.==
Totale .....L.	I850,==

Pari a L. 22.200,== annue al netto di ogni e qualsiasi trattenuta.

Per le altre età il salario é stabilito nelle seguenti proporzioni :

I7/I8 anni .....L.	I.387,50
I6/I7 " .....L.	I.233,30
I5/I6 " .....L.	I.IIO,==
I4/I5 " .....L.	925,==

Oltre i 65 anni il 30% di ribasso

Tale salario é comprensivo dell'indennità di contingenza.

COMPENSI SPECIALI E TRATTENUTE

I) Per le ore di atterramento piante di alto fusto,spurgo cavi in acqua, falciature prati e stoppie con falce,mietiture dei raccolti eseguiti durante le otto ore di lavoro,oltre il salario normale L.4,50 Orarie.
2) Compenso per lavoro festivo per governo bestiame e trasporto erba L. 740 annue.
3) Compenso lavoro festivo ai bungitori L. I.300,== Annue
4) Compenso per lavoro straordinario feriale L. I3,50 orarie
5) Compenso per lavoro notturno L. I8,50 Orarie

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021
5476

6) Compenso per lavoro festivo oltre le 8ore L. I3,50 orarie
7) Compenso per mancato riposo festivo per otto ore di lavoro L. 92,50
8) Spandimento calciocianamide con spandiconcime, per ogni Q.le L. 4,50
9) Compenso ai salariati addetti alle trattrici, quando compiono lavoro con trattrice, paga oraria oltre il salario L. 4,50
I0) Compensi mensili:
   a) Per ogni mucca in più delle venti contrattuali L. 32,50
   b) Per ogni manza in più delle 30 contrattuali...L. I6,20
   c) Per ogni coppia di buoi o cavalli in più.....L. 65,==

II) Trattenuta per assenze malattia L. 62,50
I2) Trattenuta per infortunio L. 40.==

Per quanto non compreso nel presente accordo valgono tutte le disposizioni già in vigore nel vecchio contratto.

LAVORATORI AVVENTIZI

(Tariffe in vigore dal I6/7/I945)

I°) Gruppo = Mietiture frumento segala ed avena.
2°) " = Trebbiature cereali estivi, taglio revisione strifoglio da seme con falce fienaia o falciola, sappinatura granoturco.
3°) " = Tutti gli altri lavori non compreso nelle precedenti categorie.

UOMINI VALIDI:

I° Gruppo	- dai I7 ai 65 anni	.....	L. I66,==
2° "	- id.	.....	L. I56,==
3° "	- id.	.....	L. I44,==
I° "	- dai I6 ai I7 anni	.....	L. I42,==
2° "	- id.	.....	L. I32,==
3° "	- id.	.....	L. II5,==
I° "	- dai I5 ai I6 anni	.....	L. I34,50
2° "	- id.	.....	L. I27,==
3° "	- id.	.....	L. II3,==
I° "	- dai I4 ai I5 anni	.....	L. I28,50
2° "	- id.	.....	L. I20,==
3° "	- id.	.....	L. I07,==

DONNE

I° Gruppo	- I5 ai 65 anni	.....	L. I35,==
2° "	- I5 ai 65 anni	.....	L. I25,==
3° "	- I5 ai 65 anni	.....	L. II2,50
I° "	- I4 ai I5 anni	.....	L. II5,==
		.....	L. I00,==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

(Tariffe in vigore dal 10/7/1944)

I°) Gruppo = Mietitura frumento segale ed avena.
2°) " = Trebbiatura cereali estivi, taglio revisione trifoglio da seme con falce fienaia o falciola, zappinatura granoturco.
3°) " = Tutti gli altri lavori non compreso nelle precedenti categorie.

UOMINI VALIDI:

I° Gruppo	- dai 17 ai 65 anni	..... L.	166,==
2° "	- id.	..... L.	156,==
3° "	- id.	..... L.	144,==
I° "	- dai 16 ai 17 anni	..... L.	142,==
2° "	- id.	..... L.	132,==
3° "	- id.	..... L.	115,==
I° "	- dai 15 ai 16 anni	..... L.	134,50
2° "	- id.	..... L.	127,==
3° "	- id.	..... L.	113,==
I° "	- dai 14 ai 15 anni	..... L.	128,50
2° "	- id.	..... L.	120,==
3° "	- id.	..... L.	107,==

DONNE

I° Gruppo	- 15 ai 65 anni	..... L.	135,==
2° "	- 15 ai 65 anni	..... L.	125,==
3° "	- 15 ai 65 anni	..... L.	112,50
I° "	- 14 ai 15 anni	..... L.	115,==
2° "	- 14 ai 15 anni	..... L.	100,==
3° "	- 14 ai 15 anni	..... L.	83,==

Tutte le retribuzioni sopra specificate si intendono per la giornata di Otto ore.

Per le donne che eseguiscono lavori propriamente maschili (bodile) verrà corrisposto alle tariffe suddette un aumento del 20%.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSEGNI SPECIALI PER GLI UOMINI AVVENTIZI:

Spandimento concime, supplemento giornaliero L. 8.==
Spandimento calciocianamide senza diritto giornaliero, per 9.le compreso il diritto di contingenza L. 33,==
Taglio erba bergamina fuori fienagione, maggengo ed agostano, per mezza giornata di lavoro L. 4,50

MAGGIORAZIONI:
Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale:
Per il lavoro oltre le otto ore giornaliere il 20 %
" " " " le dieci " " il 35 %
" " " festivo..... il 50 %

LICENZIAMENTO:
Il preavviso di licenziamento dei salariati fissi viene fissato in mesi 3.
Per i lavoratori fissi in giorni 8.

ASSENZE
Tutte le assenze e i permessi concessi non verranno pagati.

DECORRENZA TARIFFE:
Per il I° e 2° Gruppo la decorrenza dei nuovi salari si intende con effetto retroattivo all'inizio dei lavori stessi .
Per il 3° Gruppo e per quanto riguarda gli assegni speciali la decorrenza si intende in vigore dal I6 Luglio I945.

SALARI DI CAMPAGNA

(Decorrenza dal II Maggio I945)

Per gli uomini dai I8 ai 65 anni .....L. 2.I00,== mensili
" " " dai I7 ai I8 anni .....L. I.575,== "
" " " dai I6 ai I7 anni .....L. I.400,== "
" " " dai I5 ai I6 anni .....L. I.260,== "
" " " dai I4 ai I5 anni .....L. I.050,== "

Tale salario é comprensivo dell'indennità di contingenza.

Per i contratti semestrali e mensili il salario deve essere maggiorato del I0%, quando il salario supera il semestre e non arriva all'anno il salario deve essere maggiorato del 5%.
Oltre il salario il datore di lavoro é tenuto a fornire il vitto l'alloggio e provvedere alla pulizia degli indumenti personali.

LAVORATORI DI DIMINUITA CAPACITA LAVORATIVA E DI ETA' SUPERIORE

I lavoratori che avranno compiuto i 65 anni di età saranno suscettibili di una diminuzione sino al 30%, per i lavoratori di età superiore agli anni 70

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSENZE

Tutte le assenze e i permessi concessi non verranno pagati.

DECORRENZA TARIFFE:

Per il I° e 2° Gruppo la decorrenza dei nuovi salari si intende con effetto retrostttivo all'inizio dei lavori stessi .
Per il 3° Gruppo e per quanto riguarda gli assegni speciali la decorrenza si intende in vigore dal I6 Luglio I945.

GARZONI DI CAMPAGNA

(Decorrenza dei II Maggio I945)

Per gli scgini dai I8 ai 65 anni .....L. 2.I00,-- mensili
" " " dai I7 ai I8 anni .....L. I.575,-- "
" " " dai I6 ai I7 anni .....L. I.400,-- "
" " " dai I5 ai I6 anni .....L. I.260,-- "
" " " dai I4 ai I5 anni .....L. I.050,-- "

Tale salario é compresivo dell'indennità di contingenza.

Per i contratti semestrali e mensili il salario deve essere maggiorato del I0%, quando il salario supera il semestre e non arriva all'anno il salario deve essere maggiorato del 5%.
Oltre il salario il datore di lavoro é tenuto a fornire il vitto l'alloggio e provvedere alla pulizia degli indumenti personali.

LAVORATORI DI DIMINUITA CAPACITA LAVORATIVA E DI ETA' SUPERIORE

I lavoratori che avranno compiuto i 65 anni di età saranno suscettibili di una diminuzione sino al 30%, per i lavoratori di età superiore agli anni 70 sarà tenuto conto delle loro capacità lavorative.
L'Indennità di contingenza non subirà modifiche.
Per quanto non compreso nel presente accordo valgono tutte le altre disposizioni già in vigore nel vecchio contratto.
Letto, sottoscritto, econfermato. Biella I7 Ottobre I945.

p. L'UFFICIO DEL LAVORO — F.Gli agricoltori IL SINDACATO AGRARIO

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

5474

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 12.12.1945

sul registro cronologico al N. 98

Pag. 14

Posizione di archivio H x F

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

0482

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Sala ne
Salariati fissi dai I8 ai 65 anni	I021,50	I850,— in natura (I) grano q.li 5 meliga q.li 7 riso q.li 3 legna q.li 40 fagioli Kg. 34	828,50		
Dai I7 ai I8 anni	776,55	I387,—	6I0,45		
	in natura idem come dai I8 ai 65 anni				
Dai I6 ai I7 anni	703,20	1233,30	530,I0		
	grano q.li 3,75 meliga q.li 5,25 riso q.li 2,25 legna q.li 40 fagioli emine I/3				
Dai I5 ai I6 anni	633,50	IIIO,—	476,50		
	grano q.li 3,33 meliga q.li 4,66 riso q.li 2 legna q.li 40 fagioli emine I 1/3				
Dai I4 ai I5 anni	584,50	925,—	340,50		
	grano q.li 2,50 meliga q.li 3,50 riso q.li I,50 legna q.li 40 fagioli emine I				
Oltre i 65 anni	962,85	I295,—	332,I5		
	in natura come dai I8 ai 65 anni				
Garzoni di campagna (2)					
Dai I8 ai 65 anni	I076,40	2I00,—	I023,60		
" I7 " I8 "	848,25	I575,—	626,75		
" I6 " I7 "	830,40	I400,—	579,60		
" I5 " I6 "	691,I5	I260,—	568,85		
" I4 " I5 "	65[illegible],50	I05[illegible],—	3[illegible],50		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
I021,50 grano q.li 5 riso q.li 3 fagioli Kg. 34	I850,— in natura (I) meliga q.li 7 legna q.li 40	828,50			(I)I generi in natura rimangono invariati sia nel nuovo che nel vecchio contratto I generi in natura sono di spettanza annua. Se non saranno consegnati dovranno essere pagati al prezzo dei bollettini mercuriali.
776,55 in natura idem come dai I8 ai 65 anni	I387,—	610,45			
703,20 grano q.li 3,75 meliga q.li 5,25 riso q.li 2,25 legna q.li 40 fagioli emine I/2	I233,30	530,I0			
633,50 grano q.li 3,33 meliga q.li 4,66 riso q.li 2 legna q.li 40 fagioli emine I 2/3	IIIO,—	476,50			
584,50 grano q.li 2,50 meliga q.li 3,50 riso q.li I,50 legna q.li 40 fagioli emine I	925,—	340,50			
962,85 in natura come dai I8 ai 65 anni	I295,—	332,I5			(2) Oltre il salario il datore di lavoro è tenuto a fornire il vitto e l'alloggio e provvedere alla pulizia degli indumenti personali
I076,40	2I00,—	I023,60			
848,25	I575,—	626,75			
830,40	I400,—	579,60			
691,I5	I260,—	568,85			
659,50	I050,—	394,50			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	In natura come dai 18 ai 65 anni		
Garzoni di campagna (2)			
Dai 18 ai 65 anni	1076,40	2100,—	1023,60
" 17 " 18 "	848,25	1575,—	626,75
" 16 " 17 "	830,40	1400,—	579,60
" 15 " 16 "	691,15	1260,—	568,85
" 14 " 15 "	695,50	1050,—	354,50
Lavoratori avventizi - UOMINI:			
I° Gruppo (3)			
Dai 18 ai 65 anni	68,80	166,—	87,20
" 17 " 18 "	60,80	142,—	71,20
" 16 " 17 "	47,—	134,50	97,50
" 15 " 16 "	42,80	128,50	85,70
II° Gruppo (4)			
Dai 18 ai 65 anni	65,80	156,—	70,20
" 17 " 18 "	57,80	132,—	74,20
" 16 " 17 "	45,80	127,—	81,20
" 15 " 16 "	41,60	120,—	98,40 (6)
III° Gruppo (5)			
Dai 18 ai 65 anni	53,80	144,—	90,20
" 17 " 18 "	45,80	115,—	69,20
" 16 " 17 "	28,60	113,—	74,70
" 15 " 16 "	34,40	107,—	62,60
Lavoratori avventizi - DONNE:			
I° Gruppo			
Dai 15 ai 65 anni	49,40	135,—	86,60
" 14 " 15 "	39,10	115,—	76,90
II° Gruppo			
Dai 15 ai 65 anni	45,80	125,—	79,20
" 14 " 15 "	35,—	100,—	65,—
III° Gruppo			
Dai 15 ai 65 anni	32,60	112,50	78,90
" 14 " 15 "	26,—	83,—	57,—

PER I LAVORATORI OLTRE I 65 ANNI SARA" SUSCETTIBILE DI UNA DIMINUZIONE FINO AL

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

n natura come dai 18 ai 65 anni			
1076,40	2100,—	1023,60	
848,25	1575,—	626,75	
830,40	1400,—	579,60	
691,15	1260,—	568,85	
65[illegible],50	1050,—	[illegible]94,50	
UOMINI:			
68,80	166,—	87,20	
60,80	142,—	71,20	
47,—	134,50	97,50	
42,80	128,50	85,70	
65,80	156,—	70,20	
57,80	132,—	74,20	
45,80	127,—	81,20	
41,60	120,—	98,40	(6)
53,80	144,—	90,20	
45,80	115,—	69,20	
28,60	113,—	74,70	
34,40	107,—	62,60	
DONNE:			
49,40	135,—	86,60	
39,10	115,—	76,90	
45,80	125,—	79,20	
25,—	100,—	65,—	
32,60	112,50	78,90	
26,—	83,—	57,—	

TRE I 65 ANNI LARA" SUSCETTIBILE DI UNA DIMINUZIONE FINO AL 30%

lario il datore d
lavoro è tenuto a
fornire il vitto
e l'alloggio e
provvedere alla
pulizia degli in
dumenti personali

(3) Lavori di I) Gruppo: mietitura frumento-segale ed avena.

(4) Lavori di II° Gruppo: trebbiatur cereali estivi, ta glio ravizzone e trifoglio, zappina tura granoturco.

(5) Lavori di III Gruppo: tutti gli altri lavori non compresi nelle al tre categorie.

(6) In bianco per l'impossibilità di trovare analogie con le categorie metallurgiche.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Biella 27
Meccaniche
(Firm Piaggio)

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

Vertenza fra gli impiegati della Sede Piaggio di Biella e lastessa PIAGGI

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai Sigg.:

DR. AVV. GREGORIO MAZZARINO - Presidente
DR. AVV. CRIFFINI UMBERTO - Membro
SIG. CUDINO ERCOLE - Membro

con l'Assistenza del
SIG. DR. ANTONINO PIRAINO

ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE: nella vertenza fra la PIAGGIO Stabilimenti di Biella e gli impiegati della stessa.

Visto l'atto di compromesso 17 Novembre 1945 registrato presso l'Ufficio Regionale del Piemonte con sede in Torino con la quale si deferisce al Collegio Arbitrale la decisione con il testo seguente:

"Nella riunione avvenuta il giorno 17 Novembre 1945 presso la sede "della Piaggio & C. fra il Dr. PIAGGIO ING. PENZO e i Sigg. VALABREGA E "CRUGOZZI della Commissione Interna di Biella è stata discussa la questio"ne sollevata dalla massa lavoratrice di Biella circa la corresponsione "dell'anticipo stabilito tra la Camera Industriale e quella del Lavoro di "Biella.

"Dopo lunghissime discussioni, non essendosi potuti addivenire ad

5472

1950 21

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO.

con l'Assistenza del

SIG. DR. ANTONINO PIRAINO

ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE: nella vertenza fra la PIAGGIO Stabilimenti di Biella e gli impiegati della stessa.

Visto l'atto di compromesso 17 Novembre 1945 registrato presso l'Ufficio Regionale del Piemonte con sede in Torino con la quale si deferisce al Collegio Arbitrale la decisione con il testo seguente:

"Nella riunione avvenuta il giorno 17 Novembre 1945 presso la sede "della Piaggio & C. fra il Dr. PIAGGIO ING. PENZO e i Sigg. VALABREGA E "CRUCCZZI della Commissione Interna di Biella è stata discussa la questio= "ne sollevata dalla massa lavoratrice di Biella circa la corresponsione "dell'anticipo stabilito tra la Camera Industriale e quella del Lavoro di "Biella.

"Dopo lunghissime discussioni, non essendosi potuti addivenire ad "un'intesa viene deciso di rimettere tale questione ad un Arbitrato com= "posto da un rappresentante degli Industriali uno dai Lavoratori ed un "terzo da richiedersi all'Ufficio Regionale del Lavoro.

"Le parti si impegnano di accettare le decisioni che verranno prese "da tale Arbitrato. "

Letto l'ordine generale rapporti di lavoro del Governo Militare Al= leato per il Piemonte ed il relative Regolamento del 17/8/1945 , udite le parti in contrasto e cioè il DR. ORSINI GIOVANNI per la Piaggio ed il Signor CRUCCZZI in rappresentanza degli impiegati dello stabilimento Piag=

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

=gio di Biella ed il Sig. VALABREGA in rappresentanza della F.I.O.M. il Collegio Arbitrale ha deciso quanto segue:

PREMESSA DI FATTO

Attualmente gli impiegati della Piaggio - stabilimenti di Biella - hann il seguente trattamento economico con riferimento agli stipendi base:

Cat. 1ª A - L. 5.500,=
" 1ª B - " 5.000,=
Cat. 2ª A - " 4.500,=
" 2ª B - " 4.000,=
Cat. 3ª A - " 2.800,=
" 3ª B - " 2.600,=

Gli impiegati dei predetti stabilimenti hanno richiesto l'applica= zione ad essi delle retribuzioni (stipendio base) fissata nel contratto 17/11/1945 stipulato fra la Camera dell'Industria Biellese e la Camera del Lavoro di Biella. La Piaggio si è opposta a questa richiesta contestando che tale accordo possa riguardare la Piaggio stessa, la quale, alla data del 17/11/1945, non era più aderente fin dal Settembre '45 alla Camera dell'Industria Biellese. Gli impiegati della Piaggio hanno però insistito nella loro richiesta ed hanno anche domandato l'estensione ad essi dell'anticipo già corrisposto agli altri impiegati degli altri stabilimenti biellesi in riferimento al contratto del 17 Novembre.

MOTIVI DELLA DECISIONE ARBITRALE

Si premette che alla Piaggio non possono estendersi giuridicamente gli effetti dell'accordo del 17/11/1945 fra la Camera del Lavoro di Bi=

5471

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBC NO. 78502

" 2ª B - " 4.000,=
Cat. 3ª A - " 2.800,=
" 3ª B - " 2.600,=

Gli impiegati dei predetti stabilimenti hanno richiesto l'applicazione ad essi delle retribuzioni (stipendio base) fissate nel contratto 17/11/1945 stipulato fra la Camera dell'Industria Biellese e la Camera del Lavoro di Biella. La Piaggio si è opposta a questa richiesta contestando che tale accordo possa riguardare la Piaggio stessa, la quale, alla data del 17/11/1945, non era più aderente fin dal Settembre '45 alla Camera dell'Industria Biellese. Gli impiegati della Piaggio hanno però insistito nella loro richiesta ed hanno anche domandato l'estensione ad essi dell'anticipo già corrisposto agli altri impiegati degli altri stabilimenti biellesi in riferimento al contratto del 17 Novembre.

MOTIVI DELLA DECISIONE ARBITRALE

Si premette che alla Piaggio non possono estendersi giuridicamente gli effetti dell'accordo del 17/11/1945 fra la Camera del Lavoro di Biella e la Camera dell'Industria Biellese perchè essa Piaggio non aderiva a questa ultima: è noto infatti che allo stato attuale della nostra legislazione, intanto le Camere del Lavoro e dei Datori di Lavoro possono contrarre accordi obbligatori per i lavoratori e per i datori di lavoro in quanto questi siano dalle Camere stesse rappresentati: a seguito della soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo agli accordi di natura collettiva possono applicarsi solo le norme di diritto comune

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

sul mandato, sulla rappresentanza e sulla gestione di affari.

Tuttavia poichè a questo Collegio Arbitrale è stata deferita la controversia collettiva tra la Piaggio ed i suoi impiegati è fuor di dubbio che al Collegio stesso spetti la facoltà di decidere secondo equità potendo esso sostituire con un lodo arbitrale l'accordo mancante delle parti interessate.

A tal fine in attesa dei miglioramenti, che si prevedono prossimi, delle retribuzioni a favore degli impiegati dell'industria, giudicando secondo equità si determinano gli anticipi nella misura seguente:

Cat.	1ª	- A -	L.	6.000,=
"		B	"	5.100,=
"	2ª	A	"	5.100,=
"		B		4.200,=
"	3ª	A	"	3.200,=
"		B	"	1.800,=

Appare giusto dichiarare compensate le spese dell'Arbitrato.

p.q.m.

Il Collegio Arbitrale, decidendo sulla vertenza deferitagli con compromesso 17 Novembre 1945 sottoscritto dai rappresentanti della Piaggio - Stabilimenti di Biella - e degli impiegati della stessa, delibera quanto segue:

Agli impiegati della Piaggio - stabilimenti di Biella - si riconosce il diritto agli anticipi come sopra determinati.

La Ditta dovrà pagare gli anticipi entro il 10 Dicembre 1945.

5470

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

"		B	"	5.100,=
"	2ª	A	"	5.100,=
"		B		4.200,=
"	3ª	A	"	3.200,=
"		B	"	1.800,=

5470

Appare giusto ~~cccc~~ dichiarare compensate le spese dell'Arbitrato.

p.q.m.

Il Collegio Arbitrale, decidendo sulla vertenza deferitagli con compromesso 17 Novembre 1945 sottoscritto dai rappresentanti della Piaggio - Stabilimenti di Biella - e degli impiegati della stessa, delibera quanto segue:

Agli impiegati della Piaggio - stabilimenti di Biella - si riconosce il diritto agli anticipi come sopra determinati. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxx~~

La Ditta dovrà pagare gli anticipi entro il 10 Dicembre 1945.

Dichiara compensate le spese dell'Arbitrato.

Da atto che per quanto riguarda la determinazione dell'anticipo relativamente alla Cat. 3ª B la decisione è stata presa a maggioranza di voti ~~xxxxx~~ e precisamente con il voto contrario dell'Avv. GRIFFINI .

Il presente lodo va sottoposto all'approvazione del Governo Militare Alleato.

Torino, 26 Novembre 1945.

AVV. GREGORIO MAZZARINO

AVV. GRIFFINI UMBERTO

SIG. OZZINO ERCOLE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Visto, si restituisce all'Ufficio Regionale del Lavoro
per il Piemonte con sede in Torino in data
26 novembre 1945 Restituito in fori data con il
numero 1 di posto.

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

SENTENCE OF A BOARD OF ARBITRATORS IN RESPECT OF A WAGE CONTROVERSY BETWEEN EMPLOYEES OF FIM INDUSTRIAL PLANT "PIAGGIO" IN BIELLA, PENDING GENERAL AGREEMENT FOR INDUSTRIAL EMPLOYEES.-

1. The employees of the firm "Piaggio" in Biella, whose actual wages, varying from 5.500 lire per month for 1st category A. to 2.500 lire for 3rd category B, are very low as compared to the general wage level, have asked for the application of the wage agreement concluded between the "Camera dell'Industria Biellese" and the "Camera del Lavoro" of Biella on the 17th November 1945;-

2. Objection having been made by the Management of the Firm "Piaggio" that the above mentioned agreement does not apply to the firm "Piaggio" because the latter had ceased to be member of the "Camera dell'Industria Biellese" prior to the stipulation of the agreement, the two parties have agreed to submit the dispute to a Board of Arbitrators.-

3. The sentence of the Board of Arbitrators duly appointed and approved, provides for advances to all concerned employees varying from 6.000 lire for 1st category A to 1.800. lire for 3rd category B., to be paid within the 10th of December '45, pending conclusion of a general agreement for industrial employees.-

4. R.I.L.A.O. recommends approval of above mentioned sentence.-

W. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

14.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5469

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

Biella 26

Il giorno 1° Settembre 1945, in un Ufficio della Direzione della S.A.F.I.T., presenti il Direttore dell'Azienda, Ing. Alberto Foglia.o, un Rappresentante della Camera del Lavoro di Biella, nella persona del Signor Rag. Franco Novaretti e la Commissione Interna, stipulava in perfetto accordo il seguente:

C O N T R A T T O D I L A V O R O

Art. 1°)

STIPENDIO: - Il Personale operaio dovrà essere stipendiato mensilmente, usufruendo di un anticipo alla metà del mese di £. 2.000,—(duemila).

Art. 2°)

SCATTI BIENNALI: - Sarà riconosciuta l'anzianità e l'attaccamento all'azienda a mezzo di quattro scatti biennali, con ritocco dello stipendio fino a raggiungere il massimo con otto anni di anzianità. Agli effetti degli scatti è concessa l'anzianità dalla prima assunzione, senza tener conto delle sospensioni avvenute a causa delle condizioni di emergenza in cui si è trovata la S.A.F.I.T. nel periodo di guerra.

Art. 3°)

TABELLA STIPENDI: - Lo stipendio mensile aggiornato dalla nuova indennità di carovita e degli scatti biennali, è raffigurato nella nuova tabella n.° 1 che qui si allega.

Art. 4°)

ARRETRATI: E' stabilita una cifra antecedente al 1° Maggio, senza diritto di trattenuta, e a tacitazione di ogni arretrato in £. 2.500,— (duemilacinquecento), per la prima e seconda categoria; £. duemila, per la terza categoria; £. 1.800,— (milleottocento) per la quarta categoria. Gli arretrati dal 1° Maggio 1945 al 24 Giugno compreso si possono calcolare dall'unita tabella n.° 2 e lo stipendio effettivamente incassato.

5468

ART. 5°)

INDENNITA' VIVERI: Col nuovo Contratto vengono a cessare le £. 500,-- (cinquecento) mensili di indennità viveri nonchè le £. 100,—(cento) mensili per ogni famigliare a carico.

ART. 6°)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

l'azienda a mezzo di quattro scatti biennali, con rivalsa sullo stipendio fino a raggiungere il massimo con otto anni di anzianità.
Agli effetti degli scatti è concessa l'anzianità dalla prima assunzione, senza tener conto delle sospensioni avvenute a causa delle condizioni di emergenza in cui si è trovata la S.A.F.A.R.T. nel periodo di guerra.

Art. 3°)

TABELLA STIPENDI: - Lo stipendio mensile aggiornato della nuova indennità di carovita e degli scatti biennali, è raffigurato nella nuova tabella n.° 1 che qui si allega.

Art. 4°)

ARRETRATI: E' stabilita una cifra antecedente al 1° Maggio, senza diritto di trattenuta, e a tacitazione di ogni arretrato in £. 2.500,— (duemilacinquecento), per la prima e seconda categoria; £. duemila, per la terza categoria; £. 1.800,— (milleottocento) per la quarta categoria. Gli arretrati dal 1° Maggio 1945 al 24 Giugno compreso si possono calcolare dall'unita tabella n.° 2 e lo stipendio effettivamente incassato.

5488

ART. 5°)

INDENNITA' VIVERI: Col nuovo Contratto vengono a cessare le £. 500,— (cinquecento) mensili di indennità viveri nonchè le £. 100,—(cento) mensili per ogni familiare a carico.

ART. 6°)

LAVORO STRAORDINARIO:- Il lavoro straordinario verrà così retribuito:
per il lavoro oltre le ore 8 giorn.re, il 25% -
" " " notturno..... " 35% - della paga globale
" " " festivo..... " 50%

S'intende lavoro festivo per il personale viaggiante il lavoro eseguito in giorno di riposo di turno.

Art. 8°)

FERIE: Le ferie saranno calcolate in anni compiuti di servizio ininterrotto e precisamente:

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Giornate 10 (dieci) all'anno per i primi cinque anni;
Giornate 15 (quindici) oltre i cinque e fino al decimo anno compiuto;
Giornate 20 (venti) oltre i dieci. Le ferie saranno pagate con paga globale.

Art. 8°)

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO: - L'indennità di licenziamento viene fissata in 10 giornate all'anno di paga globale o secondo le modalità di legge più favorevoli.

Art. 9°)

VESTIARIO: - L'azienda fornirà gratuitamente la stoffa e la fodera per le divise, restando a carico dell'agente l'importo della confezione. Le divise dovranno essere fatte uniformemente come da prescrizioni. Le giubbe di pelle e gli stivali saranno forniti dall'azienda con la riduzione del 50%. Per il personale di officina saranno fornite le tute gratuitamente. Durata delle divise: anni uno - durata degli stivali: anni due - durata della giubba di pelle: anni quattro - durata delle tute: mesi sei.

Art. 10°)

TRASFERTE: - Le trasferte saranno pagate con mezza giornata di paga globale: quelle superiori alle quattro ore ed inferiori alle 8; con la giornata di paga globale per le trasferte superiori alle otto ore; con mezza giornata di paga globale per il pernottamento fuori residenza. E' concessa mezza giornata di paga globale agli autisti che a causa di corse ridotte sono costretti a consumare un pasto fuori residenza.

Art. 11°)

SOSTITUZIONI:- Le sostituzioni agli autisti per le ferie e per i riposi verranno effettuate e riprese in residenza.

Art. 12°)

DATA CONTRATTO:- Il presente accordo ha applicazione immediata con retroattività a tutti gli effetti dal 25 Giugno 1945.

IL DIRETTORE
F.to: A. Fogliano

LA COMMISSIONE INTERNA
F.to: Raffaele Nicola

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ziere. Le divise dovranno essere fatte uniformemente come da prescrizioni. Le giubbe di pelle e gli stivali saranno forniti dall'azienda con la riduzione del 50%. Per il personale di officina saranno fornite le tute gratuitamente. Durata delle divise: anni uno - durata degli stivali: anni due - durata della giubba di pelle: anni quattro - durata delle tute: mesi sei.

Art. 10°)

TRASFERTE: - Le trasferte saranno pagate con mezza giornata di paga globale; quelle superiori alle quattro ore ed inferiori alle 8; con la giornata di paga globale per le trasferte superiori alle otto ore; con mezza giornata di paga globale per il pernottamento fuori residenza. E' concessa mezza giornata di paga globale agli autisti che a causa di corse ridotte sono costretti a consumare un pasto fuori residenza.

Art. 11°)

SOSTITUZIONI:- Le sostituzioni agli autisti per le ferie e per i riposi verranno effettuate e riprese in residenza.

Art. 12°)

DATA CONTRATTO:- Il presente accordo ha applicazione immediata con retroattività a tutti gli effetti dal 25 Giugno 1945.

IL DIRETTORE
F.to: A. Fogliano

LA COMMISSIONE INTERNA
F.to: Maffeo Nicola
" Bioglio Firmino
" Simone Migliotti

UNIONE COMMERCIALI. DI BIELLA
F.to: P. Novaretti

Visto per la Direzione del Lavoro di BIELLA

V°

Confidential 2.0, 12065 Section 1-102/NNC No. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABELLA STIPENDI MENSILI OMNICOMPRENSIVI DELLE INDENNITA' DI CAROVITA E DI CONTINGENZA DAI 25/6/1945 NEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO DALLA CONFEDERAZIONE LAVORATORI DIRETTORI DELL'E.A.F.E.S.T.

CATEGORIE	QUALIFICHE	Minimo Paga	1° scatto	2° scatto	3° scatto
1ª Cat.ria	Capi riparto, cotieristi, meccanici spec.ti	6000	6160	6320	6480
2ª Cat.ria	Autisti I^ Classe, meccanici qual.ti	5700	5850	6000	6150
3ª Cat.ria	Autisti 2^ Classe, meccanici non qual.ti, fattorini	5400	5540	5680	5820
4ª Cat.ria	Manovali, uomini di fatica, aiutanti officina superati 18 anni	5000	5130	5260	5390
5ª Cat.ria	aiutanti di officina, inferiori 18 anni	3300	"	"	"

N.B. La presente tabella si intende per 25 giornate di cui sono lavorative.

L'indennità di contingenza è stata conteggiata per capofamiglia (lire 120). Si non [illegible] deducono dai detti minimi la somma di lire 500.

Dovrà inoltre essere corrisposta la somma di lire 15 al giorno per ogni figlio a carico persona fino al massimo di tre figli (lire 45 giornaliere).

Milano, [illegible] 1945

Il Direttore Centro Lavoro di Milano
F.to: Mazzarotti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COMPRENSIVI DELLE INDENNITA' DI CAROVITA' E DI CONTINGENZA IN VIGORE
CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO DALLE CONFEDERAZIONI INTERESSATE ED IL SINDACA
E.

C H E	Minimo Paga	I° scatto	2° scatto	3° scatto	4° scatto
motoristi, ti	6000	6160	6320	6480	6640
ista, mec	5700	5850	6000	6150	6300
ista, mec l.ti, fat_	5400	5540	5680	5820	5960
ni di tal_ ttidiana su-	5000	5130	5260	5390	5520
ttidiana, in-	3800	s e n z a		s c a t t i	

nte per 25 giornate di otto ore lavorative.

ta contaggiata per capifamiglia (lire 120). Al non capi si dovrà di corres-
la somma di lire 500.

la somma di lire 10 al giorno per ogni figlio a carico oltre la prima
gli (lire [illegible] giornaliere).

timbro CAMERA LAVORO DI PISTOIA
F.to: Nencetti

Visto

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABELLA PER IL CONTEGGIO DEGLI ARRETRATI
DAL 1°.5.1945 AL 25.6.1945 -

CATEGORIA	QUALIFICHE	IMPORTO DI PAGA CHE SI AVRA
1^ Categoria	Capi-Mastri, Notabili, Maestri Specializzati	5.000,— (cinquemila
2^ Categoria	Artefici di 1^ Classe, Meccanici qualificati	4.700,—(quattromila
3^ Categoria	Artefici di 2^ Classe, Meccanici non qualificati, Fattorini	4.400,—(quattromila
4^ Categoria	Manovali, Fuochisti, Aiutanti d'officina, (sup.ri ai 18 anni)	4.000,—(quattromila

N.B.: Nella presente tabella non è contemplata l'indennità rivalsa di lire 500,— per ogni famigliare a carico.

Il Sindaco

V°

Il Prefetto

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

N. 2)

...MILA PER IL CONTEGGIO DEGLI ARRETRATI
...AL 1°.5.1945 al 25.6.1945 -

...LIFICHE	MINIMO DI PAGA CHE SI AVRANNO DIRITTO PERCEPIRE
...ngue, Notturni, ...ci speciali	5.000,-- (cinquemila)
...i di I^ Classe, ...ci qualificati	4.700,--(quattromilasettecento)
...i di 2^ Classe, ...ai non quali- ..., Fattorini	4.400,--(quattromilaquattrocento)
...li, Fochini, ...ti d'Officina, ...ti di 18 anni)	4.000,--(quattromila)

...lla non è contemplata l'indennità vivaci di lire 500,-- mensili e le lire 100,-- ...caniche.

Visto

Catania, 21 Luglio 1945

Il Direttore Capo
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro
(Dott. Giuseppe Vella)

Il Direttore della Sez. di Biella
f.to: Novarese

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785071

APPENDICE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO IN VIGORE ALLA S.A.P.E.T. DAL 25° Giugno 1945.

I Controllori vengono assegnati alla 2ª Categoria ed è a loro concessa la quota fissa di lire 1.000,— (mille) mensili quale rimborso spese sostenute per pasti e pernottamenti fuori Sede

Il Direttore.
(A. Fogliano).

Timbro: CAMERA LAV. DI BIELLA
F.to: Novaretti - Caino.

IL DIRETTORE

5454

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785071

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYEES AND EMPLOYERS OF THE FIRM "SAFET" OF BIELLA (VERCELLI PROVINCE) (N° 248)

1. This agreement, which is effective from the 26 June 1945, concedes increases bringing the monthly "take home wages" to 6.000 lire for 1st category employees and to 3800 lire for 5th category employees.

2. The agreement provides also for general labour regulations which are in line with the general labour situation.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement?

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5463

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd:
Regional Commissioner

td/

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DELLA
S.A.F.E.T. - Biella -

Stipulato : 1 settembre 1945.
Decorrenza : 26 giugno 1945.

Gli stipendi , compresa l'indennità di contingenza oscillano da £. 6.000 per la I^ categoria a £. 3.800 per la 5^.

Sono previsti scatti biennali e altri istituti che non presentano alcuna particolarità.

Torino, Novembre 1945.

5462

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Biella 25

Commercio

addì 25 settembre 1945 in un locale dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO e PER. BIELLA, presente un rappresentante dell'Ufficio stesso Rag. FIORENTINI, si sono riuniti, il Rag. CASELLI rappresentante l'Associazione Commercianti del Biellese, assistito dai rappresentanti dei Datori di Lavoro, il Rag. Navaretti e sig. Perrone per la Camera del Lavoro di Biella, assistiti dai rappresentanti i dipendenti delle Aziende Commerciali del Biellese.

N. 5461

Dopo sommaria ed amichevole discussione, si è convenuto quanto allegato a parte.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
Registrato il 25. 9. 1945
sul registro cronologico al N. 41

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

addì 25 settembre 1945 in un locale dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VER. BIELLA, presente un rappresentante dell'Ufficio stesso Rag. PALMIERINA, si sono riuniti, il Rag. CARELLI rappresentante l'Associazione Commercianti del Biellese, assistito dai rappresentanti dei Datori di Lavoro, il Rag. Novaretti e sig. Ferrero per la Camera del Lavoro di Biella, assistiti dai rappresentanti i dipendenti delle Aziende Commerciali del Biellese.

n° 5461

Dopo sommaria ed ampiovole discussione, si è convenuto quanto allegato a parte.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 25. 9. 1945

sul registro cronologico al N 41

Fag. 6

Posizione di archivio M / X / P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ACCORDO PER GLI IMPIEGTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI BIELLESI

Gli impiegati delle aziende commerciali biellesi, vengono divisi nelle seguenti categorie ed agli stessi dovranno essere corrisposti i seguenti stipendi : (al lordo delle ritenute di legge) non inferiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle ;

CATEGORIA 1^ = PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE, gerenti e gestori di negozio .. . . . . L. 4.400 mens.

CATEGORIA 2^ = Capi ufficio, capi reparto, cassieri principali, interpreti, corrispobdenti in più lingue, inpiegati con mansioni di concetto e responsabilità tecnica o amministrativa, vetrinisti....L.3.600 men

CATEGORIA 3^ = Contabili d'ordine, cassieri, stenodattilografi, fatturisti impiegati addetti alla cassa e controllo vendite, commessi viaggiatori, commessi, campionisti,misuratori e tagliatori di pezze, magazzinieri e spedizionieri.. . . . . L. 3.000 mens.

CATEGORIA 4^ = Aiuto commessi, aiuto contabili, aiuto campionista, aiuto magazziniere, impiegati d'ordine senza mansioni specifiche , dattilografi .. . . . . L. 2.300 mens.

Agli impiegati apprendisti sotto i I8 anni verrà corrposto :

dai I6 ai I8 anni il 20% in meno sui minimi di stipendio
dai I4 ai I6 anni il 30% in meno sui minimi di stipendio

Agli apprendisti dai I8 ai 21 anni il 20% in meno sui minimi di stipendio per un massimo di mesi sei di apprendistato.

Nuove assunzioni di apprendisti potranno di volta in volta venire concordati provvisori stipendi d'accordo con la Camera del Lavoro .

DONNE : verranno corrisposte L. 300 in meno a tutte le categorie esclusa la prima e la seconda .

I suddetti minimi si intendono garantiti per 43 ore settimanali e ad essi si chiede ne siano applicate le seguenti indennità di contingenza valevoli per tutto il territorio sotto la giurisdizione della Camera del Lavoro di Biella .

Uomini e donne capi famiglia	L.	3.000 mens
Uomini e donne non capi famiglia	"	2.500 "
" " " " " dai I8 ai 20 anni	"	2.250. "
" " " inferiori ai I8 anni	"	2.000

5460

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CATEGORIA 3ª = Contabili d'ordine, cassieri, [illegible] ristì impiegati addetti alla cassa e controllo vendite, commessi viaggiatori, commessi, campionisti, misuratori e tagliatori di pezze, magazzinieri e spedizionieri.. . . . . L. 3.000 mens.

CATEGORIA 4ª = Aiuto commessi, aiuto contabili, aiuto campionista, aiuto magazziniere, impiegati d'ordine senza mansioni specifiche , dattilografi .. . . . . L. 2.500 mens.

Agli impiegati apprendisti sotto i I8 anni verrà corrposto : 5460

dai I6 ai I8 anni il 20% in meno sui minimi di stipendio
dai I4 ai I6 anni il 30% in meno sui minimi di stipendio

Agli apprendisti dai I8 ai 21 anni il 20% in meno sui minimi di stipendio per un massimo di mesi sei di apprendistato.

Nuove assunzioni di apprendisti potranno di volta in volta venire concordati provvisori stipendi d'accordo con la Camera del Lavoro .

DONNE : verranno corrisposte L. 300 in meno a tutte le categorie esclusa la prima e la seconda .

I suddetti minimi si intendono garantiti per 48 ore settimanali e ad essi si chiede ne siano applicate le seguenti indennità di contingenza valevoli per tutto il territorio sotto la giurisdizione della Camera del Lavoro di Biella .

Uomini e donne capi famiglia	L.	3.000 mens
Uomini e donne non capi famiglia	"	2.500 "
" " " " " dai I8 ai 20 anni	"	2.250. "
" " " inferiori ai I8 anni	"	2.000

A uomini e donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 375 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e limitate alle prime tre persone a carico oltre la prima.

MAGGIORAZIONI = Per lavoro oltre le 48 ore settimanali aumento del 20% Per lavoro festivo e notturno aumento del 50% sullo stipendio globale (minimo di stipendio più contingenza .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79503

Eventuali nuove contingenze stabilite da un accordo nazionale o regionale entreranno in vigore anche per il Biellese .

Per il personale retribuito in parte a provvigione o interessenza queste saranno mantenute intatte oltre lo stipendio minimo globale .

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo entra in vigore il I° ottobre 1945 per quanto riguarda il minimo di stipendio ed il primo luglio 1945 per quanto riguarda l'indennità di contingenza .

Il presente accordo ha durata indeterminata ; eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno giorni 30 .

P. CAMERA LAVORO E COMM.NI INTERNE: P. ASSOC.NE COMMERC.TI E DATORI DI LAVORO:

5459

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

Il presente accordo ha durata indeterminata ; eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno giorni 30 .

P. CAMERA LAVORO E COMM.NI INTERNE:

P. ASSOC.NE COMMERC.LI E DATORI DI LAVORO:

5459

Federazione C.G.I.L. Section 1-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI

Gli operai vengono suddivisi nelle categorie sottosegnate ed agli stessi dovranno essere corrisposti salari lordi non inferiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle rapportati alla giornata di otto ore e settimana di 48 ore.

OPERAI COMUNI = Usceri, custodi, fattorini, portieri, guardia notturna facchini, imballatori, personale di fatica in genere
UOMINI L. 84,== giornaliere DONNE = L. 74 Giornaliere
OPERAI SPECIALIZZATI = Autisti, Conducenti motofurgo, cini, prelevatori operai con mansioni o lavoro equivalente;
UOMINI L. 95 Giornaliere = DONNE = L. 90 Giornaliere
CARETTIERI = L. 90 Giornaliere.

Ai ragazzi e apprendisti inferiori ai I8 anni dovranno venire corrisposti:

Dai I6 ai I8 anni il 20 % in meno } dei rispettivi minimi
" I4 ai I6 " " 30 % " " } di categoria

Agli apprendisti superiori ai I8 anni, il 20 % in meno sul salario minimo per un massimo di Sei mesi di apprendistato. Per nuove assunzioni di ragazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire accordati provvisori salari, d'accordo colla Camera del lavoro.

Ai suddetti minimi si chiede l'aggiunta delle seguenti indennità di contingenza in vigore nel territorio sotto la giurisdizione della Camera del lavoro di Biella.

Uomini e donne capi famiglia	L. I20 giornaliere
" " " non capi famiglia	" I00
" " " " " dai I8 ai 20 anni	" 90
" " " inferiori ai I8 anni	" 80

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. I5 giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime 3 persone a carico oltre la prima.

MAGGIORAZIONI = per lavoro straordinario da calcolare sulla base salario globale (minimo più contingenza)
per lavoro oltre le 48 ore settimanali aumento del 20 %
" " festivo o notturno " " 30 %

ASSENZE = Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

Nel caso che l'azienda sia inattiva per ragioni non dipendenti dalla

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Dai 16 ai 18 anni il 20 % in meno
" 14 ai 16 " " 30 % " " } dei rispettivi minimi di categoria

Agli apprendisti superiori ai 18 anni, il 20 % in meno sul salario minimo per un massimo di 6ei mesi di apprendistato. Per nuove assunzioni di ragazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire accordati provvisori salari, d'accordo colla Camera del lavoro.

Ai suddetti minimi si chiede l'aggiunta delle seguenti indennità di contingenza in vigore nel territorio sotto la giurisdizione della Camera del lavoro di Biella.

Uomini e donne capi famiglia	L. 120 giornaliere
" " " non capi famiglia	" 100
" " " " dai 18 ai 20 anni	" 90 "
" " " inferiori ai 18 anni	" 80 "

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime 3 persone a carico oltre la prima.

MAGGIORAZIONI = per lavoro straordinario da calcolare sulla base salario globale (minimo più contingenza)

per lavoro oltre le 48 ore settimanali	aumento del 20 %
" " festivo o notturno	" " 30 %

ASSENZE = Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

Nel caso che l'azienda sia inattiva per ragioni non dipendenti dagli operai, verrà corrisposta la settimana integrale.

LICENZIAMENTO = Il preavviso di licenziamento viene fissato in giorni 15 e liquidato con una indennità pari ad una settimana lavorativa per ogni anno di servizio. Tale indennità verrà calcolata sulla paga globale.

MALATTIA E INFORTUNIO = Oltre quanto corrisposto degli istituti interessati, le Ditte corrisponderanno L. 50 giornaliere per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Malattie (carenza giorni 3)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Agli operai che si dimettono spetta l'indennità, come se gli stessi fossero licenziati dal datore di lavoro.

Eventuali nuove contingenze stabilite da un accordo Nazionale o Regionale entreranno in vigore anche per il Biellese.

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo, e non in contrasto con il medesimo restano in vigore.

Il presente contratto entra in vigore il I° Ottobre per quanto riguarda la paga giornaliera, per i mesi di Luglio , Agosto, Settembre, paga base 6 Luglio(rappresentata da, Minimo,più indennità presenza)più contingenza a data I° luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto

p. CAMERA LAVORO E COM.NI INTERNE:

p. ASSOC.NE COMMER.TI E DATORI DI LAVORO:

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 5 1 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES (IMPIEGATI) WITH COMMERCIAL FIRMS IN THE BIELLA DISTRICT OF VERCELLI PROVINCE (N 230)

1. This agreement, which is effective from the 1st of Oct. 45, concedes monthly basic wages varying from 4.400 lire for 1st category employees to 2.500 lire for 4th category employees.

2. Adequate rates are provided for apprentices.

3. The agreement fixes also a monthly contingency indemnity varying from 3000 lire for heads of family to 2000 lire for juveniles.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

B. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5456

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE IMPIEGATI AZIENDE COMMERCIALI DEL BIELLESE
= BIELLA =

STIPULATO : 25.9.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

****

Stipendio mensile massimo £. 4.400 per gli appartenenti alla 1ª categoria; per la 4ª categoria £. 2.500.

Agli apprendisti a seconda dell'età decurtazioni sui minimi di stipendio di determinate percentuali.

L'indennità di contingenza non supera quella di Milano.

I minimi sono inferiori a quelli fissati nell'accordo di Vercelli in corso di approvazione.

5455

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Stipendio mensile minimo L. [illegible] per i [illegible] nenti alla 1ª categoria; per la 4ª categoria L. 2.500.

Agli apprendisti a seconda dell'età decurtazioni sui minimi di stipendio di determinate percentuali.

L'indennità di contingenza non supera quella di Milano.

I minimi sono inferiori a quelli fissati nell'accordo di Vercelli in corso di approvazione.

5455

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

84

Biella

Tailoring

Addì 29 Ottobre 1945 in una Sala della Camera del Lavoro di Biella presenti il rappresentante degli Artigiani di Biella nella persona del Sig. ROLANDO UMBERTO assistito dai Datori di Lavoro della Categoria Sarti ed Affini sigg. FORNARO MARIO, BANDINELLO GINO, AJOLFI NESTORE, SILVA ATTILIO, e la Segreteria della Camera del Lavoro di Biella rappresentata dal sig. EDWARDO VITTORE in merito all'adeguamento dei salari degli operai dell'Industria sarti ed affini Biellese, sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano si conviene quanto allegato al presente .

5454

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 16.11.1945

al registro cronologico al N. 79

Pag. 11

Posizione di archivio III / 13 / P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Addì 29 Ottobre 1945 in una Sala della Camera del Lavoro di Biella presenti il rappresentante degli Artigiani di Biella nella persona del Sig. BOLANEO UMBERTO assistito dai Datori di Lavoro della Categoria Sarti ed Affini sigg. FORNARO MARIO, BANDINELLO GINO, AJOLFI VITTORIO, SILVA ATTILIO, e la Segreteria della Camera del Lavoro di Biella rappresentata dal sig. BONARDO ETTORE in merito all'adeguamento dei salari degli operai dell'Industria sarti ed affini Biellese, sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano si convviene quanto allegato al presente .

5454

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 16.11.1945

sul registro cronologico al N. 79

Pag. 11

Posizione di archivio III / 13 / P

IL DIRETTORE

Reduced U.S. 1965 Section 3-402/NARS NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DELLE SARTORIE E ATTINI DI BIELLA E CIRCONDARIO

PAGHE : Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate, rapportate alla giornata base di otto ore di lavoro ed alla settimana di 40 :

ADDETTI AL LABORATORIO :

I° categoria uomini ..... L.I80.=
I° categoria donne (s'intende le lavoranti che fanno giacche complete) ..... L.I50.=
2° categoria donne ..... L.I20.=

Apprendisti e apprendistato :

Per il I° anno di apprendistato (dai I4 ai I5 anni).. L. 20.= giornaliere.
Dopo il I° anno di apprendistato la paga subirà degli aumenti a base di scatti semestrali nella seguente misura :

per il primo scatto L.30.= più L.20 base = L. 50.= giornaliere lorde
per il secondo scatto L.30.= più L.50 base = L. 80.= giornaliere lorde
per il terzo scatto L.45.= più L.80 base = L.I25.= giornaliere lorde
per il quarto scatto L.45.= più L.I25 base=L. I70.= giornaliere lorde

L'apprendista dopo il terzo anno di lavoro continuativo ha diritto del salario della seconda categoria.

Lavoranti a domicilio :

per ogni paia di calzoni I° cat. ..... L. 302.=
per ogni gilet ..... L. 220.=
per ogni paia di calzoni 2° cat. ..... L. 250.=
per ogni paia di calzoni 3° cat. ..... L. 200.=

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario e indennità di contingenza), con diritto di rivalsa del 50% sulla Cassa Integrazione.

INDENNITA' DI CONTINGENZA :

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :

a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori ..... L. I20.= giornaliere

agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno [illegible] di L. I5.= raggualiabili ad ora per

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per il primo scatto L.30.= più L.20 base = L. 50.= giornaliere lorde
per il secondo scatto L.30.= più L.50 base = L. 80.= giornaliere lorde
per il terzo scatto L.45.= più L.80 base = L.125.= giornaliere lorde
per il quarto scatto L.45.= più L.125 base=L. 170.= giornaliere lorde

L'apprendista dopo il terzo anno di lavoro continuativo ha diritto del salario della seconda categoria.

Lavoranti a domicilio :

per ogni paia di calzoni I° cat. ..... L. 302.=
per ogni gilet ..... L. 220.=
per ogni paia di calzoni 2° cat. ..... L. 250.=
per ogni paia di calzoni 3° cat. ..... L. 200.=

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispon = dere il 75% della paga globale (salario e indennità di contingenza), con diritto di rivalsa del 50% sulla Cassa Integrazione.

INDENNITA' DI CONTINGENZA :

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :

a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori .....L. 120.= giornaliere

agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.= ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 .....L. 100.= giornaliere
c) uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni L. 90.= giornaliere
d) uomini e donne inferiori ai 18 anni .....L. 80.= giornaliere

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MAGGIORAZIONI :

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga base :

per il lavoro da 40 a 48 ore	10 %
per il lavoro oltre 48 ore	20 %
per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati	25 %
per il lavoro notturno continuativo	35 %
per il lavoro festivo	50 %

INFORTUNIO :

Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati, la Ditta corrisponderà una indennità di L.30.= (cinquanta) giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia. Carenza giorni tre.

MALATTIA :

All'operaio verrà corrisposta la sola indennità spettantegli dalla Cassa Mutua Malattia.

GRAVIDANZA E PUERPERIO :

Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L.30.= (cinquanta) giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a due mesi dopo. (totale mesi tre).

ASSENZE :

Tutte le assenze ingiustificate o permessi concessi non verranno pagati.

INDENNITA' VIVERI :

Le 500 lire mensili per indennità viveri si dovranno corrispondere fino a tutto luglio 1945.
Facendo obbligo alle Ditte che non avessero corrisposto quanto sopra, di erogarlo entro il 10. II. 1945.

FERIE :

Alla corresponsione delle ferie annuali si userà il trattamento operai industrie.
Per le lavoranti a domicilio le ferie saranno corrisposte in base alla percentuale del % sul guadagno annuale.

PREMIO DI LIBERAZIONE :

Dovrà essere corrisposto indistintamente a tutti gli operai.

ARRETRATI :

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

sino di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia. Carenza giorni tre.

MALATTIA :

All'operaio verrà corrisposta la sola indennità spettantegli dalla Cassa Mutua Malattia.

GRAVIDANZA E PUERPERIO :

Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L.50.= (cinquanta) giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a due mesi dopo. (totale mesi tre).

ASSENZE :

Tutte le assenze ingiustificate o permessi concessi non verranno pagati.

INDENNITA' VIVERI :

Le 500 lire mensili per indennità viveri si dovranno corrispondere fino a tutto luglio 1945.
Facendo obbligo alle Ditte che non avessero corrisposto quanto sopra, di erogarlo entro il 10. 11. 1945.

FERIE :

Alla corresponsione delle ferie annuali si userà il trattamento operai industria.
Per le lavoranti a domicilio le ferie saranno corrisposte in base alla percentuale del 3% sul guadagno annuale.

PREMIO DI LIBERAZIONE :

Dovrà essere corrisposto indistintamente a tutti gli operai.

ARRETRATI :

Per il periodo che va dal 25 Giugno al 31 Agosto 1945 le paghe dovranno essere rapportate alla giornata base di :

L. 184.= per gli uomini.
L. 160.= per le donne di 1° cat.
L. 174.= per le donne di 2° cat.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richie = sta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno I5 giorni o verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Il presente accordo entra in vigore il I° Settembre I945.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 29 Ottobre I945.

P. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA

P. LA CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

IL DIRETTORE

5451

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TAILORING TRADE IN THE BIELLA DISTRICT OF VERCELLI PROVINCE. (No. 228).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 45, concedes increases bringing the daily basic rates up to 180 lire and 150 lire for 1st category male and female workers respectively and to 50 lire for apprentices between 14 and 15 years of age.-

2. The agreement provides also for a contingency indemnity from 80 to 100 lire per day.-

3. Adequate piece-work rates are provided for domicile workers.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

10.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

5450

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/ma.

228

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA SARTORIE E AFFINI
DEL CIRCONDARIO DI BIELLA = VERCELLI =

STIPULATO : 29.10.1945
DECORRENZA : 1. 9.1945

&&&&&&&&&

La paga giornaliera per 8 ore di lavoro per la 1^ categoria uomini è di £. 180 e quella per le donne di £ire 150. Per gli apprendisti sono contemplati diversi scatti semestrali.

E' inoltre determinata la paga per le lavorazioni eseguite a domicilio.

E' altresì stabilita l'indennità di contingenza in misura non superiore a quella di Milano.

Torino, novembre 1945

- - 5419

Prolonged E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPULATO : 29.10.1945
DECORRENZA : 1. 9.1945

&&&&&&&&&&

La paga giornaliera per 8 ore di lavoro per la 1^ categoria uomini è di £. 180 e quella per le donne di £ire 150. Per gli apprendisti sono contemplati diversi scatti semestrali.

E' inoltre determinata la paga per le lavorazioni eseguite a domicilio.

E' altresì stabilita l'indennità di contingenza in misura non superiore a quella di Milano.

Torino, novembre 1945

- - 5419

&&&&&

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella 22

Textiles

Addì 18 Settembre 1945, in un locale della Camera del Lavoro di Biella, si sono riuniti il Sig. OLIVIERI per l'Associazione Materie Prime Tessili del Biellese, assistito dai Rappresentanti associati, il Sig.r PERRONE per la Camera del Lavoro di Biella, assistito dai Rappresentanti degli operai dipendenti da Magazzini Materie Prime Tessili.

Dopo amichevole conversazione si conviene quanto allegato a parte.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
Registrato il 16. 11. 1945
al Registro cronologico al N. 87
Pag. 11
Posizione di archivio III/1/P
IL DIRETTORE

16-11-5418

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Addì 16 Novembre [illegible]

del Lavoro di Biella, si sono riuniti il [illegible] OLIVIERI per l'Assoc. Materie Prime Tessili del Biellese, assistito dai Rappresentanti associati, il Sig.r PERRONE per la Camera del Lavoro di Biella, assistito dai Rappresentanti degli operai dipendenti da Magazzini Materie Prime Tessili.

Dopo amichevole conversazione si conviene quanto allegato a parte.

N. 5418

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 16. 11. 1946

al registro cronologico al N. 87

Pag. 11

Posizione di archivio III/9/P

IL DIRETTORE

p. [illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI MATERIE PRIME TESSILI

Addì, 18 Settembre 1945, in un locale della Camera del Lavoro di Biella, assistiti da un Rappresentante della Camera stessa ed un Rappresentante dell'Associazione Materie Prime Tessili, tra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti dei datori di lavoro del Biellese, si è discusso e stipulato il seguente accordo:

agli operai vengono fissati i seguenti minimi giornalieri rapportati alla giornata di otto ore e settimana di 40 ore:

operai comuni.....£/ 84,— operaie comuni.....£/ 74,—
" specializzati.....£. 90,— " spec.te/.....£. 80,—

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario base + indennità di contingenza).

FANNO PARTE DEGLI OPERAI COMUNI:

Custodi, Facchini, Cocchieri, Guardie di notte, personale di fatica in genere.

FANNO PARTE DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI:

Autisti, Prelevatori, e Classificatori, Operai con mansioni equivalenti.

FANNO PARTE DELLE OPERAIE COMUNI:

Cernitrici, Imballatrici, Portinaie, Personale di fatica in genere.

FANNO PARTE DELLE OPERAIE SPECIALIZZATE:

Prelevatrici, Classificatrici, Pesatrici, Operaie con mansioni equivalenti.

5447

INDENNITA' DI CONTINGENZA:

a) - uomini e donne capi famiglia con una persona a carico £. 120,— giorn.re)

agli uomini ed alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 15,— giorn.re)

ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) - uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 £. 100 giorn.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FANNO PARTE DEGLI OPERAI COMUNI:

Custodi, Facchini, Cocchieri, Guardie di notte, personale di fatica in genere.

FANNO PARTE DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI:

Autisti, Prelevatori, e Classificatori, Operai con mansioni equivalenti.

FANNO PARTE DELLE OPERAIE COMUNI:

Cernitrici, Imballatrici, Portinaie, Personale di fatica in genere.

FANNO PARTE DELLE OPERAIE SPECIALIZZATE:

Prelevatrici, Classificatrici, Pesatrici, Operaie con mansioni equivalenti.

INDENNITA' DI CONTINGENZA:

a) - uomini e donne capi famiglia con una persona a carico £. 120,— giorn.re)
agli uomini ed alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £. 15,— giorn.re)
raggugliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) - uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 £. 100 giorn.

c) - uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni £. 90 "

d) - uomini e donne inferiori ai 18 anni £. 80 "

MAGGIORAZIONI:

Per il lavoro dalle 40 alle 48 ore il		10%
" " "	oltre le 48 ore	20%
" " "	notturno	35%
" " "	festivo	50%

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPRENDISTI :

Per gli apprendisti di ambo i sessi:
Fino ad un anno di apprendistato e sino ai I6 anni 80%
Dai I6 ai I8 anni.....90%
Oltre i I8 anni e per un massimo di sei mesi.....95%
Qualora ai giovani, prescindendo dall'età, compiano un lavoro pari agli adulti, ai medesimi spetta la paga integrale della categoria di appartenenza.

MALATTIA E INFORTUNIO:

Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati, la ditta corrisponderà una indennità di £. 50,-- (cinquanta) giorn.re per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Malattia (carenza giorni tre).

GRAVIDANZA E PUERPERIO:

Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a £. 50,-- gg.re per un periodo che andrà da un mese prima del parto a 5 mesi dopo (totale mesi sei).

ALLATTAMENTO:

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento; per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio; durata massima: due mesi dopo il parto.

ASSENZE:

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

INDENNITA' VIVERI:

Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione di £. 500,-- che viene a cessare col I° Agosto 1945.
Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno quindici giorni, e verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede Regionale o Nazionale. Il presente accordo entra in vigore il 25 Giugno 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

5446

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

GRAVIDANZA E PUERPERIO:

Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a £. 50,— gg.re per un periodo che andrà da un mese prima del parto a 5 mesi dopo (totale mesi sei).

ALLATTAMENTO:

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento; per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio; durata massima: due mesi dopo il parto.

ASSENZE:

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

5416

INDENNITA' VIVERI:

Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione di £. 500,— che viene a cessare col I° Agosto 1945.
Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno quindici giorni, e verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede Regionale o Nazionale. Il presente accordo entra in vigore il 25 Giugno 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE MATERNE P. TUBERCOLI
F.to: Giovanni Oliviero

p. I LAVORATORI
F.to: Giorgio Crida (?)
" Iarda Giuseppina

p. I DATORI DI LAVORO
firme illegibili

IL DIRETTORE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to: Perrone

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING TEXTILE RAW MATERIALS IN BIELLA - VERCELLI PROVINCE (N° 231)

1. This agreement, which is effective from the 25 of June 45, fixes new daily (8hrs.) pay rates varying from 90 lire for skilled male workers to 80 lire for unskilled female workers.

2. The agreement provides also for a contingency indemnity of 120 lire for both males and females. In the case of males this contingency indemnity is in line with the Milan Agreement, whilst in the case of females it would exceed the level of 110 lire fixed by the latter for females.

3. R.I.J.A.O. is in favour of approval of the agreement, provided the contingency indemnity for women does not exceed the level of 110 lire fixed by the Milan Agreement.

12/12/1945

E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5445

Eugene R. Mc Nee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE MATERIE
PRIME TESSILI - BIELLA - VERCELLI -

STIPULATO : 18.9.1945
DECORRENZA : 25.6.1945

Salario giornaliero per 8 ore di lavoro, operai comuni £.84 operai specializzati £.90.

Indennità di contingenza, per gli uomini, pari a quella di Milano; per le donne superiore a quelle di Milano essendo le stesse parificate agli uomini.

Torino, novembre 1945

3414

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella
Printing

ADDI' 15 SETTEMBRE 1945 IN UNA SALA DEL MUNICIPIO DI BIELLA, PRESENTI I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO DELL'INDUSTRIA GRAFICA DELLA ZONA SIGNORI MOSCA GIOVANNI ED ALTRI, E LA SEGRETERIA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA RAPPRESENTATA DAL SIG. FORNONE LEONARDO ASSISTITO DAI SIGNORI: FERRAROTTI LUIGI, CERIA ROMEO, INFUSIO AGOSTINO, COLLONELLO ISIDORO E GALVALISIO BATTISTA, IN RAPPRESENTANZA DELLE COMMISSIONI INTERNE, IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEI SALARI DEGLI OPERAI DELLA INDUSTRIA GRAFICA DEL BIELLESE SULLE NUOVE PAGHE ATTUALMENTE IN VIGORE A TORINO E A MILANO, SI CONVIENE QUANTO ALLEGATO ALLA PRESENTE.

5443

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CONTRATTO GRAFICI VIGENTE SULLA PIAZZA DI TORINO

	Paga oraria	Paga giornaliera
Compositori e Impressori I^ Categ.	L. 19.==	L. 152.==
" " 2^ "	" 18.30	" 146.40
" " 3^ "	" 14.60	" 116.80
Linotipisti	" 20.60	" 164.80
Legatori I^ Categ.	" 18.80	" 150.40
" 2^ "	" 18.25	" 146.==
" 3^ "	" 14.15	" 113.20
Rigatori	" 18.80	" 150.40
Legatrici I^ Categ.	" 9.80	" 78.40
" 2^ "	" 9.==	" 72.==
" 3^ "	" 7.90	" 83.20
Mettifoglio	" 9.30	" 74.40
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	" 7.30	" 58.40
" sotto i 16 anni	" 6.10	" 48.80
" donne dai 16 ai 18 anni	" 5.70	" 45.60
" " sotto i 16 anni	" 5.35	" 42.80
Fattorini manovali	" 12.95	" 103.60
Litografi incisori	" 20.60	" 164.80
" trasporti e stampatori	" 19.75	" 158.==
" qualificati e tiraprove	" 19.10	" 152.80
" comuni	" 15.40	" 123.20

Preto il 16 % in più di quanto gli compete per la sua categoria.
Capo Reparto il 10%.

MAGGIORAZIONI

per il lavoro oltre le 48 ore ..... 15 %
per il lavoro notturno (non compreso i turni)..... 25 %
per il lavoro notturno oltre le 48 ore ..... 15 % più 25 %
per il lavoro festivo ..... 50 %

5412

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:
Uomini e donne Capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori . . . . . L. 120.= giornaliere
agli uomini ed alle donne capi famiglia con 2 o più persone

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

" 3^ "	"	14.15	"	113.20
Rigatori	"	18.80	"	150.40
Legatrici I^ Categ.	"	9.80	"	78.40
" 2^ "	"	9.--	"	72.--
" 3^ "	"	7.90	"	83.20
Mettifoglio	"	9.30	"	74.40
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	7.30	"	58.40
" sotto i 16 anni	"	6.10	"	48.80
" donne dai 16 ai 18 anni	"	5.70	"	45.60
" " sotto i 16 anni	"	5.35	"	42.80
Fattorini manovali	"	12.95	"	103.60
Litografi incisori	"	20.60	"	164.80
" trasporti e stampatori	"	19.75	"	158.--
" qualificati e tiraprove	"	19.10	"	152.80
" comuni	"	15.40	"	123.20

Proto il 16 % in più di quanto gli compete per la sua categoria.
Capo Reparto il 10%.

MAGGIORAZIONI

per il lavoro oltre le 48 ore ..... 15 %
per il lavoro notturno (non compreso i turni)..... 25 %
per il lavoro notturno oltre le 48 ore ..... 15 % più 25 %
per il lavoro festivo ..... 50 %

5442

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:
Uomini e donne Capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori . . . . . L. 120.= giornaliere
agli uomini ed alle donne capi famiglia con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere, ragguagliabile ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.
b) Uomini e donne non capi famiglia di età super. agli anni 20 - L. 100 "
c) " " " " " dai 18 ai 20 anni " 90 "
d) " " inferiori ai 18 anni " 80 "

Le condizioni di maggior favore vanno mantenute.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Le 8 lire della mensa competono ad ogni dipendente dal I°/7/45 sino alla distribuzione della mensa (restando fermo il principio che chi non ritirerà la mensa, non avrà diritto ad alcuna corresponsione a tale titolo), con diritto del datore di lavoro di compensare con gli eventuali tributi da trattenere ai dipendenti. Naturalmente sono esclusi dalle L. 8 coloro che ebbero i viveri in natura assegnati.

\- - - - - - - - - -

Le parti sottoscritte rappresentanti i datori di lavoro e i dipendenti delle Aziende Poligrafiche di Biella e Circondario dichiarano di accettare dal 28 agosto u.s. l'accordo di lavoro vigente sulla piazza di Torino senza limitazione alcuna, precisando in modo particolare, che le tariffe per le paghe base saranno applicate senza alcuna variante per qualsiasi motivo.
L'indennità di contingenza al solo effetto dell'entità viene accettata quella vigente sulla piazza di Biella con decorrenza dal 25 giugno u.s. previa detrazione dell'indennità di presenza, carovita, supplemento, viveri mensile, e viventi a carico.
Siccome la zona biellese ha applicato le ore 40 sino ad oggi, si da atto che le ore 48 si attueranno da lunedì 17 c.m. senza retrodatazione ad ogni effetto.

Biella, 15 Settembre 1945

5441

p. I DATORI DI LAVORO
F.to: Dott. Ferraris - Mosca

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
F.to: Forgnone Leonardo

p. LE COMMISSIONI INTERNE
F.to: Ferrarotti-Ceria-Infusio-
Collenallo-Galvalisio

ALLEGATI/ Tabella contratto grafici piazza Torino
Indennità di contingenza piazza Biella

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

motivo.
L'indennità di contingenza al solo effetto dell'entità viene accettata quella vigente sulla piazza di Biella con decorrenza dal 25 giugno u.s. previa detrazione dell'indennità di presenza, carovita, supplemento, viveri mensile, e viventi a carico.
Siccome la zona biellese ha applicato le ore 40 sino ad oggi, si da atto che le ore 48 si attueranno da lunedì 17 c.m. senza retrodatazione ad ogni effetto.

Biella, 15 Settembre 1945

5441

p. I DATORI DI LAVORO
F.to: Dott. Ferraris - Mosca

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
F.to: Forgnone Leonardo

p. LE COMMISSIONI INTERNE
F.to: Ferrarotti-Coria-Infusio-
Cellensallo-Galvalisio

ALLEGATI/ Tabella contratto grafici piazza Torino
Indennità di contingenza piazza Biella

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES IN THE PRINTING TRADE OF BIELLA (Nº 235)

1. This agreement provides for increases bringing the basic wages up to the level in force for the same category in Torino and for a contingency indemnity of 120 lire for both males and females.

2. In the case of males the contingency indemnity is in line with Milan Agreement, whilst in the case of females it would exceed the level of 110 lire fixed by the latter for females.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement, provided the contingency indemnity for women does not exceed the level of 110 lire fixed by the Milan Agreement.

II/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5410

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIE GRAFICHE
= BIELLA =

STIPULATO : 15.9.1945

****

La tabella delle paghe è eguale a quella vigente per Torino, mentre l'indennità di contingenza è la stessa di Milano oltre, a questo effetto, la parifica delle donne agli uomini per cui le prime ricevono una indennità superiore a quella prevista dall'accordo di Milano.

Torino, novembre 1945

439

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NND NO. 785021

La tabella delle paghe è eguale a quella vigente per Torino, mentre l'indennità di contingenza è la stessa di Milano oltre, a questo effetto, la parifica delle donne agli uomini per cui la prime ricevono una indennità superiore a quella prevista dall'accordo di Milano.

Torino, novembre 1945

439

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Biella 63 21

Partyde conferionary

ADDI' 18 OTTOBRE 1945 in una sala della CAMERA DELL'INDUSTRIA di BIELLA presenti i rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria dolciaria della zona sigg. VARESIO GIUSEPPE, VARESIO PIETRO e GAMBA ANNIBALE, e la Segreteria della Camera del Lavoro di Biella, rappresentata dal sig. PORCHONE LEONARDO assistito dal signor BELLIS UMBERTO in rappresentanza delle Commissioni Interne, in merito all'adeguamento dei salari degli operai dell'industria dolciaria del Biellese sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano, si conviene quanto allegato al presente.

5438

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DELLE INDUSTRIE DOLCIARIE
ED AFFINI DI BIELLA E CIRCONDARIO

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi, ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le proprie maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.

La Camera del Lavoro di Biella si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne o di altri e a svolgere azione disciplinare verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno retribuite.

PAGHE

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

Operai specializzati	Lit.	I6.50	orario
Operai qualificati	"	I5.50	"
Operaie specializzate	"	I2.=	"
Operaie qualificate	"	II.=	"
Manovali specializzati	"	I3.=	"
Manovali comuni sopra i I8 anni	"	I2.=	"
Manovali tra i I6 e i I8 anni	"	I0.=	"
Manovali sotto i I6 anni	"	8.50	"
Apprendisti dai I6 ai I8 anni	"	8.50	"
Apprendisti sotto i I6 anni	"	8.60	"

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75 % del salario base ed indennità di contingenza con diritto di rivalsa sulla Cassa Integrazione.

OPERAI SPECIALIZZATI (uomini e donne) 5437

Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica pratica e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alle loro specialità, ad essi affidati.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

iniziative.

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno retribuite.

PAGHE

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

Operai specializzati	Lit.	16.50	orarie
Operai qualificati	"	15.50	"
Operaie specializzate	"	12.=	"
Operaie qualificate	"	11.=	"
Manovali specializzati	"	13.=	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12.=	"
Manovali tra i 16 e i 18 anni	"	10.=	"
Manovali sotto i 16 anni	"	8.50	"
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	8.50	"
Apprendisti sotto i 16 anni	"	6.60	"

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75 % del salario base ed indennità di contingenza con diritto di rivalsa sulla Cassa Integrazione.

OPERAI SPECIALIZZATI (uomini e donne)

Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica pratica e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specialità, ad essi affidati.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai :

LAVORAZIONE CIOCCOLATO : torrefattori - pressatori - modellatori a mano - tagliatori gianduiotti a mano - decoratori - confezionatrici di lusso - bomboniere artistiche e scatole illustrate con nastro - capi macchina modellaggio - pralinisti che svolgono l'intera lavorazione - raffinatori con responsabilità della lavorazione.

LAVORAZIONE CARAMELLE : cuocitori -rocchisti -caramellisti fini

LAVORAZIONE CONFETTI : bassinatori

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LAVORAZIONE PASTIGLIE: gommose alla liquerizia - compresse al drogante e fondenti - addetti all'impasto e cottura

LAVORAZIONE COMPRESSE : addetti all'impasto

LAVORAZIONE TORRONE E PANFORTE: addetti all'impasto e cottura

LAVORAZIONE BISCOTTI : addetti all'impasto e preparatori foglio (capo macchina gramolista) - capo macchina laminatore - capo forno.

LAVORAZIONE DELLA PASTICCERIA SECCA E DI LUNGA CONSERVAZIONE: addetti all'impasto e preparazione foglio.

LAVORAZIONE WAFERS : addetti all'impasto.

LAVORAZIONE DELLA PASTICCERIA : pasticceri - decoratori credenzieri - glassatrici a mano - pralinists a mano .

LAVORAZIONE DEI CANDITI - FRUTTA SCIROPPATA - MARMELLATE : canditori - marmellattieri - glassatori.

LAVORAZIONE DEI GELATI : gelattieri.

OPERAI QUALIFICATI : (uomini e donne)

Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica ma comune preparazione pratica.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai :

LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO : mescolatori - modellatori a macchina - smodellatori - (battiasse) - avviluppatrici.

LAVORAZIONE CARAMELLE : addetti allo stampaggio - avviluppatrici.

LAVORAZIONE PASTIGLIE GOMMOSE ALLA LIQUIRIZIA - COMPRESSE DRAGANTE E FONDENTI : addetti al colaggio e stampaggio - addetti all'essicamento brillatori - e lucidatori - avviluppatrici.

LAVORAZIONE COMPRESSE : addetto allo stampaggio -avviluppatrici.

LAVORAZIONE TORRONE E PANFORTE : formatori o tagliatori - avviluppatrici.

LAVORAZIONE BISCOTTI : addetti allo stampaggio - addetti ai forni - avviluppatrici.

LAVORAZIONE DELLA PASTICCERIA SECCA E DI LUNGA CONSERVA-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

canditori - [illegible]

LAVORAZIONE DEI GELATI : gelattieri.

OPERAI QUALIFICATI : (uomini e donne)

Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica ma comune preparazione pratica.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai :

LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO : mescolatori - modellatori a macchina - smodellatori - (battiasse) - avviluppatrici.

LAVORAZIONE CARAMELLE : addetti allo stampaggio - avviluppatrici.

LAVORAZIONE PASTIGLIE GOMMOSE ALLA LIQUIRIZIA - COMPRESSE DRAGANTE E FONDENTI : addetti al colaggio e stampaggio - addetti all'essicamento trillatori - e lucidatori - avviluppatrici.

LAVORAZIONE COMPRESSE :addetto allo stampaggio -avviluppatrici.

LAVORAZIONE TORRONE E PANFORTE : formatori o tagliatori - avviluppatrici.

LAVORAZIONE BISCOTTI : addetti allo stampaggio - addetti ai forni - avviluppatrici.

LAVORAZIONE DELLA PASTICCERIA SECCA E DI LUNGA CONSERVAZIONE : addetti allo stampaggio e formazione - addetti ai forni - avviluppatrici.

LAVORAZIONE WAFERS : lavorazione allo stampaggio e cottura - addetti alla farcitura - addetti al taglio - avviluppatrici

LAVORAZIONE DELLA PASTICCERIA : aiuto pasticceri - aiuto credenziari - aiuto decoratori - farcitrici.

LAVORAZIONE DEI CANDITI FRUTTA SCIROPPATA E MARMELLATE : aiuto glassatori - aiuto marmellatori - addetti alla cottura - riscaldatura e conditura.

LAVORAZIONE DEI GELATI : aiuto gelattieri.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :

a) uomini e donne capi famiglia con una persona ~~a carico~~ effettivamente a carico che non lavori Lit. I20.= giornaliere
agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di Lit. I5.= giornaliere ragguaglia= bili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 Lit. I00.= giornaliere

c) uomini e donne non capi famiglia dai I8 ai 20 anni Lit. 90.= giornaliere

d) uomini e donne inferiori ai I8 anni Lit. 80.= giornaliere

MAGGIORAZIONI

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga base :

per il lavoro da 40 a 48 ore	I0 %
per il lavoro oltre le 48 ore	20 %
per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati	25 %
per il lavoro notturno continuativo	35 %
per il lavoro festivo	50 %

In via provvisoria, senza che questo possa essere invocato come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, nella quale non devono comprendersi gli assegni supplementari per le persone a carico.

MALATTIA E INFORTUNIO

Oltre a quanto corrisposto sino al 3I agosto I945 dagli Istituti interes= sati la ditta corrisponderà una indennità di lire 50.= giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia, carenza giorni tre. Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia - infortunio - gravi= danza - ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia uguale o superi l'attuale si ridurranno o elimineranno le dette lire 50.=

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Verrà corrisposto l'indennità di gravidanza e puerperio pari a Lit. 50.= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

MAGGIORAZIONI

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate [illegible]

per il lavoro da 40 a 48 ore	10 %
per il lavoro oltre le 48 ore	20 %
per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati	25 %
per il lavoro notturno continuativo	35 %
per il lavoro festivo	50 %

In via provvisoria, senza che questo possa essere invocato come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, nella quale non devono comprendersi gli assegni supplementari per le persone a carico.

MALATTIA E INFORTUNIO

Oltre a quanto corrisposto sino al 31 agosto 1945 dagli Istituti interessati la ditta corrisponderà una indennità di lire 50.= giornaliero per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia, carenza giorni tre. Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia - infortunio - gravidanza - ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia uguale o superi l'attuale si ridurranno o elimineranno le dette lire 50.=

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Verrà corrisposto l'indennità di gravidanza e puerperio pari a Lit. 50.= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi 6). Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (gravidanza, puerperio, ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia uguale o superi l'attuale si ridurranno o elimineranno le dette lire 50.=.

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSENZE
Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

RECUPERI
Le festività infrasettimanali potranno venire recuperate.

SOSPENSIONE LAVORO
Gli operai nel periodo di sospensione per mancanza di combustibile, energia elettrica, ecc. se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposto la paga maggiore ove esista.

INDENNITA' VIVERI
Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione delle Lit.500.= che viene a cessare dal I agosto 1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni, o verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Il presente accordo entra in vigore dal 25 giugno 1945 per quanto riguarda l'indennità di contingenza, e dal I° ottobre per le paghe e tutte le altre clausole ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere regionale, interregionale o nazionale.
Con l'emanazione di tale regolamentazione totale o parziale, le parti si impegnano sin d'ora a ritenere decaduto senz'altro il presente accordo.

5434

In via particolare per eventuali nuovi adeguamenti salariali, le parti stipulanti s'impegnano di applicare i minimi salariali, nonchè le disposizioni normative che verranno stabilite in materia dagli organi competenti di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Biella, 18 Ottobre 1945

p. LA CAMERA DELL'INDUSTRIA
Servizio Sindacale

p.LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
La Segreteria

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

che viene a cessare dal I agosto 1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni, o verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Il presente accordo entra in vigore dal 25 giugno 1945 per quanto riguarda l'indennità di contingenza, e dal I° ottobre per le paghe e tutte le altre clausole ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere regionale, interregionale o nazionale.
Con l'emanazione di tale regolamentazione totale o parziale, le parti si impegnano sin d'ora a ritenere decaduto senz'altro il presente accordo.

5434

In via particolare per eventuali nuovi adeguamenti salariali, le parti stipulanti s'impegnano di applicare i minimi salariali, nonchè le disposizioni normative che verranno stabilite in materia dagli organi competenti di Torino.

Letto, approvato, sottoscritte.

Biella, 18 Ottobre 1945

p. LA CAMERA DELL'INDUSTRIA
Servizio Sindacale

p.LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
La Segreteria

Torazza Giuseppe

Bellia . Umberto

Zanetta Amedeo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PASTRY AND CONFECTIONERY INDUSTRIES IN BIELLA. (No. 239).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 16,40 lire for skilled to 6,40 lire for apprentices under 16 years of age.-

2. The agreement provides also for a contingency indemnity of 120 lire for both males and females. In the case of males this contingency indemnity is in line with the Milan agreement, whilst in the case of females it would exceed the level of 110 lire fixed by the latter for females.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval of the agreement, provided the contingency indemnity for women does not exceed the level of 110 lire fixed by the Milan Agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

11/12/45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

No. 5433

Approved.

Eugene H. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SC/mm.

238

ACCORDO SALARIALE LAVORATORI INDUSTRIE DOLCIARIE E AFFINI
= BIELLA =

STIPULATO : 18/10/1945
DECORRENZA : 1/10/1945

La paga varia per l'operaio specializzato a £. 16,50 e quella dell'apprendista sotto i 16 anni di £. 6;60.

L'indennità di contingenza (decorrenza 25.8.1945) è pari a quella di Milano, con la parifica, però, delle donne agli uomini.

Torino, novembre 1945

5432

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC MR. 78-5021

5432

La paga varia per l'operaio specializzato di £. 16,50 e quella dell'apprendista sotto i 16 anni di £. 6;60.

L'indennità di contingenza (decorrenza 25.6.1945) è pari a quella di Milano, con la parifica, però, delle donne agli uomini.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NWDC No. 785021

0 5 5 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella
Nessetti

15

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA TESSILE

La Camera dell'Industria e del Lavoro premesso che hanno deciso di non sposta rsi dall'accordo stipulato nel periodo clandestino pur mantenendo la più ampia libertà di azione in occasione della futura stipulazione dei contratti di categoria in sede regionale, interregionale o nazionale.

Premesso che quanto precede trova giustificazione nel fatto che durante lo stesso periodo clandestino le due Camere rifiutarono l'applicazione del contratto che porta il nome del Ministro dell'epoca " Spinelli " , preferendo stipulare un accordo frutto di libera contrattazione.

Decidono di modificare il testo dell'accordo salariale come segue :

PAGHE - Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri, per la giornata effettivamente lavorata, rapportati alla giornata base di otto ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore :

Ausiliari di prima categoria	Lire 100.=
" di seconda categoria	" 90.=
specializzati tessili	" 95.=
operai	" 84.=
operaie di prima categoria	" 80.=
operaie di seconda categoria	" 74.=

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario base ed indennità di contingenza) con diritto di rivalsa del 50% sulla Cassa integrazione. 431

FANNO PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI PRIMA CATEGORIA :

Fuochisti patentati - macchinisti patentati - antisti - meccanici tornitori sgaminatori - fresatori di prima categoria - elettricisti prima categoria - falegnami prima categoria - lattonieri - tubisti - muratori di prima categoria - carpentieri - aggiustatori di cinghie e provetti - registratori macchine pettinatrici - riparatori pettini e spazzole . Altri operai con lavoro o mansioni equivalenti.

FANNO PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI SECONDA CATEGORIA :

Meccanici tornitori - aggiustatori - fresatori di seconda categoria - elettricisti di seconda categoria - falegnami di seconda categoria - muratori di seconda categoria - fabbri - conduttori di moto furgoni - informiere patentate - Altri operai con lavoro o mansioni equivalenti.

Fanno parte degli operai specializzati veri e propri dell'industria tessile :

Lavapanni (capo gruppo)
Inoltratori
Maestra rammendatrici e di altri reparti
Follonieri di prima categoria
distributori filati
Campionaristi in telaio a mano o meccanico a lavoro continuativo.
Spazzini di prima categoria
Pesatori di tintoria, droghe e feltri,a lavoro fisso

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Uni addetti alle cimatrici,(capi gruppo)
Uni addetti alle presse ai quali sia affidata la funzione di stabilire pressioni e calorie,
Carica subbi licci e lavori specializzati fissi a telai
Filatori comuni (s'intende l'operaio che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia le partite e non regola il titolo.

Fanno parte della prima categoria donne :
Ripassatrice scarto lana,- rammendatrici - pinzatrici alla rameuse o alla ramma - orditrici - tessitrici - passalicci provette - cardatrici - attaccafili filatura cardato o pettinato - portatrama tessitura - filatrici ai banchi - donne addette alla tintoria,mista e sfilacciatrici in sostituzione di uomini.

Fanno parte della seconda categoria donne :
Rings - stiratoi - bobinatura - spolatura - aspe - torcitura - confezione pinzatrici al banco ecc.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :
a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico e che non lavori L. 120.-giorn.
b) Uomini e donne capi famiglia con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare di L. 15 giornaliere,ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.
c) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 L. 100.= giorn.
d) " " " dai 19 ai 20 anni " 90.= "
e) " " " inferiori ai 18 anni " 80.= "

5430

MAGGIORAZIONI :
Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale :
per il lavoro da 40 a 46 ore..... 10%
per il lavoro oltre 48 ore 20%
per il lavoro notturno compreso i turni avvicendati 25%
per il lavoro notturno continuativo 35%
per il lavoro festivo 50%

APPRENDISTI
Per gli apprendisti di ambo i sessi :
fino a un anno di apprendissato 75%
oltre l'anno di apprendissato sino ai 16 anni 80%
dai 16 ai 18 anni 90%
oltre i 18 anni (per le porgi fili o annodafili) 95%

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Qualora di giovani, prescindendo dall'età, viene affidata definitivamente una macchina o gli stessi compiano un lavoro pari ad un adulto, ai medesimi spetta la paga integrale della categoria di appartenenza.

MALATTIA - INFORTUNIO *

Oltre a quanto corrisposto dagli istituti interessati, la Ditta corrisponderà una indennità di L. 50 (cinquanta) giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattie. Carenza giorni tre.
Fra le parti si é concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia, infortunio, gravidanza ecc;) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o superi l'attuale si eliminaranno le dette L.50.

GRAVIDANZA - PUERPERIO -

Verrà corrisposto l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L.50.= (cinquanta) giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo.(totale mesi sei) . Fra le parti si é concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale(gravidanza puerperio ecc. il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia ugnale o superi l'attuale si eliminaranno le dette L.50. *

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

ASSENZE-

Tutte le assenze ingiustificate o di permessi concessi non verranno pagati.

LAVORI MALSANI

Per i pellifici, conciatori, capellai-soffiatori; quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattia professionale verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di L.10(dieci).

Gli operai, nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile, energia elettrica, ecc., se richiesti di trasferirsi da un reparto ad un altro, non potranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove esista.

INDENNITA' VIVERI

Si mantiene per il solo mese di Luglio la corresponsione della L.500 (cinquecento) che viene a cessare dal 1° agosto 1945 .

Il presente accordo entra in vigore il 25 Giugno 1945.

L.A.29

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il presente accordo ha durata indeterminata; eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno I5 giorni o,verrà sostituito coi contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Letto,approvato e sottoscritto

Biella,3 Agosto I945

PER CAMERA DELL'INDUSTRIA

PER CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ADDI' 2 AGOSTO 1945 nella sala della Consulta del MUNICIPIO DI BIELLA presente il COMITATO DI REGGENZA DELLA CAMERA DELL'INDUSTRIA (rappresentato dai Sigg. COMM. SILVIO GERBUTI, PELLEGRINO TALLIA ,RAG GINO MILANESE, assistiti da altri colleghi, e la segreteria della CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA(rappresentata dai Sigg : RAG. NOVARETTI FRANCO,OZINO ERCOLE,(assistiti da numerosi rappresentanti delle Commissioni interne) in merito all'adeguamento dei salari degli operai dell'industria tessile Biellese sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano si conviene quanto allegato al presente.

5 A 27

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF TEXTILE WORKERS IN THE BIELLA DISTRICT. (No.57)

in

1. The agreement concedes increases (i) basic wages and (ii) high cost of living indemnity. In the case of the indemnity women have been given equality of treatment as the men thus surpassing the "ceiling" set by the Milan Agreement. Similarly in the case of juvenile workers.

2. R.I.L.A.S. recommends approval of the agreement with the exception of the proviso allowing women a higher indemnity than that conceded by the Milan agreement . This latter being made contingenty in its application to the eventual decision given by the Italian Ministry.

3. I am in favour of this reccomendation.

E. Scicluna Major

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5426

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ob/

R E L A Z I O N E

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI TESSILI DI BIELLA - Decorrenza : 25 Giugno'45

L'accordo in esame fissa i nuovi salari per il lavoratori dell'industria tessile di Biella che, per non aver applicato il contratto Spinelli, beneficiavano del cosidetto "Contratto della Montagna" stipulato in periodo clandestino il quale considerava solo tre categorie : una per gli uomini e due per le donne.-

Le nuove paghe non sono elevate in rapporto anche a quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria di Torino e Milano.- In più col nuovo accordo viene corrisposta una indennità di contingenza la cui misura, uguale per uomini e donne, non oltrepassa quella dell'accordo di Milano per le due prime categorie mentre la supera per le altre due (L.90 e 80 giornaliere contro L.80 e 56).

L'indennità di contingenza assorbe le indennità carovita, viveri e supplementa in vigore col "Contratto della Montagna" - mentre l'indennità di presenza è conglobata nel salario.-

L'aumento varia da un minimo del 22,1% ad un massimo del 61,5% - cosicchè si ha una paga massima di L.208,39 giornaliere per gli ausiliari 1^ categoria - Capo famiglia e di L.189,80 per le operaie 1^ categoria-capo famiglia contro rispettivamente L.129,08 e 125,28 precedenti.- e minima di L.161,34 per ausiliari inferiori ai 18 anni e L.146,14 per operaie II^ categoria inferiori a 18 anni contro rispettivamente a L.129,08 e L.119,59 precedenti.-

Le ore non lavorate vengono pagate col 75% della paga globale di cui il 25% a carico del datore di lavoro ed il 50% a carico della Cassa integrazioni salari.- La settimana lavorativa viene considerata di 40 ore anzichè 48.-

0562
Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria di Torino e Milano.- Inpiù col nuovo accordo viene corrisposta una indennità di contingenza la cui misura, uguale per uomini e donne, non oltrepassa quella dell'accordo di Milano per le due prime categorie mentre la supera per le altre due (1.90 e 80 giornaliere contro L.80 e 56).

L'indennità di contingenza assorbe le indennità carovita, viveri e supplementi in vigore col "Contratto della Montagna" - mentre l'indennità di presenza è conglobata nel salario.-

5425

L'aumento varia da un minimo del 22,1% ad un massimo del 61,5% - cosicchè si ha una paga massima di L.208,39 giornaliere per gli ausiliari 1^ categoria - Capo famiglia e di L.189,80 per le operaie 1^ categoria-capo famiglia contro rispettivamente L.129,08 e 125,28 precedenti.- e minima di L.161,34 per ausiliari inferiori ai 18 anni e L.146,14 per operaie II^ categoria inferiori a 18 anni contro rispettivamente a L.129,08 e L.119,59 precedenti.-

Le ore non lavorate vengono pagate col 75% della paga globale di cui il 25% a carico del datore di lavoro ed il 50% a carico della Cassa integrazioni salari.- La settimana lavorativa viene considerata di 40 ore anzichè 48.-

Torino, 21 Agosto 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0564

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n? 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Sa
Ausiliari 1°cat.C.F.	129,08	208,39	79,31	61,5%		
" non C.F.	129,08	189,80	60,72	47 %		
" 2° cat. C.F.	129,08	199,30	70,22	54,4%		
" " " non C.F.	129,08	180,32	51,24	39,9		
"dai 18 ai 20	129,08	170,88	41,80	32,2		
"infer.18 anni	129,08	161,34	32,26	25,1		
Specisl. tessili C.F.	129,08	204,04	74,96	58		
" "non C.F.	129,08	185,07	55,99	43,3		
Operai C.F.	129,08	193,60	64,52	49,9		
" non C.F.	129,08	174,63	45,55	35,2		
"18/20 anni	129,08	165,23	36,15	28,5		
"infer.18 anni	129,08	155,64	26,56	20,2		
Operaie 1° Cat. C.F.	125,28	189,80	64,52	51,5		
" " " non C.F.	125,28	170,88	45,60	36,2		
" " "18/20 anni	125,28	161,34	36,06	28,8		
" 2° Cat. C.F.	119,59	184,11	64,52	53,8		
" " "non "	119,59	165,25	45,64	38,1		
" 18/20 anni	119,59	155,64	36 05	30,8		
"infer.18 anni	119,59	146,14	26,55	22,1		

0 5 3 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

net- den- hio	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
8	208,39	79,31	61,5%			
8	189,80	60,72	47 %			
8	199,30	70,22	54,4%			
8	180,32	51,24	39,9			
8	170,88	41,80	32,2			
8	161,34	32,26	25,1			
8	204,04	74,96	58			
8	185,07	55,99	43,3			
8	193,60	64,52	49,9			
8	174,63	45,55	35,2			
8	165,23	36,15	28,5			
8	155,64	26,56	20,2			
8	189,80	64,52	51,5			
8	170,88	45,60	36,2			
8	161,34	36,06	28,8			
9	184,11	64,52	53,8			
9	165,25	45,64	38,1			
9	155,64	36 05	30,8			
9	146,14	26,55	22,1			

5424

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta	
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.
Famigliari I°cat. C.F.	100	120			220	5,72	2,64
" non C.F.	100	100			200	5,15	2,64
" II°cat. C.F.	90	120			210	6,56	2,14
" non "	90	100			190	7,75	1,93
"dai 18 ai 20 anni	90	90			180	7,14	1,63
"inferiori 18 "	90	80			170	6,93	1,73
Special.tessili C.F.	95	120			215	8,77	2,19
" " non "	95	100			195	7,95	1,98
Operai C.F.	84	120			204	8,32	2,05
" non "	84	100			184	7,50	1,87
" dai 18 ai 20 anni	84	90			174	6,99	1,78
" inferiori 18 anni	84	80			164	6,68	1,68
Operai 1°cat. C.F.	80	120			200	8,16	2,04
" non "	80	100			180	7,34	1,83
"dai 18 ai 20 anni	80	90			170	6,93	1,73
"II°cat. C.F.	74	120			194	7,91	1,98
" non "	74	100			174	6,99	1,78
"dai 18 ai 20 anni	74	90			164	6,68	1,68
"inferiori 18 anni	74	80			154	6,28	1,58

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

HIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

Quantità	INDENNITA' (1) Mensa	INDENNITA' (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	Ritenuta ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
120			210	2,97	2,64	204,39	
100			200	5,16	2,64	189,36	
120			210	5,56	2,14	199,30	
90			190	7,75	1,93	180,32	
90			180	7,14	1,83	170,88	
80			170	6,93	1,73	161,34	
120			219	8,77	2,15	204,04	
100			195	7,95	1,98	185,97	
120			204	8,32	2,08	193,60	
90			184	7,50	1,87	174,63	
90			174	6,99	1,78	165,23	
80			154	6,88	1,68	155,64	
120			200	8,16	2,04	189,80	
100			180	7,34	1,83	170,88	
90			170	5,93	1,73	151,34	
120			194	7,91	1,98	184,11	
100			174	6,99	1,78	165,53	
90			164	6,68	1,68	155,64	
80			154	6,28	1,58	146,14	

ano conteggiati a parte.

0.5.6.81

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI IN

BASE AL NUOVO ACCORDO NAZIONALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		
		Presenza	Caro-vita	Supplementi		R.M.	ecc.	
Ausiliari 1° cat.	44	18	30+20	24	136	5,54	1,38	12
" 2° "	44	18	30+20	24	136	5,54	1,38	12
Specializz.tessili	44	18	30+20	24	136	5,54	1,38	12
Operai	44	18	30+20	24	136	5,54	1,38	12
Operaie 1° cat.	44	14	30+20	24	132	5,38	1,34	12
" 2° "	40	12	30+20	24	126	5,15	1,28	11

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...ETTO SOTTRAENDO LORDI OTTENUTI DA QUESTA SOTTRAZIONE LE

BASI AL NUOVO ACCORDO NAZIONALE

...ENUTA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Oro-vita	Supplementi		R.M.	ecc.		
30+20	24	136	5,54	1,38	129,68	
30+20	24	136	5,54	1,38	129,68	
30+20	24	136	5,54	1,38	129,68	
30+20	24	136	5,54	1,38	129,68	
30+20	24	132	5,38	1,34	125,28	
30+20	24	126	5,15	1,28	119,59	

...rranno conteggiati a parte

Biella

1/1

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPE AI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA

-:-

La Camera dell'Industria e del Lavoro premesso che hanno deciso di non ecostarsi dall'accordo stipulato nel periodo clandestino pur mantenendo l'ampia libertà di azione in occasione della futura stipulazione dei contratti di categoria in sede regionale, interregionale o nazionale.

Premesso che quanto precede trova giustificazione nel fatto che durante stesso periodo clandestino le due Camere rifiutarono l'applicazione del contratto che porta il nome del Ministro dell'epoca " Spinelli" , preferendo stipulare un accordo frutto di libera contrattazione.

Decidono di modificare il testo dell'accordo salariale come segue:

PAGHE : Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri, per le giornate effettivamente lavorate, rapportate alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

Ausiliari di prima categoria		L. 100.=
Ausiliari di seconda categoria		L. 90.=
Operai cat.	A	L. 95.=
Operai "	B	L. 91.=
Operai "	C	L. 87.=
Operai "	D	L. 85.=

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario base ed indennità di contingenza). Con diritto di rivalsa nel 50 % sulla Cassa Integrazione.

PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI 1° CATEGORIA :

Fuochisti patentati - Macchinisti Patentati - Artisti - Meccanici aggiustatori Fresatori di I° cat. - Elettricisti di I° cat.- Falegnami di I° cat.- Lattonieri Cubisti- Muratori di I° cat. - Carpentieri - Aggiustatori di cinghie provettilenti. Registratori macchine pettinatrici - Altri operai con lavoro o mansioni equiva-

PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI 2° CATEGORIA :

Meccanici tornitori- Aggiustatori - Fresatori di 2° cat. - Elettricisti di 2° cat.- Falegnami di 2° cat.- Muratori di 2° cat.-

E421

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PAGHE : Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri, per le giornate effettivamente lavorate, rapportate alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

Ausiliari di prima categoria	L.	100.=
Ausiliari di seconda categoria	L.	90.=
Operai cat. A	L.	95.=
Operai " B	L.	91.=
Operai " C	L.	87.=
Operai " D	L.	85.=

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario base od indennità di contingenza). Con diritto di rivalsa nel 50 % sulla Cassa Integrazione.

FANNO PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI 1° CATEGORIA :

Fuochisti patentati - Macchinisti Patentati - Autisti - Meccanici aggiustatori Pressatori di I° cat. - Elettricisti di I° cat.- Falegnami di I° cat.- Lattonieri Tubisti- Muratori di I° cat. - Carpentieri - Aggiustatori di cinghie provetti- Registratori macchine pettinatrici - Altri operai con lavoro o mansioni equivalenti.

FANNO PARTE DEGLI SPECIALISTI AUSILIARI DI 2° CATEGORIA :

Meccanici tornitori- Aggiustatori - Pressatori di 2° cat. - Elettricisti di 2° cat.- Falegnami di 2° cat.- Muratori di 2° cat.- Fabbri- Conduttori moto furgoni- Infermiere patentate. Altri operai con mansioni equivalenti.

FANNO PARTE DELLA CATEGORIA A :

Bottalisti responsabili dell'andamento della concia - cucitore di cinghie doppie e semplici sopra i 15 c". - Sellai- addetti ai sacchi lanieri- tacchettista- addetto in modo permanente alle presse a motore - tagliatore alla ghigliottina e alla tranciа e preparatori- silicatori a mano e a macchina - scarnatori a mano e a macchina - tagliatori e preparatori a mano e a macchina per cinghie - addetti alla macchina a spaccare in trippa - incollatori di cinghie doppi e

c/c

5421

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

e semplici sopra i 15 cm. - lisciatori a mano e a macchina (macchinetta per groppone) tagliatori lacciuoli a macchina.

FANNO PARTE DELLA CATEGORIA B :

Cucitori di cinghie semplici sotto i 15 cm.- conduttori di macchine a mettere al vento, lisciare, sgranare, spiannare, collare, ritenere suola gropponi ed altri cuoi pesanti del genere- conduttori di macchina a scarnare- purgare e telare- conduttori di macchine di finissaggio per cinghie - cilindratori e martellatori - incollatori di cinghie semplici sotto i 15 cm. -

FANNO PARTE DELLA CATEGORIA C :

Aiutanti alle macchine- battalisti - tacchettisti - pelatori- purgatori a mano - manovali specializzati.

L'operaio addetto all'immerso a caldo in vasca oltre la paga di categoria una maggiorazione ogni pelle da fissarsi d'accordo fra le parti.

FANNO PARTE DELLA CATEGORIA D :

Manovali comuni.

INDENNITA' DI CONTINGENZA :
Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico e che non lavori. L. 120.= giornaliere

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare di L. 15.= giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle primi tre persone a carico oltre la prima.

b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 L. 100.= giornaliere
c) Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20an. 90.= " "
d) Uomini e donne inferiori ai 18 anni L. 80.= " "

MAGGIORAZIONI :
Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga giornale:
per il lavoro da 40 a 48 ore . . . . . 10 %
per il lavoro oltre le 48 ore . . . . . 20 %
per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati 25 %
per il lavoro notturno continuativo . . . . . 35 %
per il lavoro festivo . . . . . 50 %

PER I MINORI DI ETA':
fino a 16 anni . . . . . 80 %

5126

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MANOVALI COMUNI:

Manovali comuni.

INDENNITA' DI CONTINGENZA:

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico e che non lavori.
L. 120.= giornaliere

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare di L. 15.= giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20
L. 100.= giornaliere

c) Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20an. 90.= " "

d) Uomini e donne inferiori ai 18 anni L. 80.= " "

MAGGIORAZIONI:

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale:

per il lavoro da 40 a 48 ore . . . . . 10 %
per il lavoro oltre le 48 ore . . . . . 20 %
per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati 25 %
per il lavoro notturno continuativo . . . . . 35 %
per il lavoro festivo . . . . . 50 %

PER I MINORI DI ETA':

sino a 16 anni . . . . . 80 %
dai 16 ai 18 anni . . . . . 90 %

Qualora ai giovani, prescindendo dall'età viene affidata definitivamente una macchina o gli stessi compiano un lavoro pari ad un adulto, ai medesimi spetta la paga integrale della categoria di appartenenza.

APPRENDISTATO:

L'apprendistato di nuova assunzione al di sotto dei 18 anni viene disciplinato caso per caso in accordo fra le due Camere, la Ditta, e la Commissione Interna e l'interessato.

o/o

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 78502

MALATTIE - INFORTUNIO :

Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati, la Ditta corrisponderà una indennità di L. 50.= (cinquanta) giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia. Carenza giorni tre.

Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattie, infortunio, gravidanza ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o superi l'attuale si eliminerannno le dette L. 50.=

ASSENZE :

Tutte le assenze ingiustificate o di permessi concessi non verranno pagati.

LAVORI MALSANI :

Per i conciatori, quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattia professionale, verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di L.10.==

Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile energia elttrica, se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro nonpotranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove esista.

In caso di licenziamento volontario da parte del dipendente il medesimo ha diritto all'indennità di licenziamento.

INDENNITA' VIVERI :

Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione delle L. 500.= che viene a cessare dal 1.8.945.

Il presente accordo entra in vigore il 25.6.1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni o; verrà sostituito dai contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 4 Agosto 1945.

419

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per i conciatori, quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattia professionale, verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di L.10.==

Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile energia elttrica, se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro nonpo - tranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove esista.

In caso di licenziamento volontario da parte del dipendente il medesimo ha diritto all'indennità di licenziamento.

INDENNITA' VIVERI :

Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione delle L. 500.= che viene a cessare dal 1.8.945.

Il presente accordo entra in vigore il 25.6.1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno15 giorni o; verrà sostituito dai contratti che stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 4 Agosto 1945.

(819)

P.LA CAMERA DELL'INDUSTRIA

P.LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ADDI' 4 AGOSTO 1945 nella sala della CONSULTA del MUNICIPIO DI BIELLA presente il COMITATO DI RESISTENZA DELLA CAMERA DELL'INDUSTRIA (rappresentato dai sigg. RAG. SCHIAPPARELLI BERATO, Dott.LEO FERRARIS, assistiti dal sig. CRISPINO VITTORE , Rag. ARMINIO GUIDO, e la RESISTENZA della CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA (rappresentata dai sigg. Rag. NOVARETTI FRANCO, CEINO EUGENIO, assistiti da numerose rappresentanze delle Commissioni Interne) in merito all'adeguamento dei salari degli operai dell'industria conciaria biellese alle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e a Milano si conviene quanto allegato al presente.

5418

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TANNING INDUSTRY OF BIELLA DISTRICT. (No. 42).

1. The agreement concedes increases on basic wages and a high cost of living indemnity.

2. The high cost of living indemnity for the men is lower than that of the Milano, or even the Torino, agreement but the indemnity allowed to women, in view of equal treatment, is higher than the "ceiling" fixed by the Milan agreement.

3. R.I.J.A.C. reccomends approval except in such cases where the bonus surpasses the "ceiling" fixed by the Milan agreement.

4. I am in favour of this reccomendation.

E. Soicluna Major

E. Soicluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5417

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

30 August 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBC NO. 795021

3. R.I.J.A.C. reccomends approval excepy in such cases where the bonus surpasses the "ceiling" fixed by the Milan agreement.

4. I am in favour of this reccomendation.

E. Scicluna Major

29.8.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5417

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DAL CONTRATTO SALARIALE E DI CONTINGENZA
PER I CONCIATORI DI BIELLA

Decorrenza 25/6/1945

L'accordo in esame fissa i nuovi salari per i lavoratori addetti all'industria conciaria di Biella che, per non avere applicato il contratto Spinelli, beneficiavano del cosidetto "contratto della montagna" stipulato in periodo clandestino il quale considerava solo tre categorie: una per gli uomini e due per le donne.

Le nuove paghe non sono elevate in rapporto anche a quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria di Torino e Milano.- In più col nuovo accordo viene corrisposta una indennità di contingenza la cui misura uguale per uomini e donne, non oltrepassa quella dell'accordo di Milano per le due prime categorie mentre la supera per le altre due (L. 90.= e 80 giornaliere contro L. 80. e 56).

L'indennità di contingenza assorbe le indennità carovita, viveri e supplemento in vigore col "Contratto della Montagna" mentre l'indennità di presenza è conglobata nel salario.

L'aumento varia da un minimo del 21,1% ad un massimo del 58,2% cosicchè si ha una paga massima di L. 208,75 per gli ausiliari di Iª categoria capi famiglia e minima di L. I40,47 per gli operai categoria D sotto i I6 anni contro rispettivamente L. I3I,90 e L. I09,55 precedente.

Le ore non lavorate vengono pagate col 75% della paga globale di cui il 25% a carico del datore di lavoro ed il 50% a carico della Cassa integrazioni salari.- La settimana lavorativa viene considerata di 40 ore anzichè 48.-

3416

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NND NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA Operai	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche
Ausil. 1° Cat. CF	131,90	208,75	76,85	58,2	
" " " non CF	131,90	189,80	57,90	44	
" " " CF	131,90	199,25	67,35	51	
" " " non CF	131,90	180,30	48,40	36,8	
" " " 18/20 anni	131,90	170,80	38,90	29,5	
" " " 16/18 "	121,90	152,80	30,90	25,2	
Sotto i 16 anni	109,55	144,25	34,70	31,6	
Operai Cat. A CF	131,90	204,10	72,20	54,5	
" " " non CF	131,90	185,05	53,15	40,4	
" " " 18/20	131,90	175,55	43,65	33	
" " " 16/18	121,90	157,07	35,17	29	
Sotto i 16 anni	109,55	148,05	38,50	35	
Operai Cat. B CF	131,90	200,20	68,30	51,7	
" " B non CF	131,90	181,25	49,35	37,2	
" " " 18/20 anni	131,90	171,75	39,85	31	
" " " 16/18 "	121,90	153,65	31,75	26	
Sotto i 16 anni	109,55	143,02	33,47	30,5	
Operai Cat. C CF	131,90	196,70	64,80	49,2	
" " " non CF	131,90	177,45	45,55	34,5	
" " " 18/20	131,90	168	36,10	27,2	
" " " 16/18	121,90	150,24	28,30	23,1	
Sotto i 16 anni	109,55	141,98	32,45	29,03	
Operai Cat. D CF	131,90	194,55	62,65	47,5	
" " " non CF	131,90	175,55	43,65	33	
" " " 18/20	131,90	166,05	34,15	26	
" " " 16/18	121,90	148,68	26,78	21,1	
Sotto i 16 anni	109,55	140,47	30,92	29,1	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
208,75	76,85	56,2			
189,80	57,90	44			
199,25	66,35	51			
180,30	48,40	36,8			
170,80	38,90	29,6			
152,80	30,90	25,2			
144,25	34,70	31,6			
204;10	72,20	54,5			
185,05	53,15	40,4			
175,55	43,65	33			
157,07	35,17	29			
148,05	38,50	35			
200,20	68,30	51,7			
181,25	49,35	37,2			
171,75	39,85	31			
153,65	31,75	26			
143,02	33,47	30,5			
196,70	54,80	49,2			
177,45	45,55	34,5			
168	36,10	27,2			
150,24	28,30	23,1			
141,98	32,45	29,03			
194,55	64,69	47,3			
175,55	43,65	33			
166,05	34,15	26			
148,68	26,78	21,1			
140,47	30,92	29,1			

0 5 8 2 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUA

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE	
Operai		Carovita				R.M.	sec
Ausil. 1° Cat. CF.	100	120			220	9.	2,25
" " " non CF	100	100			200	8,15	2,05
" 2° " CF	90	120			210	8,60	2,15
" " " non CF	90	100			190	7,75	1,95
" " " 18/20 an	90	90			180	7,35	1,85
" " " 16/18 "	81	80			161	6,55	1,65
Sotto i 16 anni	72	80			152	6,20	1,55
Operai Cat. A CF	95	120			215	8,70	2,20
" " " non CF	95	100			195	7,95	2.—
" " " 18/20	95	90			185	7,55	1,90
" " " 16/18	85,50	80			165,50	6,75	1,68
Sotto i 16 anni	76	80			156	6,36	1,59
Operai Cat. B CF	91	120			211	8,65	2,15
" " " non CF	91	100			191	7,80	1,95
" " " 18/20	91	90			181	7,40	1,85
" " " 16/18	81,90	80			161,90	6,60	1,65
Sotto i 16 anni	72,80	80			152,80	8,23	1,55
Operai Cat. C CF	87	120			207	8,20	2,10
" " " non CF	87	100			187	7,65	1,90
" " " 18/20	87	90			177	7,20	1,80
" " " 16/18	78,30	80			158,30	6,45	1,61
Sotto i 16 anni	69,60	80			149,60	6,10	1,52
Operai Cat. D CF	85	120			205	8,35	2,10
" " " non CF	85	100			185	7,55	1,90
" " " 18/20	85	90			175	7,15	1,80
" " " 16/18	76,50	80			156,50	6,38	1,60
Sotto i 16 anni	68	80			148	6,03	1,50

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0583

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

CCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
			R.M.	ecc.		
		220	9.-	2,25	208,75	
		200	8,15	2,05	189,80	
		210	8,60	2,15	199,25	
		190	7,75	1,95	180,30	
		180	7,35	1,85	170,80	
		161	6,55	1,65	152,80	
		152	6,20	1,55	144,25	
		215	8,70	2,20	204,10	
		195	7,95	2.---	185,05	
		185	7,55	1,90	175,50	
		165,50	6,75	1,68	157,07	
		156	6,36	1,59	148,05	
		211	8,65	2,15	200,20	
		191	7,80	1,95	181,25	
		181	7,40	1,85	171,75	
		161,90	6,60	1,65	153,65	
		152,80	8,23	1,55	143,02	
		208	8,20	2,10	196,70	
		187	7,65	1,90	177,45	
		177	7;20	1,80	168.--	
		158,30	6,45	1,61	150,24	
		149,60	6,10	1,52	141,98	
		205	8,35	2,10	194,55	
		185	7;55	1,90	175,55	
		175	7,15	1,80	166,05	
no conteggiati a parte		156,50	6,38	1,60	148;68	
		148	6,03	1,50	140,47	

VTPG

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE A
CONTRATTO DI LAVORO

	CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ri
				presenza	Carovita Viveri	appleni		R. M.
	Categ.unica operai	44	44	18	30 + 20	24	136	2,72
90%	Apprendisti 16 a 18 anni	32,40	32,40	18	30 + 20	24	124,40	2,49
80%	Apprendisti sino a 16 anni	20,80	20,80	18	30 + 20	24	112,80	2,25
75%	Apprendisti primo anno assunzione	15	15	18	30 + 20	24	107	2,14

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' (1) presenza	Carovita Viveri	Appiem.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 1,852.		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
44	18	30 + 20	24	136	2,72	1,40	131,88	
32,40	18	30 + 20	24	124,40	2,49	====	121,91	
20,80	18	30 + 20	24	112,80	2,25	====	109,55	
15	18	30 + 20	24	107	2,14	====	104,86	

verranno conteggiati a parte

Biella TRANSPORTATION

ACCORDO SALARIALE LIBERAMENTE STIPULATO TRA I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DEI TRASPORTI VARI IL GIORNO 7/6/945 NEL SALONE DEL MUNICIPIO DI BIELLA -

---

PAGHE - Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro od alla settimana di 40 ore.

Colonna I°: per le giornate lavorative di 8 ore

Colonna II°: per le giornate non lavorative.

MANOVALI (facchini)

		Colonna I°	Colonna II°
Minimo	Lire	76,—	44,—
Indennità di presenza	"	I8,—	I3,50
Carovita	"	30,—	30,—
supplemento	"	24,—	—
Totale	Lire	I48,—	87,50
Pari a paga oraria di Lire		I8,50	I0,94

AUTISTI - MECCANICI e MAGAZZINIERI

		Colonna I°	Colonna II°
Minimo	Lire	I00,—	44,—
Indennità di presenza	"	I8,—	I3,50
Carovita	"	30,—	30,—
Supplemento	"	24,—	—
Totale	Lire	I72,—	87,50
Pari a paga oraria di Lire		2I,50	I0,94

CARRETTIERI - FALEGNAMI ADDETTI ALLE OFFICINE DI MANUTENZIONE CONSEGNATARI DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE - MOTOCARRISTI ASSUNTI COME TALI (CON PATENTE DI MOTOCARRISTI)

		Colonna I°	Colonna II°
Minimo	Lire	90,—	44,—
Indennità di presenza	"	I8,—	I3,50
Carovita	"	30,—	30,—
Supplemento	"	24,—	—

A12

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC no. 785021

Carovita	"	30,—	13,50
supplemento	"	24,—	30,—
			—
Totale	Lire	148,—	87,50
Pari a paga oraria di Lire		18,50	10,94

AUTISTI - MECCANICI e MAGAZZINIERI

		Colonna I°	Colonna II°
Minimo	Lire	100,—	44,—
Indennità di presenza	"	18,—	13,50
Carovita	"	30,—	30,—
Supplemento	"	24,—	—
Totale	Lire	172,—	87,50
Pari a paga oraria di Lire		21,50	10,94

CARRETTIERI - FALEGNAMI ADDETTI ALLE OFFICINE DI MANUTENZIONE CONSEGNATARI DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE - MOTOCARRISTI ASSUNTI COME TALI (CON PATENTE DI MOTOCARRISTI)

		Colonna I°	Colonna II°
Minimo	Lire	90,—	44,—
Indennità di presenza	"	18,—	13,50
Carovita	"	30,—	30,—
Supplemento	"	24,—	—
Totale	Lire	162,—	87,50
Pari a paga oraria di Lire		20,25	10,94

Il supplemento è calcolato in ragione di Lit. 3,+ per ogni ora di lavoro, minimo garantito ore 20 (venti) settimanali.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC MG. 785021

Per paga di fatto (paga minima) vanno intese le seguenti voci: minimo, indennità di presenza, carovita. Su tale paga di fatto va calcolata l'indennità di licenziamento, ferie e gratifiche.

MAGGIORAZIONI :

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale:
- Per il lavoro da 40 a 48 ore 10%
- Per il lavoro oltre le 48 ore 20%
- Per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati .. 25%
- Per il lavoro notturno continuativo 35%
- Per il lavoro festivo 50%

Il conteggio per la paga verrà fatto come segue: moltiplicare la paga oraria di cui alla colonna I° della categoria interessata per le ore effettivamente lavorate, per la concorrenza fino alle ore 40 moltiplicare le ore relative per la paga oraria di cui alla seconda colonna.

Per il supplemento sino alle ore 20, si provvederà ad integrare in conformità alla differenza tra le ore lavorative e le venti ore.

APPRENDISTI -

Per gli apprendisti di ambo i sessi :
dai 14 ai 16 anni ..... 50% della tariffa del manovale
dai 16 ai 18 anni ..... 70% " " " "

MALATTIA INFORTUNIO -

Analogo trattamento dei dipendenti dell'industria a tutti gli effetti.

ASSENZE -

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

INDENNITA' VIVERI -

Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 500,- (cinquecento) ed una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 100,- (cento) base assegni famigliari, esclusa le persone che lavorano.

Qualora la merce corrisposta non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in danaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito per quelle Ditte che avessero aperto dei crediti ai propri dipendenti.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessati e di comune accordo.

Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo e non ritirata verrà corrisposto l'importare in danaro

SAM

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per il supplemento sino alle ore 20, si provvederà ad integrare la differenza fra le ore lavorative e le venti ore.

APPRENDISTI -
Per gli apprendisti di ambo i sessi :
dai 14 ai 16 anni ..... 50% della tariffa del manovale
dai 16 ai 18 anni ..... 70% " " " "

MALATTIA INFORTUNIO -
Analogo trattamento dei dipendenti dell'industria a tutti gli effetti.

ASSENZE -
Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

INDENNITA' VIVERI -
Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 500,- (cinquecento) ed una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 100,- (cento) base assegni famigliari, escluse le persone che lavorano.

Qualora la merce corrisposta non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in danaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito per quelle Ditte che avessero aperto dei crediti ai propri dipendenti.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessati e di comune accordo.

Il ritiro della merce da parte degli operai é facoltativo e se non ritirata verrà corrisposto l'ammontare in denaro.

Non si dovrà procedere alla distribuzione di generi deteriorati.

Ogni residuo di debito sarà estinto con una trattenuta quattordicinale di L. 150,- (centocinquanta).

Agli effetti della regolamentazione salari e stipendi, le parti si accordano per rimettersi al patto di lavoro che verrà stipulato in Piemonte e Lombardia, con adeguamento, agli effetti dei salari e stipendi, al costo medio della vita.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC No. 785021

Le condisioni di maggior favore vengono mantenute, concernenti anica-
mentequelle eventuali migliorie salariali personali, già in atto pri
ma della stipulazione del presente accordo.

Eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con
un preavviso di almeno 15 giorni.

p. LA CAMERA DELL' INDUSTRIA
(Ferraris - Avandero - Morengo)

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI B.
(La Segreteria)
(Novaretti - Ozino - Colombo)

5410

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NARS No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ADDI 7 GIUGNO 1945 nella Sala della CONSULTA DEL MUNICIPIO DI BIELLA presente il COMITATO DI REGGENZA DELLA CAMERA DELL'INDUSTRIA DI BIELLA (rappresentato dai Sigg. FERRARIS Dott.Leo, AVANDERO E MORENGO) e la SEGRETERIA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA (rappresentata dai Sigg. NOVARETTI Franco, OZINO Ercole e COLOMBO, assistiti da numerosi rappresentanti delle commissioni interne) in merito all'adeguamento dei salari degli operai dei trasporti vari, sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano si conviene quanto allegato al presente.

2409

ACCORDO PER IMPIEGATI ADDETTI AI TRASPORTI VARI

Il presente viene stipulato in aggiunta all'accordo Impiegati della Zona del Biellese dell'I/I/1945.

Ferma restando la parte nominativa dell'accordo Impiegati Industria I/I/1945 ed in aggiunta allo stesso vengono fissati i seguenti minimi per 48 ore settimanali.

CAT. I B.	L.	5.000.==	Uomini		
CAT. 2 A	L.	4.500.==	Uomini	L. 4.300.==	Donne
CAT. 2 B	L.	3.900.==	Uomini	L. 3.700.==	Donne
CAT. 3 B	L.	2.600.==	Uomini	L. 2.500.==	Donne

Uno stipendio mensile calcolato al 90 % - 80 % - 70 % della cat. 3 per gli alunni rispettivamente con età dai 16 ai 21 anni, dai 16 ai 18 e da 14 ai 16 anni.

Sono da assegnare alla :

Categoria I b) Capi Ufficio,capi reparto,capi servizi movimento merci, acquisitori traffici internazionali,corrispondenti con conoscenza di almeno due lingue estere.

Categoria 2 a) Contabili di concetto,cassieri con cauzione,acquisitori di traffico interno ed altri impiegati di concetto, corrispondenti.

Categoria 2 b) Contabili d'ordine e simili contabili,stenodattilografi, magazzinieri,esattori impiegati con procura limitata alle operazioni ferroviarie.

Categoria 3 b) dattilografi,fatturisti,fattorino d'ufficio e altri impiegati con mansioni di grado comune.

Malattie e Infortunio

Identico trattamento fatto agli operai dell'Industria.

5408

Agli effetti della regolamentazione e salari le parti si accordano per rimettersi al patto di lavoro che sarà stipulato a carattere interregionale (Piemonte e Lombardia) con adeguamento agli effetti dei salari e stipendi al diverso costo medio della vita

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
(La Segreteria)
(Novaretti-Ozino-Colombo)

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 79502

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF TRANSPORT WORKERS IN BIELLA DISTRICT. (No.29).-

1.- The agreement concedes increases in the "take home packet" by way of (a) high cost of living bonus and (b) supplementary indemnity.-

2.- The total net wages deriving from this agreement are within the general wage "ceiling" prevailing in Biella but retroactivity from 1 Jan. 45 has been stipulated.-

3.- RIJAC is in favour of approval with retroactivity from 1 June 45 as has been done in other agreements and subject to the present indemnities being absorbed in any eventual contingency indemnity agreed upon on a Provincial basis.-

4.- I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5407

Floyd E. Thomas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4.- I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.Scicluna Major
E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

3407

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Sec 3-402/NNDC NO. 785021

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

L'anno 1943 XXI°, il giorno 15 del mese di maggio, in Vercelli : tra la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende di deposito e spedizioni, rappresentata per delega dal suo presidente comm. Corrado Castiglioni dal fascista Paolo Montrasi , presidente del Sindacato provinciale fascista spedizionieri , assistito dal fascista Alfredo Zatelli, vice Direttore dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Vercelli , Aldo Landoni funzionario della stessa e dei Fascisti Luigi Fresia e Fedele Avandero.

Sentita la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero , rappresentata per delega dal suo Commissario Avv. Bruno Pampanato, dal fascista Antonio Pagliasso , segretario del Sindacato Provinciale Fascista ausiliare del Commercio interno ed ester, assistito dal fascista Giovanni Garberino reggente l'Unione Provinciale fascist. dei lavoratori del commercio :

si é stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le imprese di spedizione e trasporto merci effettuate sia direttamente che indirettamente per terra o per mare, anche se denominate transitorie, doganali e corrieri ed il loro personale operaio, nel territorio della provincia di Vercelli ad integrazione del contratto nazionale di lavoro per il personale operaio delle imprese di spedizioni, stipulato a Roma il 12 Gennaio del 1939 XVII n° 176 e per intero nel bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro fasc. 20ª allag. 1675 del 31/7/1939 XVII .

Art. 1 = Minimi di paga per settimana al lordo della trattenute di R.M. e di ogni altra ritenuta. Il trattamento economico del personale in base all'art. 32 del contratto nazionale resta così fissato :

	settimanale
Capi squadra	L. 174.=
Conducenti autoveicoli con timorchio e pesanti (intendendo per tali quelli di portata oltre i 45 q.li)	" 180.=
Conducenti di autoveicoli leggeri o motocarri	" 168.=
Conducenti veicoli a trazione animale con tre cavalli	" 162.=
" " " " " due "	" 156.=
" " " " " un "	" 150.=
Pesatori e controllori	" 174.=
Stivatori	" 156.=
Imballatori	" 126.=
Stallieri con alloggio	" 138.=
Stallieri senza alloggio	" 126.=
Guardiano	" 156.=
Facchini compiuti i 20 anni	" 120.=
Facchinicon meno di 20 anni	" 156.=
Operai addetti alla riparazione dei veicoli a trazione mecca.	" 156.=
Operai addetti alla riparazione dei veicoli a trazione animale	

3406

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

le imprese di spedizione
che indirettamente per terra e per mare, anche
doganali e corrieri ed il loro personale operaio, nel territorio della
provincia di Vercelli ad integrazione del contratto nazionale di lavoro
per il personale operaio delle imprese di spedizioni, stipulato a Roma il
12 Gennaio del 1939 XVII n° 176 e per intero nel bollettino ufficiale del
Ministero delle Corporazioni supplemento per la pubblicazione dei contratti
collettivi di lavoro fasc. 208 allegato 1675 del 31/7/1939 XVII.

Art. 1 - Minimi di paga per settimana al lordo della trattenute di R.M.
e di ogni altro ritenuto. Il trattamento economico del personale in base
all'art. 32 del contratto nazionale resta così fissato :

	settimanale
Capi squadra	L. 174.=
Conducenti autoveicoli con timorchio e pesanti (intendendo per tali quelli di portata oltre i 45 q.li)	" 180.=
Conducenti di autoveicoli leggeri e motocarri	" 168.=
Conducenti veicoli a trazione animale con tre cavalli	" 162.=
" " " " " due "	" 156.=
" " " " " un "	" 156.=
" " " "	" 174.=
Pesatori e controllori	" 156.=
Stivatori	" 126.=
Imballatori	" 138.=
Stallieri con alloggio	" 126.=
Stallieri senza alloggio	" 136.=
Guardiano	" 120.=
Facchini compiuti i 20 anni	" 156.=
Facchini con meno di 20 anni	" 130.=
Operai addetti alla riparazione dei veicoli a trazione meccan.	" 156.=
Operai addetti alla riparazione dei veicoli a trazione animale	" 130.=
Fattorini con mansioni a carattere non impiegatizio (oltre i 20 anni compiuti)	

Fino a 20 anni

./.

5406

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

./.

= 2 = Festività = Le festività dell'anno nelle quali in base al dis-
sto del 5 comma dell'Art. 7 del contratto nazionale di lavoro, il lavoro
festivo sarà compensato per il personale addetto ai traslochi con paga ora
ria compresa maggiorata del 25% sono le seguenti : le due domeniche antece=
denti e la domenica successiva al 29 marzo ; le due domeniche antecedenti
e la domenica successive al 29 Settembre.
Art. 3 = Missioni e trasferte = Le indennità per missioni trasferte sono
così fissate : con pernottamento e un pasto L. 30.= con pernottamento
e due pasti L. 50.= senza pernottamento e un pasto L. 12.= senza pernotta-
mento e due pasti L. 25.=
Le indennità di cui sopra sono comprensive del compenso per l'eventuale
lavoro straordinario.
Art. 4 = Le parti con il presente contratto di lavoro hanno inteso fissare
dei minimi di paga e non di ridurre le paghe di fatto efentualmente superi
a detti minimi, di paga, per le quali vigono le norme di cui all'art. 54
R.D. 1°/7/26 n° 1130.
Art. 5 = Il presente contratto andrà in vigore il giorno della sua pubbli-
cazione sul foglio annunci legali della provincia e avrà la durata di un
anno e si intenderà tacitamente rinnovato di un anno in anno ove non inter
venga la disdetta da una delle parti nei termini e nei modi di legge.
Per il Sindacato Prov.fascista ausiliare del Commercio : Antonio Paglia-
no e Giovanni Garbarino
Per il Sindacato Prov. Fascista degli spedizionieri : Paolo Montrasi , Al-
fredo Zatelli , Aldo Landoni , Luigi Fresia , Fedeli Avandero.
Ministero dell'Industria del Commercio e del lavoro : = ispettorato del=
l'industria e del lavoro = visto il 27 Agosto del 43 n° 47 p.
l'Ispettoere Reggente Ing. Mario Fusconi (firma illeggibile)

5405

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E RILIEVI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DA IMPRESE TRASPORTI DI BIELLA

L'accordo riguarda circa 200 persone.

CONTRATTO OPERAI - La paga base in vigore al 3 Aprile u.s. non viene elevato, nel nuovo contratto, in misura eccessiva (circa L. 30 giornaliere) però la paga netta viene aumentata di un massimo del I20,8% ad un minimo del I03,6% in conseguenza di varie indennità aggiuntive, come carovita - supplemento - indennità viveri -. Di conseguenza il salario netto giornaliero varia da un massimo di L. I8I,73 per gli autisti contro L. 86,84 di paga preesistente ad un minimo di L. I59,02 contro 78,02 per i facchini.

CONTRATTO IMPIEGATI - La retribuzione precedente viene più che raddoppiata con un aumento variabile da un minimo del II3,5% ad un massimo del I37,5%.

Abbiamo in tal modo retribuzioni variabili da L. 6.802,20 mensili per la prima categoria (Capi uffici, ecc.) a L. 3.[illegible] mensili per la terza categoria (dattilografo fatturista ecc.)

A formare queste retribuzioni concorrono le seguenti indennità;

Carovita (L. I200.=) - viveri (L. 500.=) - differenza minima (variabile da L. 1.000 a L. 500) costituita dalla preesistente differenza tra lo stipendio minimo contrattuale e quello di fatto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

viveri L. Di conseguenza il salario netto giornaliero varia da un massimo di L. 181,73 per gli autisti contro L. 86,84 di paga preesistente ad un minimo di L. 159,02 contro 78,02 per i facchini.

CONTRATTO IMPIEGATI - La retribuzione precedente viene più che raddoppiata con un aumento variabile da un minimo del 113,5% ad un massimo del 137,5%.

Abbiamo in tal modo retribuzioni variabili da L. 6.802,20 mensili per la prima categoria (Capi uffici, ecc.) a L. 3.[illegible] mensili per la terza categoria (dattilografe fatturista ecc.)

A formare queste retribuzioni concorrono le seguenti indennità;

Carovita (L. 1200.=) - viveri (L. 500.=) - differenza minima (variabile da L. 1.000 a L. 500) costituita dalla preesistente differenza tra lo stipendio minimo contrattuale e quello di fatto.

Al salario ed alla retribuzione netta occorre aggiungere per i capifamiglia L. 100 mensili per ogni persona a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC MO. 7825021

Premesso che i nuovi minimi di paga e stipendio fissano (o per meglio dire, FISSAVANO ai primi di giugno) il minimo indispensabile per vivere, nell'esame degli " Specchi di Retribuzione Giornaliera " che si allegano - tanto per gli operai ed ancor più per quanto riguarda gli impiegati - ed a chiarificazione delle differenze comparative risultanti per le singole categorie, si prega tenere conto di quanto in appresso:

- I nuovi minimi contrattuali sono stati raggiunti - per la nostra Categoria di CASA DI TRASPORTI E SPEDIZIONI ED AUTOTRASPORTI - in pieno accordo con i Datori di Lavoro che, consapevoli dell'alto costo della vita nella nostra Regione, hanno accettato e sottoscritto il verbale di composizione stillato in seno alla Camera del Lavoro di Biella, riunitasi nel salone del locale Municipio il 7 Giugno scorso.

- Il nuovo accordo - raggiunto il 7 Giugno e che da tale data attende di avere la sua pratica ed integrale applicazione - riguarda un complesso di circa 200 Prestatori d'Opera.

- Questa povera Categoria di addetti alle Case di Trasporto e Spedizione, non é mai stata tutelata da alcuna Confederazione o Sindacato e si trascina tutt'ora sulle spalle - per quanto riguarda gli Impiegati - il pesante fardello della mancanza assoluta di assistenza sanitaria, in quanto a tutt'oggi non ha ancora ottenuto la inscrizione ad alcuna delle funzionanti Casse Malattia.

- Trattasi di una Categoria fra le più sacrificate finanziariamente, (almeno per quanto riguarda il passato) in quanto il suo unico contratto data dal 1939, contratto questo col quale si é fin da allora creata una forte sperequazione nei riguardi di molte altre Categorie privilegiate.

- I nuovi minimi contrattuali fissati di pieno accordo, sono già praticamente e volontariamente superati da alcune Aziende della nostra Categoria che - dopo di avere compreso la legicità delle richieste dei propri dipendenti nelle nuove rivendicazioni salariali, accettate e sottoscritte dalle parti - hanno voluto dimostrare loro di voler realmente andare incontro ai reali bisogni dei propri prestatori di opera e, senza ulteriori tergiversazioni, hanno pagato e stanno pagando i dipendenti in base al nuovo accordo ed in alcuni casi con salari e stipendi anche superiori.

- Anche la Categoria addetti all'Industria ha già messo in atto il nuovo accordo salariale, prendendo come base per la regolamentazione dei dipendenti, con retroattività al 1° GENNAIO 1945, come richiesto per la nostra Categoria.

Documento Sezione 1-122/WEBC No. 120651
443
1945

- Il nuovo accordo - raggiunto il 7 Giugno e che da tale data attende di avere la sua pratica ed integrale applicazione - riguarda un complesso di circa 200 Prestatori d'Opera.

- Questa povera Categoria di addetti alle Case di Trasporto e Spedizione, non é mai stata tutelata da alcuna Confederazione o Sindacato e si trascina tutt'ora sulle spalle - per quanto riguarda gli Impiegati - il pesante fardello della mancanza assoluta di assistenza sanitaria, in quanto a tutt'oggi non ha ancora ottenuto la inscrizione ad alcuna delle funzionanti Casse Malattia.

- Trattasi di una Categoria fra le più sacrificate finanziariamente, (almeno per quanto riguarda il passato) in quanto il suo unico contratto data dal 1939, contratto questo col quale si é fin da allora creata una forte sperequazione nei riguardi di molte altre Categorie privilegiate.

- I nuovi minimi contrattuali fissati di pieno accordo, sono già praticamente e volontariamente superati da alcune Aziende della nostra Categoria che - dopo di avere compreso la logicità delle richieste dei propri dipendenti nelle nuove rivendicazioni salariali, accettate e sottoscritte dalle parti - hanno voluto dimostrare loro di voler realmente andare incontro ai reali bisogni dei proprii prestatori di opera e, senza ulteriori tergiversazioni, hanno pagato e stanno pagando i dipendenti in base al nuovo accordo ed in alcuni casi con salari e stipendi anche superiori.

- Anche la Categoria addetti all'Industria ha già messo in atto il nuovo accordo salariale, prendendo come base per la regolamentazione dei dipendenti, con retroattività al I° GENNAIO 1945, come richiesto per la nostra Categoria.

Tenuto conto che si é richiesto e pattuito di comune accordo un parro salariale perché imposto dall'altissimo costo della vita ed poiché altre Categorie della nostra stessa zona hanno già sanzionato col pieno riconoscimento di rivendicazioni anche superiori alle nostre, il sacro diritto alla vita della classe lavoratrice, si chiede a viva voce l'approvazione del nuovo accordo, nel suo integrale contenuto.-

— —

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 185021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ATTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE PER LA PROVINCIA DI VERCELLI.

L'anno 1939 addì 4 ottobre, in Vercelli, presso la sede della Unione Provinciale Fascista dei Commercianti

tra

la Federazione NAZ. FASCISTA DELLE AZIENDE DI DEPOSITO E SPEDIZIONE rappresentata per delega del suo Commissario comm. Corrado Castiglioni, dal sig. Montresi Paolo, presidente del sindacato Provinciale di categoria, assistito dal rag. Silvestro Boschetti, Mengaldo Arturo e dal rag. Mario Bucco, funzionario delle sindacate Unione,

sentito il parere della Feder.Naz.Fasc. delle Cooperative Interessate e per esse il segretario provinciale dell'Ente Naz. Fasc. delle Cooperazioni

e

LA FEDERAZIONE NAZ. FASC. LAVORATORI AUSILIARI DEL COMMERCIO IN TRASPORTO ED AFFINI rappresentata per delega del Commissario com. avv. Gino Peconesi, dal sig. Furno Giovanni, segretario del Sindacato Prov. di categoria, assistito dal dr. Bergloni Bernardo, segretario dell'Unione Prov. Fasci Lavoratori del Commercio di Vercelli; e da Celesteria Riccardo

si è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Naz. di lavoro per il personale impiegatizio delle imprese di spedizioni pubblicato sul B.U. del Ministero delle Comunicazioni, fas. 95 del 1° Dicembre 1935 XIII p° 471 da valere per il personale impiegatizio delle imprese di spedizione di cui all'art. 1° del C.C.N. sopra richiamato, nella provincia di Vercelli.

5402

Art. 1) CLASSIFICA DEL PERSONALE

In relazione al disposto dell'art. 15 del C.C.N. il personale viene classificato come segue :

Prima Categoria : PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE (con esclusione di coloro che aventi quelle funzioni di dirigenza di cui nell'art. 74 del R.D.L. 1/7/1926 N° 1130 non sono rappresentati dalla Confed. Fasc. dei Lavoratori del Commercio.)

Seconda Categoria : PERSONALE CON MANSIONI DI CONCETTO

a) Capi reparto, capi Ufficio, acquisitori per traffici internazionali, corrispondenti con conoscenza di almeno due lingue estere.

b) Contabili di concetto, cassieri, corrispondenti, acquisitori per traffici interni, ed altri impiegati con mansioni di concetto.

Terza Categoria : IMPIEGATI CON MANSIONI DI ORDINE COMUNE

a) Contabili, cassieri e altri contabili intermedi, gli scrivani

LA FEDERAZIONE NAZ. FASC. LAVORATORI AUSILIARI DEL COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, rappresentata per delega del Commissario con. naz. Gino Maronesi ,dal sig. Furno Giovanni,segretario del Sindacato Prov. di categoria,assistito dal dr. Marzioni Ferdinando,segretario dell'Unione Prov. Fasc. Lavoratori del Commercio di Vercelli; e da Calcaterra Riccardo

si é stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Naz. di lavoro per il personale impiegatizio delle imprese di spedizioni pubblicato sul B.U. del Ministero delle Comunicazioni,fas. 95 del 1° Dicembre 1935 XIII N° 471 da valere per il personale impiegatizio delle imprese di spedizione di cui all'art. 1° del C.N. sopra richiamato,nella provincia di Vercelli.

5462

Art. I) CLASSIFICA DEL PERSONALE

In relazione al disposto dell'art. 15 del C.N. il personale viene classificato come segue :

Prima categoria : PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE (con esclusione di coloro che hanno quelle funzioni di dirigenza elencate nell'art. 3A del D.L. 1/7/1926 N° 1130 non sono rappresentati dalla Conf. Fasc. dei Lavoratori del Commercio.)

Seconda Categoria : PERSONALE CON MANSIONI DI CONCETTO

a) Capi reparto,capi ufficio,acquisitori per traffici internazionali, corrispondenti con conoscenza di almeno due lingue estere.

b) Contabili di concetto,cassieri,corrispondenti,acquisitori per traffici interni,ed altri impiegati con mansioni di concetto.

Terza Categoria : IMPIEGATI CON MANSIONI DI GRADO COMUNE

a) Contabili d'ordine o aiuto contabili,stenodattilografi,magazzinieri esattori,impiegati muniti di procura limitata per le operazioni ferroviarie, ed altri impiegati con mansioni di grado comune.

b) Dattilografi, fatturisti

Quarta categoria : PERSONALE SUBALTERNO
Fattorino d'Ufficio

Quinta categoria : ALUNNI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

) MINIMI DI RETRIBUZIONE al lordo dell imposta di R.M. 2 delle altre ritenute di legge :

Prima categoria	.....	L.	I250.==	mensili
Seconda categoria	a).....	"	II00.==	" "
	b).....	"	850.==	" "
Terza categoria	a).....	"	650.==	" "
	b).....	"	500.==	" "
Quarta categoria	.....	"	550.==	" "
Quinte categorie	: per i primi 6 mesi.....	"	200.==	" "
	dopo i 6 mesi fino a I2.....	"	250.==	" "
	" I2 " " " 24.....	"	300.==	" "
	" 24 " " " 36.....	"	350.==	" "
	" 36 :.....	"	400.==	" "

Il numero degli olanni delle singole aziende non potrà superare la proporzione di uno per ogni tre impiegati.

I Minimi delle categorie: prima, seconda terza, quarta si intendono ridotti del IO % per il personale femminile e del IO % per il personale delle provincie con esclusione del Comune di Biella.

Art. 3) TRASFERTE E MISSIONI

Agli impiegati che sono inviati fuori residenza per missioni temporanee compete :

a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, per il trasporto del bagaglio, per posta e telegrafo e le altre fatte in esecuzione del loro mandato e nell'interesse dell'azienda, secondo la documentazione presentata :

b) Una diaria giornaliera di L. 42.== per la prima categoria
" 35.== per la seconda
" 25.== per la terza

Per le missioni che non comportino pernottamento, oltre al rimborso di cui alla lettera a) sarà corrisposta la diaria qui alla lettera b) ridotta del 40 %;

Art. 4) TRASLOCHI

Il personale con famiglia a carico ~~xxxxxx~~ traslocato in una sede diversa da quella di assunzione, oltre al rimborso delle spese di trasloco per se e per la sua famiglia e per le sue masserizie avrà diritto ad una indennità non inferiore a N° 20 diarie.

Per il personale senza famiglia a carico le diarie in caso di trasloco sono ridotte a IO.

Per il personale che non intendesse accettare il trasloco ha facoltà di chiedere il licenziamento, previa corresponsione dell'indennità di licenziamento.

Art. 5) Con la presente scrittura le parti hanno inteso di stipulare

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

5401

I Minimi delle categorie: prima, seconda terza, quarta si intendono ridotti del IO % per il personale femminile e del IO % per il personale della Provincia con esclusione del Comune di Biella.

Art. 5) TRASFERTE E MISSIONI

Agli impiegati che sono inviati fuori residenza per missioni temporanee compete :

a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, per il trasporto del bagaglio, per posta e telegrafo e le altre fatte in esecuzione del loro mandato e nell'interesse dell'azienda, secondo la documentazione presentata :

b) Una diaria giornaliera di L. 45.== per la prima categoria
" 35.== per la seconda
" 26.== per la terza

5401

Per le missioni che non comportino pernottamento, oltre al rimborso di cui alla lettera a) sarà corrisposta la diaria qui alla lettera b) ridotta del 40 %;

Art; 4) TRASLOCHI

Il personale con famiglia a carico ~~xxxxxxx~~ traslocato in una sede diversa da quella di assunzione, oltre al rimborso delle spese di trasloco per sè e per la sua famiglia e per le sue masserizie avrà diritto ad una indennità non inferiore a N° 20 diarie.

Per il personale senza famiglia a carico le diarie in caso di trasloco sono ridotte a IO.

Per il personale che non intendesse accettare il trasloco ha facoltà di chiedere il licenziamento, previa corresponsione dell'indennità di licenziamento.

Art. 5) Con il presente contratto le parti hanno inteso di stipulare dei minimi e non ridurre le paghe di fatto eventualmente superiori a detti minimi per le quali vigono le norme dell'art. 54 del R.D. I/7/1926 N° II30

Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul foglio Annunzi Legali della Prov. per la durata fino al 31 Dicembre 1941.

Si intenderà rinnovato per un anno qualora non ne sia data la disdetta almeno tre mesi prima, della scadenza da una delle due parti a mezzo di lettera raccomandata, nella forma di legge.

E così di seguito per le successive scadenze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per la FEDERAZIONE NAZIONALE
FASCISTA AZZENDE DI DEPOSITO E SPEDIZIONI

.....

.....

.....

Per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
LAVORATORI AUSILIARI DEL COMMERCIO
INTERNO ED ESTERO.

.....

.....

.....

5409

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

10

Biella

Railways

5399

"Società Anonima
Strade Ferrate di
Biella

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella

Railways

5399

"Società Anonima
Strade Ferrate del
Biellese" —

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI E DAILI

QUALIFICHE

GRADO		
1	-	Capi servizio - Ispettori di Esercizio (non dirigenti)
2	-	Sotto Capi servizio - Segretari di Esercizio
3	-	Capi contabili - Ispettori di 1ª classe -
4	-	Ispettori di 2ª classe - Capo stazione principale- Capi tecnici di 1ª classe - Capo officina di 1ª classe
5	-	Capi ufficio - Gestori principali - Capo Stazione 1ª cl. - Capi tecnici- Capi deposito 1ª cl.- Capi Officina 2ª cl.- Applic.prin.
6	-	Magazziniere princip. Capo Stazione 2ª cl. - Capo deposito 2ª cl Applicato 1ª cl.- sotto capi tecnici - Centralinsta
7	-	Magazziniere - Capo stazione 3ª cl.- Capi sotto stazione convert. Elettr. 1ª cl. - Macchinisti - Applicati 2ª cl.- Assistenti apparati centrali - Capi squadre operai
8	-	Applicati 3ª cl.- Capi treno - Capi Rimessa - Guidatori - Serve_glienti manutenzione - Operai 1ª cl.- Verificatori 1ª cl. - Capi fermate - Sotto capi stazione - fuochisti anticipato -
9	-	Assistenti magazzino - Operai 2ª cl. - Verificatori - Conduttori Fuochisti - Capi squadre manutenzione - Capi squadre operai -
10	-	Operaio 3ª cl. - Guardafreni - Capi squadra manovratori - Capi squadre manovali - Accudienti locomotive - Sotto capi squadra manutenzione - Capi squadre cantonieri -
11	-	Bigliettari - Frenatori - Guardrioti di Centr. Elettr. - Manovrate Deviatori - Guardiacale _ Uscieri - Cantonieri - Fattorino d'ufficio - Guardialinee - Scritturali - Manovali addetti -
12	-	Scrivani - Dattilografi { Uomini ..... / Donne .....
13	-	Pulitori - Unteri - Manovali .....
14	-	Guardabarriere { Uomini ..... / Donne .....

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

7	-	Magazziniere - Capo stazione 3ª cl.- Capi sotto stazione convert. Elettr. 1ª cl. - Macchinisti - Applicati 2ª cl.- Assistenti operai centrali - Capi squadre operai
8	-	Applicati 3ª cl.- Capi treno - Capi Rimessa - Guidatori - Sorveglianti manutenzione - Operai 1ª cl.- Verificatori 1ª cl. - Capi fermate - Sotto capi stazione - fuochisti anticipati
9	-	Assistenti magazzino - Operai 2ª cl. - Verificatori - Conduttori Fuochisti - Capi squadre manutenzione - Capi squadre operai -
10	4	Operaio 3ª cl. - Guardafreni - Capi squadre manovratori - Capi squadre manovali - Accudienti locomotive - Sotto capi squadra manutenzione - Capi squadre cantonieri -
11	-	Bigliettari - Frenatori - Guardafili di Centr. Elettr. - Manovrate Deviatori - Guardiascala - Uscieri - Cantonieri - Fattorino d'ufficio - Guardilinee - Scritturali - Manovali deviatori -
12	-	Scrivani - Dattilografi { Uomini ..... Donne .....
13	-	Pulitori - Untori - Manovali .....
14	-	Guardabarriere { Uomini..... Donne .....

Le presente tabelle ha effetto dal 1° Gennaio 1945

Tutto il personale sarà retribuito con stipendio mensile

Inoltre, con effetto dal 1° Gennaio 1945 dovranno essere corrisposte ad ogni agente:

L. 1.500,= mensili agli impiegati; L. 900,= mensili agli operai per indennità di caro vita; L. 100,= mensili per ogni persona a carico

Approvato dal Direttore Generale Ferrovie dello Stato

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Face amount	1*	2*	3*	4*	5*	6*
5900	5700	5900	6100	6300	6500	6700
5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200
4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
4600	4750	4960	5140	5320	5500	5680
4400	4550	4760	4940	5120	5300	5480
4300	4450	4640	4840	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4690	4860	5040	5160
4100	4260	4420	4580	4740	4920	5060
4000	4150	4300	4460	4600	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3700	3850	3990	4140	4290	4440	4590
3600	3750	3890	4030	4180	4330	4480
3500	3650	3790	3930	4080	4230	4380
3400	3550	3690	3830	3980	4130	4280
3300	3450	3590	3730	3880	4030	4180
3200	3350	3490	3630	3780	3930	4080

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021
398

4300	4480	4650	4840	5020	5000	5320
4200	4360	4520	4690	4540	5080	5160
4100	4260	4420	4590	4740	4900	5060
4000	4150	4300	4450	4630	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3700	3850	3990	4150	4300	4450	4600
3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500
3500	3650	3800	3950	4100	4250	4400
3400	3550	3700	3850	4000	4150	4300
3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200
3200	3350	3500	3650	3800	3950	4100

Agli scrivani e dattilografi d'ambo i sessi al disotto dei 21 anni verrà corrisposta:

il 90% dei 18 ai 21 anni)
il 80% " 16 ai 18 anni) dei rispettivi stipendi sopra riportati
il 70% " 14 ai 16 ")

13 LUG 1948

398

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SCHEMA DEL CONTRATTO DI LAVORO DAI FERROVIERI DELLA SOCIETA' STRADA FERRATA DI SICILIA

Art. 1

PERSONALE A CUI SI APPLICA IL CONTRATTO

Il presente contratto economico, in attesa di modifica del contratto giuridico n° 148, stabilisce il trattamento del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore e di quello che eventualmente venisse assunto in seguito, specificatamente:-

Personale di ruolo
Personale ordinario
Personale straordinario

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello della qualifica dell'agente di ruolo.

Il personale in prova ha lo stesso trattamento del personale in ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene disposta secondo il regolamento annesso al 148 per acquistare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati e soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti in un conveniente periodo di tempo. Tale periodo di prova ha la durata minima di un anno, ma può a giudizio dell' azienda essere prorogata sempre di un anno.

Sono esclusi da tale trattamento i pensionati su cessione quelli per la causa di guerra.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è subordinata all'entrata in vigore del contratto nazionale o regionale. Se questo dovesse ritardare, il contratto, per accordo delle parti può subire modifiche parziali richieste da una delle parti con preavviso di due mesi.

Art. 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello della qualifica dell'agente di ruolo.

Il personale in prova ha lo stesso trattamento del personale in ruolo.

L'assunzione del personale di ruolo viene disposta secondo il regolamento annesso al 148 per accertare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati e soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti in un conveniente periodo di tempo. Tale periodo di prova ha la durata minima di un anno, ma può a giudizio dell' azienda essere prorogata ancora di un anno.

Sono esclusi da tale trattamento i pensionati ad eccezione quelli per la causa di guerra.

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è subordinata all'entrata in vigore del contratto nazionale o regionale. Se questo dovesse ritardare, il contratto, per accordo delle parti può subire modifiche purchè richieste da una delle parti con preavviso di due mesi.

Art. 3

CONDIZIONI PRECEDENTI

A tutto il personale si conserva a titolo personale le condizioni più favorevoli che in precedenza godeva, a meno che ciò sia esplicitamente variato nel testo del presente contratto.

L'Azienda dovrà distribuire a tutto il personale una copia del contratto economico e la nuova sistemazione dell'agente. Per i reclami degli agenti si comporteranno come da art. 10 del R.D. n. 148.

Art. 4

SCIFRENDI

A tutto il personale in servizio attualmente ed a quello che verrà as-

sunto successivamente sarà assegnato il grado di qualifica corrispondente all'attuale e la nuova tabella stipendi in base agli anni di servizio prestati nell'Azienda compresi quelli di prova, di avventizio ed ordinario anche se caso è passato da una categoria all'altra.

Gli stipendi sono al lordo delle ritenute di legge.

In casi di cambiamenti di qualifica o avanzamenti lo stipendio sarà quello superiore sempre in base agli anni di servizio prestati complessivamente.

Più precisamente, all'agente che alla data di entrata in vigore del presente contratto conservi la qualifica di assunzione, debbonsi assegnare lo stipendio stabilito per la qualifica ricoperta ed incrementati dagli scatti biennali corrispondenti all'anzianità di qualifica maturata. Per gli agenti che hanno conseguito gradi superiori a quello di assunzione o passanti dalla categoria operaia a quella impiegatizia, debbonsi assegnare lo stipendio che, tenuto conto dello sviluppo di carriera e dei criteri di cui al successivo art. 5 essi percepirebbero come se fosse sempre stata applicata l'annessa tabella. Gli stipendi di cui alla tabella annessa si intendono riferiti a periodi mensili. Per determinare la paga giornaliera ed oraria si divide lo stipendio mensile per 30 o 200.

Lo stipendio mensile è garantito anche se la prestazione venga ad essere minore della normale, tranne nei casi di assenza arbitraria, congedi e permessi senza paga, malattia ed infortunio e sospensioni per motivi disciplinari con le modalità previste dall'art' 37 della 148.

Il pagamento avverrà a mezzo busta o prospetto sui quali dovranno essere specificati tutti gli elementi che compongono le retribuzioni e le trattenute e ben chiaro il periodo cui si riferiscono.

La differenza di ritenuta di RICCHEZZA MOBILE tra impiegati ed operai, è a carico totale dell'azienda.

Ogni due anni di servizio compiuto all'azienda in qualità periodico e ciò fino al raggiungimento del massimo della qualifica stessa. Tale compenso spetta anche se l'agente è chiamato a prestare servizio militare in qualità di richiamato o trattenuto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2396

pensati dalla categoria operaia a quella impiegatizia, debbonsi assegnare lo stipendio che, tenuto conto dello sviluppo di carriera e dei criteri di cui al successivo art. 5 essi percepirebbero come se fosse sempre stata applicata l'annessa tabella. Gli stipendi di cui alla tabella annessa si intendono riferiti a periodi mensili. Per determinare la paga giornaliera ed oraria si divide lo stipendio mensile per 30 o 200.

Lo stipendio mensile è garantito anche se la prestazione venga ad essere minore della normale, tranne nei casi di assenza arbitraria, congedi e permessi senza paga, malattia ed infortunio e sospensioni per motivi disciplinari con le modalità previste dall'art' 37 della 148.

Il pagamento avverrà a mezzo busta o prospetto sui quali dovranno essere specificati tutti gli elementi che compongono le retribuzioni e le trattenute e ben chiaro il periodo cui si riferiscono.

La differenza di ritenuta di RICCHEZZA MOBILE tra impiegati ed operai, è a carico totale dell'azienda.

Ogni due anni di servizio compete all'agente un aumento periodico e ciò fino al raggiungimento del massimo della qualifica stessa. Tale compenso spetta anche se l'agente è chiamato a prestare servizio militare in qualità di richiamato o trattenuto.

Art. 5

PROMOZIONI

All'agente che copre o sostituisce altro agente di qualifica superiore per un periodo superiore ai sei mesi compete la qualifica di questo ultimo, e per il periodo di sostituzione verrà retribuito con lo stipendio della qualifica dell'agente sostituito. Tutto ciò colle modalità del R. D. 148.

In caso di posti vuoti, dovrà essere designato il più anziano della qualifica inferiore ove ne abbia i meriti ed a pari anzianità sarà il più meritevole in base ad esame od istruzione.

320

Leva Edoardo
Lorenzi Luigi

Giuffrida Giuseppe

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

All'agente promosso compete lo stipendio della nuova qualifica sempre in base agli anni di servizio prestati compresi quelli di prova, di ordinario e di avventizio.

Art. 6

INDENNITA' DI CARO-VITA

A tutto il personale compete con effetto dal 1° Gennaio 1945 una indennità di carovita di L. 1500 mensili, se impiegatizio, e L. 800 se operaio; inoltre viene concesso un supplemento di L. 100 per ogni membro della famiglia risultante a carico.

Le suddette indennità si intendono al lordo delle ritenute di legge.

Le persone ammesse al beneficio sono: la moglie, i genitori dell'agente a partire dal 65° anno di età, e di qualunque età se inabile al lavoro, i figli legittimi, quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, i figliastri, i fratelli e le sorelle a carico dell'agente sino all'età di 15 anni compiuti oppure fino al 21° se dimostrano la inabilità al lavoro la frequenza a scuole diurne.

L'indennità di caro-viveri ~~X~~ assegnata all'agente ed alle persone a carico viene corrisposta anche durante il periodo di malattia, per infortunio, per aspettativa, per motivi di salute e nei casi che l'agente vedovo mantenga i figli presso parenti od in collegio. Le indennità suddette sono invece ridotte, come lo stipendio, nei casi di sospensione preventiva.

Nei casi in cui marito e moglie, padre e figlio siano contemporaneamente occupati presso l'Azienda e siano conviventi le indennità saranno corrisposte, per quanto riguarda il solo sussidio di famiglia, ad uno solo di essi.

Art. 7

ORARIO DEL LAVORO

5395

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio si applicano le otto ore giornaliere, ossia 48 ore settimanali, compreso quelle di presenta, a disposizione, di riserva, ecc. Se per necessità di orario dei treni non potessero essere ripartiti come so-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

adottivi, i figliastri, i fratelli e le sorelle a carico dell'agente sino all'età di 15 anni compiuti oppure fino al 21° se dimostrano la inabilità al lavoro la frequenza a scuole diurne.

L'indennità di caro-viveri ~~è~~ assegnata all'agente ed alle persone a carico viene concessa anche durante il periodo di malattia, per infortunio, per aspettativa, per motivi di salute e nei casi che l'agente vedovo mantenga i figli presso parenti od in collegio. Le indennità suddette sono invece ridotte, come lo stipendio, nei casi di sospensione preventiva.

Nei casi in cui marito e moglie, padre e figlio siano contemporaneamente occupati presso l'Azienda e siano conviventi le indennità saranno corrisposte, per quanto riguarda il solo sussidio di famiglia, ad uno solo di essi.

Art. 7

ORARIO DEL LAVORO

8395

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio si applicano le otto ore giornaliere, ossia 48 ore settimanali, compreso quelle di presenta, a disposizione, di riserva, ecc. Se per necessità di orario dei treni non potessero essere ripartiti come sopra, non potranno eccedere le 12 ore giornaliere, con almeno due ore di intervallo.

Le ore eccedenti alle otto giornaliere dovranno essere computate come ora straordinaria. Il conteggio delle ore dovrà farsi in base a quelle reali di servizio prestato compreso il ritardi dei treni, ~~non devono~~ ~~essere considerate straordinarie~~.

Da ciò fanno eccezione gli impiegati dell'Ufficio Controllo, Ufficio Segreteria, i quali osserveranno l'orario di 42 ore settimanali. Le ore fatte in più sono considerate come straordinario.

Per Arnolfo
Giglietti Giuseppe

p. Ed.
Edoardo
Lamone

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 8

LAVORO STRAORDINARIO

Quando le esigenze di servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale, sia di notte che di giorno, entro i limiti di legge. Il lavoro straordinario ordinato in residenza o fuori residenza per motivi di indole temporanea ed eccezionale deve essere computato a parte e rimunerato con un aumento del 25%.

Il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o di riposo verrà retribuito con una maggiorazione del 50% ad eccezione della domenica per coloro cui spetta il riposo in altro giorno della settimana.

Qualora per forza maggiore non sia possibile accordare durante la settimana il riposo periodico, il lavoro eseguito, oltre alla normale retribuzione, viene concessa altra giornata di paga maggiorata del 50%.

Le ore straordinarie non possono essere compensate con ore di riposo nei giorni successivi, eccetto per il personale viaggiante e di macchina che si atterrà alle disposizioni del R.D. n. 148.

Art. 9

5394

NOTTURNA

Il lavoro prestato in ore notturne (dalle ore 23 alle ore 6) compreso in regolare turno di servizio, verrà retribuito con una maggiorazione del 25%; il lavoro straordinario prestato in ore notturne sarà retribuito con una maggiorazione del 50%. Art. 10

RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' NAZIONALI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.-

A tutto il personale oltre al riposo giornaliero vengono concessi 52 riposi all'anno della durata di 24 ore con la corresponsione della retribuzione normale. Oltre ai riposi settimanali tutto il personale ha diritto al riposo nelle giornate riconosciute festive dallo Stato con retribuzione normale. Se dette festività cadono nei giorni feriali tutto il personale ne potrà godere.

Tutti coloro che presteranno servizio avranno diritto, oltre alla normale retribuzione, ad altra giornata di paga maggiorata del 50%.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402(d)(3) NND 1785021

le ore straordinarie non possono ... nei giorni successivi, eccetto per il personale viaggiante e di macchina che si atterrà alle disposizioni del R.D. n. 148.

Art. 9

5394

NOTTURNA

Il lavoro prestato in ore notturne (dalle ore 23 alle ore 6) compreso in regolare turno di servizio, verrà retribuito con una maggiorazione del 25%; il lavoro straordinario prestato in ore notturne verrà retribuito con una maggiorazione del 50%. Art. 10

RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' NAZIONALI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.-

A tutto il personale oltre al riposo giornaliero vengono concessi 52 riposi all'anno della durata di 24 ore con la corresponsione della retribuzione normale. Oltre ai riposi settimanali tutto il personale ha diritto al riposo nelle giornate riconosciute festive dallo Stato con retribuzione normale. Se dette festività cadono nei giorni feriali tutto il personale ne potrà godere.

Tutti coloro che presteranno servizio avranno diritto, oltre alla normale retribuzione, ad altra giornata di paga maggiorata del 50%.

A giudizio dell'azienda o su richiesta del personale potrà spostarsi il giorno di riposo non oltre due giorni.

Art. 11

MASSA VESTIARIO

Il vestiario uniforme di cui all'art. 2 dell'allegato A al R.D. n. 148 si compone come in appresso:

CAPO STAZIONE: un vestito di panno nero (giacca, panciotto e pantaloni) che avrà la durata di diciotto mesi; un impermeabile tipo F.S. ed un cap-

Declassified E.O. 12065 Section 3.402/NNDC NO. 785021

potto di panno scuro della durata di 48 mesi; un berretto di panno della durata di 24 mesi.

PERSONALE DI MACCHINA: Un vestito di fustagno (giacca, panciotto, pantaloni) che avrà la durata di 12 mesi; un berretto di tela cerata della durata di 24 mesi.

PERSONALE GUIDATORI LITTORINE: Un vestito di panno scuro (giacca, panciotto, pantaloni) della durata di 12 mesi; un berretto di panno della durata di 24 mesi, una tuta della durata di 12 mesi.

PERSONALE DI SCORTA AI TRENI: Un vestito di panno scuro (giacca, panciotto, pantaloni) della durata di 12 mesi; un cappotto od un impermeabile della durata di 48 mesi; un berretto di panno della durata di 24 mesi.

PERSONALE DI DEPOSITO E DI OFFICINA: Viene concesso gratuitamente dalla azienda una tuta all'anno.

Al personale addetto alla manovra di stazione viene fornito gratuitamente il pantalone ed il mantello impermeabile; un berretto della durata di 24 mesi.

La scelta e l'acquisto delle stoffe e dei vari indumenti costituenti l'uniforme saranno disposte dal Direttore dell'Esercizio o da un suo incaricato assistito da un rappresentante della Commissione Interna. La confezione e la fornitura inerente sarà a carico del personale che curerà la confezione secondo la foggia prescritta.

Art. 12

5393

INDENNITA' DI TRASFERTA

Agli agenti che si recano fuori residenza viene corrisposta una indennità di trasferta che si compone:

- se la durata dell'assenza raggiunge le 24 ore consecutive con l'obbligo al pernottamento L. 350. Se il pernottamento manca verrà corrisposto l'importo di L. 400.
- se la durata dell'assenza è inferiore alle 24 ore ma superiore alle ore 12 consecutive L. 200, salvo trattamento migliore per casi eccezionali.
- se la durata dell'assenza è inferiore alle ore 12 ma superiore alle ore 7 consecutive L. 100.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC MO. 785021

Al personale addetto alla manovra di stazione viene fornito gratuitamente il pantalone ed il mantello impermeabile; un berretto della durata di 24 mesi.

La scelta e l'acquisto delle stoffe e dei vari indumenti costituenti l'uniforme saranno disposte dal Direttore dell'Esercizio o da un suo incaricato assistito da un rappresentante della Commissione Interna. La confezione e la fornitura inerente sarà a carico del personale che curerà la confezione secondo la foggia prescritta.

Art. 12

5393

INDENNITA' DI TRASFERTA

Agli agenti che si recano fuori residenza viene corrisposta una indennità di trasferta che si compone:

- se la durata dell'assenza raggiunge le 24 ore consecutive con l'obbligo al dormitorio L. 350. Se il dormitorio manca verrà corrisposto l'importo di L. 400.
- se la durata dell'assenza è inferiore alle 24 ore ma superiore alle ore 12 consecutive L. 200, salvo trattamento migliore per casi eccezionali.
- se la durata dell'assenza è inferiore alle ore 12 ma superiore alle ore 7 consecutive L. 100.
- se la durata dell'assenza è inferiore alle ore 7 ma superiore alle ore 4 consecutive L. 40.

Le suddette indennità si intendono corrisposte a tutto il personale, compreso quello viaggiante e di macchina di qualsiasi qualifica e grado ad eccezione dell'ultimo caso che sarà concesso al personale viaggiante e di macchina solo nei casi di turno imprevisto per cui l'agente si assenti dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 18 alle 20.

Quando l'agente è obbligato a fornirsi della lenzuola e federe riceverà per questo motivo una indennità per consumo biancheria di L. 10 per notte.

Autorizzato 2.0. 12065 del 3-10-1945 MOD. 135021

Le assenze vengono computate in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni, compreso il ritardo.

Alle suindicate competenze deve essere aggiunto il supplemento per servizio fuori linea sociale ed è computato per ogni periodo di 24 ore o per una giornata interamente occupata nella misura di L. 10.

Oltre ai casi precedenti spetta l'indennità di trasferta:

a) all'agente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza fino a quando si trovi nell'impossibilità di ritornare in residenza.

b) all'agente citato in giudizio come testimonio, il quale si reca fuori residenza per deporre, a richiesta dell'Azienda e del Pubblico Ministero, in cause civili e penali o per infortunio sul lavoro.

c) all'agente che si reca in Pretura fuori residenza per assevverare verbali di contravvenzione o deporre.

d) all'agente che si reca fuori residenza per inchiesta o per esami o per visite mediche per le abilitazioni al servizio.

e) all'agente che si presenta al Consiglio di Disciplina fuori residenza.

f) al personale di macchina quando presta servizio ai treni per sgombro di neve e quando viaggia con treni, in macchina, per istruzione.

g) al personale viaggiante quando presta servizio ai treni per lo sgombro della neve.

Art. 13

CONCESSIONE ACCESSORIA 5392

PERSONALE UFFICIO CONTROLLO: viene concesso un premio giornaliero di interessamento, diligenza e precisione al lavoro, nella seguente misura:

Applicato principale	L. 6.=
" di 1ª	" 5,10
" di 2ª	" 4,35
" di 3ª	" 3,75
Scrittorali	" 3,25

Tale premio non verrà concesso a coloro che non fossero meritevoli.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 785021

per visite mediche per le abilitazioni al servizio.

e) all'agente che si presenta al Consiglio di Disciplina fuori residenza.

f) al personale di macchina quando presta servizio ai treni per sgombro di neve e quando viaggia con treni, in macchina, per istruzione.

g) al personale viaggiante quando presta servizio ai treni per lo sgombro della neve.

Art. 13

CONCESSIONI ACCESSORIE

PERSONALE UFFICIO CONTABILE: viene concesso un premio giornaliero di interessamento, diligenza e precisione al lavoro, nella seguente misura:

Applicato principale	L.	6.=
" di 1ª	"	5,10
" di 2ª	"	4,35
" di 3ª	"	3,75
Meritorali	"	3,25

Tale premio non verrà concesso a coloro che non fossero meritevoli.

DIRIGENTI AL MOVIMENTO: agli agenti in funzione di Dirigenti al Movimento viene concesso un premio annuale di L. 205.-

CONSERVAZIONE LOCOMOTIVE: al personale di macchina viene concesso un premio mensile di L. 26,10 al macchinista e L. 13,- al fuochista, per la buona conservazione della macchina in rapporto ai giorni di servizio prestato, computando servizio utile i giorni di riposo pagato.

CONSERVAZIONE AUTOVETTURE: al personale di guida viene corrisposto un premio mensile di L. 22,85 per ogni mille chilometri-treno, frazionabili.

5392

Capo Esercizio
Zanne

Capo Deposito
Gallinella

Approved for Release by NARA on 12-05-2013 pursuant to E.O. 13526 Section 3.402/NWDC NO. 785021

li.

INDENNITA' DI PERCORRENZA E DI ECONOMIA: viene concessa una indennità di percorrenza per ogni mille chilometri-treno, frazionabili, ai seguenti agenti:

Macchinisti e guidatori	L. 28,15
Fuochisti	" 28,15
Capi-treno e conduttori	" 25,05
Guardafreno e frenatori	" 18,75

Per ogni tonnellata di carbone risparmiato viene concesso un premio di L. 124,50 ripartito in parti uguali tra macchinista e fuochista.

TRAINO DI CARRI CARICHI IN ASCESA: al personale di macchina viene concesso un premio di traino come in appresso:

per i primi 100 carri carichi mensili L. 0,21 per carro,
per i successivi carri L. 0,10 per carro.

Agli operai di 1ª categoria di officina dopo aver raggiunto da due anni il massimo dello stipendio l'Azienda concede un premio mensile di L. 53.=

INDENNITA' AL PERSONALE DI CONTROLLERIA SUI TRENI: al personale di controlleria compete un premio del 25% sull'importo di ciascuna contravvenzione elevata e pagata per qualsiasi abuso, nonchè per le sessioni supplettive eseguite.

CUMULO MANSIONI: ai Capi treno o facenti funzione che disimpegnano anche mansioni di conduttore viene corrisposto un premio di L. 2,10 per ogni treno viaggiatori a vapore e di L. 1,05 per ogni autotreno effettuato per intero percorso.

SCOPERTA ABUSO TRASPORTI MERCI: sarà corrisposto un premio agli agenti che accertino frodi o abusi nel trasporto delle merci, in ragione del 25% dell'importo della penalità effettivamente pagata.

MANOVRA: per ogni giorno di presenza in servizio, al personale di manovra sono concessi i seguenti premi:

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per i primi 100 carri caricati mensili L. 0,21 per carro, per i successivi carri L. 0,10 per carro.

Agli operai di 1ª categoria di officina dopo aver raggiunto da due anni il massimo dello stipendio l'Azienda concede un premio mensile di L. 55.=

INDENNITA' AL PERSONALE DI CONTROLLERIA SUI TRENI: al personale di controlleria compete un premio del 25% sull'importo di ciascuna contravvenzione elevata e pagata per qualsiasi abuso, nonchè per le esenzioni supplettive eseguite.

CUMULO MANSIONI: ai Capi treno o facenti funzione che disimpegnano anche mansioni di conduttore viene corrisposto un premio di L. 2,10 per ogni treno viaggiatori a vapore e di L. 1,05 per ogni autotreno effettuato per intero percorso.

SCOPERTA ABUSO TRASPORTI MERCI: sarà corrisposto un premio agli agenti che accertino frodi o abusi nel trasporto delle merci, in ragione del 25% dell'importo della penalità effettivamente pagata.

MANOVRA: per ogni giorno di presenza in servizio, al personale di manovra sono concessi i seguenti premi:

Capi squadra manovratori e manovratori	L. 0,51
Deviatori e manovali deviatori	" 0,20

Art. 14

INTERESSENZA

A tutti gli agenti senza distinzione di grado l'Azienda concede un premio di interessenza che sarà diviso in parti uguali (ogni sei mesi) nella misura di di L. 0,17 per ogni tonnellata di merce trasportata e di L. 0,02 per ogni biglietto venduto.

Art. 15

ALLOGGIO

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDG NO. 785021

L'alloggio gratuito viene concesso per esigenze di servizio ai seguenti agenti:

al Capo stazione titolare e all'aggiunto Capo stazione
ai deviatori delle stazioni intermedie (2 per Lambrate, 1 per Vaiano) (2 per Solaro, 1 per Binzago)
ai Capi stazione che non fruiscono di alloggio gratuito nei locali dell'Azienda viene corrisposta una indennità mensile di L. 150.-

L'alloggio obbligatorio non impedisce all'agente di assentarsi dall'abitazione o dalla residenza nei giorni di riposo o di congedo, ma è tenuto però a dare comunicazione del suo recapito.

Art. 16

INDENNITA' di TRASLOCO

Oltre al congedo straordinario con paga, da stabilirsi nel regolamento aziendale, ed al rimborso delle spese vive, sono accordate agli agenti traslocati per motivi di servizio ed a titolo di trasloco, tre giornate di paga. All'agente coniugato o celibe avente famiglia a carico viene inoltre concesso per ogni familiare che non abbia meno di sette anni di età, una indennità supplementare pari a due giornate di paga. In ogni caso però la indennità complessiva non può superare i 10 giorni di stipendio.

Godranno altresì sulla linea della Società del trasporto gratuito tanto delle persone componenti la famiglia quanto dei bagagli e mobili; sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente non avessero goduto, previa la necessaria documentazione e la consegna della chiave dell'alloggio stesso; l'entità del rimborso suddetto è commisurata alle locali consuetudini di affitto.

Se l'agente è stato avvisato in tempo utile per disdire l'affitto, non ha diritto a nessun rimborso.

Non hanno diritto al rimborso della pigione:

a) gli agenti traslocati in seguito a loro domanda; 3390

b) gli agenti di nuova assunzione.

Sarà però in detti casi accordato sulla linea della Società il trasporto gratuito delle persone e delle cose.

Art. 17

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 185021

genti traslocati per motivi di servizio ed a titolo di trasloco, tre giornate di paga. All'agente coniugato o celibe avente famiglia a carico viene inoltre concesso per ogni familiare che non abbia meno di sette anni di età, una indennità supplementare pari a due giornate di paga. In ogni caso però la indennità complessiva non può superare i 10 giorni di stipendio.

Godranno altresì sulla linea della Società del trasporto gratuito tanto delle persone componenti la famiglia quanto dei bagagli e mobilio; sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente non avessero goduto, previa la necessaria documentazione e la consegna della chiave dell'alloggio stesso; l'entità del rimborso suddetto è commisurata alle locali consuetudini di affitto.

Se l'agente è stato avvisato in tempo utile per disdire l'affitto, non ha diritto a nessun rimborso.

Non hanno diritto al rimborso della pigione:

a) gli agenti traslocati in seguito a loro domanda;

b) gli agenti di nuova assunzione.

Sarà però in detti casi accordato sulla linea della Società il trasporto gratuito delle persone e delle cose.

5390

Art. 17

TREDICESIMA MENSILITA'

Per la corresponsione della tredicesima mensilità valgono le norme dei Contratti Nazionali in vigore.

Art. 18

AGENTI EX COMBATTENTI

Per i benefizi agli ex combattenti valgono le norme dei Contratti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nazionali in vigore.

Art. 19

CONGEDI

A tutto il personale, senza distinzione di grado e di categoria verranno concessi:

10 giorni di congedo con paga per anzianità dal 1° al 5° anno di servizio;
20 giorni di congedo con paga dal 5° al 10° anno di servizio e
25 giorni a coloro che hanno più di 10 anni di servizio.

Art.20

BUONUSCITA

A tutto il personale che per limiti di età o per inabilità al servizio viene messo in quiescenza, verranno corrisposte quattro mensilità di stipendio ultimo goduto a titolo di premio di buonuscita.

La cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, comporta in ogni caso la corresponsione di una indennità di servizio per tutte le categorie, pari ad un mese dello stipendio ultimo goduto per ogni anno di servizio prestato, trascurando le frazioni inferiori ai sei mesi

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni viene fissato in tre mesi.

==========

5389

Biella, li 13 LUG 1945 1945

IL PRESIDENTE DIRETTORE
della S.A.Strada Ferra di Biella

LA COMMISSIONE INTERNA

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

zio viene messo in quiescenza, verranno corrisposte quattro mensilità di stipendio ultimo goduto a titolo di premio di buonuscita.

La cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, comporta in ogni caso la corresponsione di una indennità di servizio per tutte le categorie, pari ad un mese dello stipendio ultimo goduto per ogni anno di servizio prestato, trascurando le frazioni inferiori ai sei mesi

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni viene fissato in tre mesi.

=========

5389

Biella, li 13 LUG 1945 1945

IL PRESIDENTE DIRETTORE
della S.A.Strada Ferra di Biella

LA COMMISSIONE INTERNA

Approvata una correzione all'art. 7-
" " " " 9-
" due " " 13-
" una " " 15-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SOCIETA' ANONIMA STRADA FERRATA DI BIELLA

STIPENDI MENSILI
in BASE AL

Cra di	QUALIFICHE	Salario contrattuale iniziale	Caro Viveri	Aggiunta famiglia
	CATEGORIA IMPIEGATI			
1	Capi Servizi - Ispettori d'Esercizio	-	-	-
2	Sotto Capi servizio - Segretari d'Esercizio	3325,-	160,50	61,50
3	Capi Contabili - Ispettori di 1ª cl.	-	-	-
4	Ispettori di 2ª-Capo stazione Principale	2218,10	160,50	61,50
5	Gestore Principale-Capo staz.1ª-Applic.prima	1669,25	160,50	61,50
6	Capo stazione 2ª - Applicato 1ª	1527,65	160,50	61,50
7	Capo stazione di 3ª-Applicato 2ª	1377,50	160,50	61,50
8	Applicato 3ª classe	1214,75	160,50	61,50
8	Capi Treno	1184,35	160,50	61,50
8	Sorvegliante manutenzione	1345,25	160,50	61,50
8	Sotto Capo stazione	1377,50	160,50	61,50
11	Scritturale	-	-	-
12	Derivani dattilografi	936,10	-	-
		16075,65	1444,50	553,50
	CATEGORIA OPERAI			
7	Macchinisti	1316,25	109,50	61,50
8	Fuochista autorizzato	1181,35	109,50	61,50
8	Guidatori	1303,50	109,50	61,50
8	Operai 1ª classe	1247,00	109,50	61,50
9	Operai di 2ª classe	1122,85	109,50	61,50
9	Fuochista	1081,75	109,50	61,50
9	Verificatore	1128,10	109,50	61,50
9	Conduttore	976,50	109,50	61,50
10	Operai 3ª classe	1076,00	109,50	61,50
10	Guardafreno	976,50	109,50	61,50
10	C.sq.Manovali C.sq.Manovratori.Cinq.Canton.	980,50	109,50	61,50
10	Accudiente	941,35	109,50	61,50
11	Frenatori-Manovratori-Manovali deviatori	936,10	109,50	61,50
11	Guardatori Fabbricato d'Ufficio	887,00	109,50	61,50

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

7	Capo stazione di 3ª-Applicato 2ª	1377,50	160,50	61,50
8	Applicato 3ª classe	1214,75	160,50	61,50
8	Capi Treno	1184,35	160,50	61,50
8	Sorvegliante manutenzione	1345,25	160,50	61,50
8	Sotto Capo stazione	1377,50	160,50	61,50
11	Scritturale	-	-	-
12	Scrivani dattilografi	936,10	-	-
		16075,65	1444,50	553,50

CATEGORIA OPERAI

7	Macchinisti	1346,25	109,50	61,50
8	Fuochista autoriscaldo	1181,35	109,50	61,50
8	Guidatori	1303,50	109,50	61,50
8	Operai 1ª classe	1247,00	109,50	61,50
9	Operai di 2ª classe	1122,85	109,50	61,50
9	Fuochista	1081,75	109,50	61,50
9	Verificatore	1128,10	109,50	61,50
9	Conduttore	976,00	109,50	61,50
10	Operai 3ª classe	1076,00	109,50	61,50
10	Guardafreno	976,00	109,50	61,50
10	C.sq.Manovali C.sq.Manovratori.C.Sq.Cantonn.	988,50	109,50	61,50
10	Accudiente	941,35	109,50	61,50
11	Fronatori-Manovratori-Manovali deviatori	936,10	109,50	61,50
11	Cantonieri Fattorini d'ufficio	897,00	109,50	61,50
12	Manovali	897,00	109,50	61,50
		16090,75	1642,50	922,50

Declassified E.O. 12065 Sec.3.5 NND 795021

...ORE MENSILE CONTRATTUALE e di FATTO
...DIARIE OPERAIO DI LAVORO

Specchio n° 1

Ore mese	TRATTENUTE di Guerra	Caro Viveri	Viveri	Equi-valenti 1 per-sona	TOTALE LORDO	RITENUTE per Previdenza 3%	R.M. 0,16%	C.R. 1,02%	TOTALE NETTO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	700,-	546,-	500	100,-	3.746,-	172,30	454,55	56,60	3.059,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	700,-	546,-	500	100,-	4.736,10	142,10	374,85	46,85	4.174,30
450	700,-	546,-	500	100,-	4.187,25	125,60	331,45	41,40	3.688,80
450	700,-	546,-	500	100,-	4.045,85	121,40	320,25	40,05	3.564,15
450	700,-	546,-	500	100,-	3.895,90	116,85	308,35	38,55	3.431,75
450	700,-	546,-	500	100,-	3.732,75	112,00	295,45	36,95	3.288,35
450	700,-	546,-	500	100,-	3.703,35	111,05	293,05	36,65	3.261,60
450	700,-	546,-	500	100,-	3.863,25	115,90	305,80	38,20	3.403,35
450	700,-	546,-	500	100,-	3.895,50	116,85	308,35	38,55	3.431,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	700,-	546,-	500	100,-	3.232,10	96,95	255,80	32,-	2.847,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	7000,-	5460,-	5000	1000,-	41.053,65	1231,-	3247,90	406,-	36.168,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	700,-	546,-	500	100,-	3.613,25	114,40	150,90	37,70	3.510,25
450	700,-	546,-	500	100,-	3.648,55	109,45	144,40	36,10	3.350,40
450	700,-	546,-	500	100,-	3.770,50	113,10	149,20	37,30	3.470,90
450	700,-	546,-	500	100,-	3.714,00	111,40	147,00	36,75	3.418,85
450	700,-	546,-	500	100,-	3.509,85	107,70	142,05	35,50	3.304,60
450	700,-	546,-	500	100,-	3.548,75	106,45	140,45	35,10	3.266,75
450	700,-	546,-	500	100,-	3.595,10	107,85	142,25	35,55	3.309,45
450	700,-	546,-	500	100,-	3.443,00	103,30	136,25	34,05	3.169,40
450	700,-	546,-	500	100,-	3.543,00	106,30	140,20	35,05	3.261,45
450	700,-	546,-	500	100,-	3.443,00	103,30	136,25	34,05	3.169,40
450	700,-	546,-	500	100,-	3.447,50	103,40	136,45	34,10	3.173,55
450	700,-	546,-	500	100,-	3.408,35	102,25	134,90	33,70	3.137,50
450	700,-	546,-	500	100,-	3.403,20	102,10	134,65	33,65	3.132,70

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.895,50	116,85	308,35	38,55	3.431,75
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.732,75	112,-	295,45	36,95	3.288,35
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.702,35	111,05	293,05	36,65	3.261,60
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.865,25	115,90	305,80	38,20	3.403,35
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.895,50	116,85	308,35	38,55	3.431,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.232,10	96,95	255,80	32,[illegible]	2.847,35
[illegible]50	7[illegible],-	546[illegible],-	5[illegible]	1[illegible],-	[illegible]1.[illegible]33,65	1231,-	3247,90	406,-	36.148,75
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.813,25	114,40	150,90	37,70	3.520,25
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.648,55	109,45	144,40	36,10	3.358,40
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	1[illegible],-	3.770,50	113,10	149,20	37,30	3.470,90
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.714,00	111,40	147,00	36,75	3.418,85
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.550,85	107,70	142,05	35,50	3.304,60
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.548,75	106,45	140,45	35,10	3.286,75
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.595,10	107,85	142,25	35,55	3.309,45
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.443,00	103,30	136,25	34,05	3.169,40
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.543,00	106,30	140,20	35,05	3.261,45
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.443,00	103,30	136,25	34,05	3.169,40
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.447,50	103,40	136,45	34,10	3.173,55
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	1[illegible],-	3.408,35	102,25	134,90	33,70	3.137,50
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.403,10	102,10	134,65	33,65	3.132,70
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.364,00	100,90	133,15	33,30	3.096,65
450	7[illegible],-	546,-	5[illegible]	100,-	3.364,00	100,90	133,15	33,30	3.096,65
[illegible]750	1[illegible],-	8190,-	7[illegible]	1500,-	[illegible]3.[illegible]95,75	1502,60	2101,25	525,20	48.576,50

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 Section 3-402/NNDC NO. 78-50021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SOCIETA' ANONIMA STRADA FERRATA DI BIELLA

SPECCHIO RETRIBUTIVO in BASE al NUOVO

Grado	QUALIFICHE	Salario contrattuale mensile iniziale	Indennità Caroviveri	Aggi di gli l p
	CATEGORIA IMPIEGATI			
1	Capi servizio - Ispettore d'esercizio	5.500,=	1.500,-	1(
2	Sotto Capo servizio - Segretari d'esercizio	5.200,=	1.500,-	1(
3	Capo Contabile - Ispettore di 1ª classe	5.000,=	1.500,-	1(
4	Ispettore di 2ª cl.- Capo Stazione Principale	4.800,=	1.500,-	1(
5	Gestore Princ.le-Capo Stazione 1ª-Applic.princ.	4.600,=	1.500,-	1(
6	Capo Stazione 2ª - Applicati 1ª cl.	4.400,=	1.500,-	1(
7	Capo stazione 3ª - Applicato 2ª cl.	4.300,=	1.500,-	1(
8	Applicato 3ª classe	4.200,=	1.500,-	1(
8	Capo Treno	4.200,=	1.500,-	1(
8	Sorvegliante manutenzione	4.200,=	1.500,-	1(
8	Sotto Capo stazione	4.200,=	1.500,-	1(
11	Scritturale	3.900,=	1.500,-	1(
12	Scrivani-dattilografi (uomini	2.800,=	1.500,-	1(
	(donne	2.700,=	1.500,-	1(
		60.000,=	21.000,-	140
7	Macchinisti	4.300,=	800,-	10
8	Fuochisti autorizzati	4.200,=	800,-	10
8	Guidatori	4.200,=	800,-	10
8	Operai di 1ª classe	4.200,=	800,-	10
9	Operai di 2ª classe	4.100,=	800,-	10
9	Fuochisti	4.100,=	800,-	10
9	Verificatori	4.100,=	800,-	10
9	Conduttore	4.100,=	800,-	10
10	Operai 3ª classe	4.000,=	800,-	10
10	Guardafreno	4.000,=	800,-	10
10	C.squadra manovrat.C.squadra manovali C.sq.Centon.	4.000,=	800,-	10
10	Accudiente	4.000,=	800,-	10
11	Frenatori-manovratori-manovali deviatori	3.900,=	800,-	10
11	Centonieri Fattorini d'Ufficio	3.900,=	800,-	10
12	Manovali	3.800,=	800,-	10

5	Gestore Princ.le-Capo Stazione 1ª-Applic.princ.	4.600,-	1.500,-	1(
6	Capo Stazione 2ª - Applicati 1ª cl.	4.400,-	1.500,-	1(
7	Capo stazione 3ª - Applicato 2ª cl.	4.300,-	1.500,-	1(
8	Applicato 3ª classe	4.200,-	1.500,-	1(
8	Capo Treno	4.200,-	1.500,-	1(
8	Sorvegliante manutenzione	4.200,-	1.500,-	1(
8	Sotto Capo stazione	4.200,-	1.500,-	1(
11	Dattilografe	4.200,-	1.500,-	1(
12	Scrivani-dattilografi (uomini	3.900,-	1.500,-	1(
	(donne	2.800,-	1.500,-	1(
		2.700,-	1.500,-	1(
		60.900,-	21.000,-	14(
7	Macchinisti	4.300,-	800,-	10
8	Fuochisti autorizzati	4.200,-	800,-	10
8	Guidatori	4.200,-	800,-	10
8	Operai di 1ª classe	4.200,-	800,-	10
9	Operai di 2ª classe	4.100,-	800,-	10
9	Fuochisti	4.100,-	800,-	10
9	Verificatori	4.100,-	800,-	10
9	Conduttore	4.100,-	800,-	10
10	Operai 3ª classe	4.000,-	800,-	10
10	Guardafreno	4.000,-	800,-	10
10	C.squadra manovrat.C.squadra Manovali C.sq.Canton.	4.000,-	800,-	10
10	Accudiente	4.000,-	800,-	10
11	Frenatori-Manovratori-Manovali deviatori	3.900,-	800,-	10
11	Cantonieri Fattorini d'Ufficio	3.900,-	800,-	10
12	Manovali	3.800,-	800,-	10
		60.900,-	12.000,-	15(

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E MENSILE CONTRATTUALE
ACCORDO SALARIALE

Paga mensile per persona	TOTALE	Trevi! Cassa 3%	R.M. ! 8,16%	C.R. ! 1,02 %	IMPONIBILE NETTO	Ritenuta netta R.M. agli impiegati 4,08%	Importo netto da pagare
00,-	7.100,-	213,-	561,95	70,25	6254,80	281,09	6.539,80
00,-	6.800,-	204,-	538,25	67,25	5990,50	269,10	6.259,60
00,-	6.600,-	198,-	522,40	65,30	5814,30	261,20	6.075,50
00,-	6.400,-	192,-	506,55	63,30	5638,15	253,30	5.891,45
00,-	6.200,-	186,-	490,75	61,35	5461,90	245,35	5.707,25
00,-	6.000,-	180,-	474,90	59,35	5285,75	237,45	5.523,20
00,-	5.900,-	177,-	467,-	58,35	5197,65	233,50	5.431,15
00,-	5.800,-	174,-	459,10	57,40	5109,50	229,55	5.339,05
00,-	5.800,-	174,-	459,10	57,40	5109,50	229,55	5.339,05
00,-	5.800,-	174,-	459,10	57,40	5109,50	229,55	5.339,05
00,-	5.800,-	174,-	459,10	57,40	5109,50	229,55	5.339,05
00,-	5.500,-	165,-	435,35	54,40	4845,25	217,65	5.062,90
00,-	4.400,-	132,-	348,25	43,50	3876,20	174,15	4.050,35
00,-	4.300,-	129,-	340,35	42,55	3788,10	170,15	3.958,25
00,-	82.400,-	2472,-	6522,15	815,25	72590,60	3261,05	75.851,65
00,-	5.200,-	156,-	205,80	51,45	4786,75	-,-	4.786,75
00,-	5.100,-	153,-	201,85	50,45	4694,70	-,-	4.694,70
00,-	5.100,-	153,-	201,85	50,45	4694,70	-,-	4.694,70
00,-	5.100,-	153,-	201,85	50,45	4694,70	-,-	4.694,70
00,-	5.000,-	150,-	197,90	49,45	4602,65	-,-	4.602,65
00,-	5.000,-	150,-	197,90	49,45	4602,65	-,-	4.602,65
00,-	5.000,-	150,-	197,90	49,45	4602,65	-,-	4.602,65
00,-	5.000,-	150,-	197,90	49,45	4602,65	-,-	4.602,65
00,-	4.900,-	147,-	193,90	48,50	4510,60	-,-	4.510,60
00,-	4.900,-	147,-	193,90	48,50	4510,60	-,-	4.510,60
00,-	4.900,-	147,-	193,90	48,50	4510,60	-,-	4.510,60
00,-	4.900,-	147,-	193,90	48,50	4510,60	-,-	4.510,60
00,-	4.800,-	144,-	189,95	47,50	4418,55	-,-	4.418,55
00,-	4.800,-	144,-	189,95	47,50	4418,55	-,-	4.418,55
00,-	4.700,-	141,-	186,-	46,50	4326,50	-,-	4.326,50
00,-	74.400,-	2232,-	2944,45	736,10	68487,45	-,-	68.487,45

5386

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

SOCIETA' ANONIMA STRADA FERRATA DI BIELLA — SPECCHIETTO COMPAR. METALLURGICA per le

Gra di	QUALIFICA	Salario netto mensile iniziale precedente (Specchio n° 1)	Salario n iniziale nuovo con (Specchi
	CATEGORIA IMPIEGATI		
1	Capi Servizio - Ispettore d'Esercizio	-	6.532,
2	Sotto capo servizio - Segretari d'Esercizio	5.059,35	6.259,
3	Capi Contabili - Ispettori 1° classe	-	6.075,
4	Ispettore 2° cl.-Capo Stazione Princ.le	4.172,30	5.891,
5	Gestore -Princ.le-Capo Staz.1°-Appl.princ.	3.688,80	5.707,
6	Capi stazione 2° cl. Applicati 1° cl.	3.[illegible]1,15	5.523,
7	Capi stazione 3° cl. Applicati 2° cl.	3.431,75	5.451,
8	Applicato 3° classe	3.288,35	5.339,
8	Capi Treno	3.261,60	5.339,
8	Sorveglianti manutenzione	3.403,35	5.339,
8	Sotto capo stazione	3.431,75	5.339,
11	Scritturali	-	5.06 ,
12	Scrivani dattilografi (uomini	2.847,35	4.65 ,
	(donne	2.847,35	3.958,
	CATEGORIA OPERAI		
7	Macchinisti	3.510,45	4.781,
8	Fuochisti motoristi	3.396,60	4.69 ,
8	Guidatori	3.479,90	4.69 ,
8	Operai 1° classe	3.418,65	4.69 ,
9	Operai 2° classe	3.304,80	4.60 ,
9	Fuochisti	3.266,75	4.60 ,
9	Verificatori	3.309,45	4.60 ,
9	Conduttori	3.169,40	4.60 ,
10	Operai 3° classe	3.261,15	4.52 ,
10	Guardafreno	3.169,40	4.52 ,
10	G.Sq.Manovali-G.Sq.Manovrat.-G.Sq.Smatora.	3.173,55	4.52 ,
10	Ausiliario	3.137,50	4.52 ,
11	Frenatori-Manovratori-Manovali deviatori	3.132,70	4.41 ,

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NRDC No. 78-5021

6	Capi stazione 2^ cl. Applicati 1^ cl.		[illegible]	[illegible]
7	Capi stazione 3^ cl. Applicati 2^ cl.		3.431,75	5.431,
8	Applicato 3^ classe		3.[illegible],55	5.339,
8	Capi treno		3.261,60	5.339,
8	Sorveglianti manutenzione		3.[illegible],35	5.339,
8	Sotto capo stazione		3.431,75	5.339,
11	Scritturali		-	5.06 ,
12	Scrivani dattilografi	(uomini	2.847,35	4.05[illegible],
		(donne	2.847,35	3.958,

CATEGORIA OPERAI

7	Macchinisti	3.210,25	4.78[illegible],
8	Fuochisti autorizzati	3.358,40	4.69[illegible],
8	Guidatori	3.470,90	4.694,
8	Operai 1^ classe	3.418,85	4.694,
9	Operai 2^ classe	3.[illegible],60	4.60,
9	Fuochisti	3.266,75	4.60,
9	Verificatori	3.[illegible],45	4.60,
9	Cambiatori	3.169,40	4.60,
10	Operai 3^ classe	3.[illegible],65	4.51,
10	Guardafrene	3.169,40	4.51,
10	C.Sq.Manovali-C.Sq.Manovrat.C.Sq.Cantoni.	3.173,55	4.51,
10	Ausiliarie	3.137,50	4.51,
11	Frenatori-Manovratori-Manovali deviatori	3.[illegible],70	4.41,
11	Cantonieri - Pastorini d'ufficio	3.096,45	4.41,
11	Manovali	3.096,65	4.32,

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...IVO C.N. ...ORE INDUSTRIA
...ZIO DI SIGLANT

...rto mensile ...lcolo al ...ratto (Art. 2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	OSSERVAZIONI
		%		
...80	-			
...60	1200,25			
...9...	-	23,80		
...45	1719,15			
...25	2018,45	41,20		
...20	1559,05	55,00		
...75	1599,40	55		
...15	2058,70	58		
...05	2077,45	62,50		
...05	1939,70	64		
...05	2007,35	56,5		
...90	-	56,5		
...22	1203,00			
...25	1117,90	42,5		
		39		
...75	1276,50			
...70	1336,30	35,5		
...70	1293,80	39,8		
...70	1275,65	35,5		
...45	1296,05	37		
...65	1332,90	39,5		
...65	1203,25	40,8		
...65	1433,85	39,2		
...60	1449,15	45,5		
...60	1361,20	38,5		
...60	1337,05	42,5		
...60	1373,10	42,5		
...55	1405,85	42,5		
...55	1281,20	40,8		

5384

...ministero L.O. 12065 Sezione ...ion 30XRM/204-5 MOD.

795021

05	2077,45	62,50			
05	2077,45	64			
05	1935,70	56,5			
05	1907,30	55,5			
90	-				
85	1203,00	42,5			
85	1110,90	39			
75	1276,50	36,5			
70	1336,30	39,8			
70	1223,80	35,5			
70	1275,85	37			
65	1236,05	39,5			
65	1335,90	40,8			
65	1293,20	39,2			
65	1455,25	45,5			
60	1248,15	38,5			
60	1341,20	42,5			
60	1337,05	42,5			
60	1373,10	42,5			
55	1285,85	40,8			
55	1321,90	42,5			
50	1289,85	39,8			

5384

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LSC/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
APO.394-U.S.ARMY

REF. : PR/LA/47/291 20 August 1945

SUBJECT : APPROVED WAGE AGREEMENTS.

TO : H.Q. ALLIED COMMISSION
(Attention Labour Sub-Commission).

1. Herewith please find taree additional wage agreements approved by Regional Commissioner as listed hereunder :

a) Agreement for an increase in basic wages and a high cost of living indemnity for workers and employees of the "Società Anonima delle Strade Ferrate di Biella". (No. 56)

b) Agreement for "Contingency Indemnity" in respect of employees and workers with (A) "Banca Commerciale Italiana" and (B) "Banca Popolare di Novara", in the province of Asta. (No.61)

c) Agreement for an increase in basic wages in respect of workers and employees of the "Consorzio Agrario" of Alessandria. (No. 59)

For the Regional Commissioner,

5383

for E. Scicluna Maj
For E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

Encl. : 3
Copy to : R.C./D.R.C.
Ufficio Regionale del Lavoro (Dott. Cetti)
File
Reading File.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR AN INCREASE IN BASIC WAGES AND A HIGH COST OF LIVING INDEMNITY FOR WORKERS AND EMPLOYEES OF THE "SOCIETA' ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DI BIELLA". (N° 56)

1. The agreement concedes an increase in (a) basic wages and (b) a "caro vita" indemnity of 1500 lire and 800 lire per month to employees and workers respectively.

2. The increases do not provide a "take home packet" of more than is now being paid toemployees and workers of the Electric Railways of Biella. The agreement however is made retroactive to January 1st and cash advances have been made on this account.

3. R.I.J.A.C. has not reviewed this agreement and its next meeting has been fixed for 24 August.

4. I am in favour of approval subject to the following provisions :

(a) the high cost of living indemnity would have to be absorbed by any eventual contingency indemnity that might be concluded on a Provincial basis;

(b) retroactivity from 1 May 45, as has been conceded in similar agreements by the Italian Government in Milan and by Regional Commissioner for the Biella Electric workers;

(c) any cash advances made will not be deducted from the cash accruing through retroactive payments.

1382

14.8.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved subject to provisions in

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4. I am in favour of approval subject to the following provisions :

(a) the high cost of living indemnity would have to be absorbed by any eventual contingency indemnity that might be concluded on a Provincial basis;

(b) retroactivity from 1 May 45, as has been conceded in similar agreements by the Italian Government in Milan and by Regional Commissioner for the Biella Electric workers;

(c) any cash advances made will not be deducted from the cash accruing through retroactive payments.

382

14.8.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved subject to provisions in para 4

ROBERT P. MARSHALL
Colonel - F.A.
Regional Commissioner- Piem.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella - Metal-Meccanici 9

ACCORDO METALMECCANICI 29/5/1945

Vengono fissati i seguenti minimi giornalieri rapportati alla giornata base di otto ore di lavoro ed alla settimana di 48 ore.
Mentre il minimo di paga è comprensivo nell'indennità di presenza la corresponsione del carovita e del supplemento esclude qualsiasi altro diritto per indennità di guerra o assegni giornalieri.

	Minimo	Carovita	Supplem.	Totale
Operai specializzati	136	30	24	190
Operai qualificati	118	30	24	172
Manovale specializzato oltre 18 anni	100	30	24	154
Manovale comune oltre 18 anni	80	30	24	134
Apprendisti prov. oltre 18 anni	86	30	24	140
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	52	30	24	106
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	38	30	24	92
Donne di I^a categoria	86	30	24	140
Donne di 2^a categoria	78	30	24	132
Donne di 3^a categoria	70	30	24	124
Donne dai 16 ai 18 anni	50	30	24	104
Donne dai 14 ai 16 anni	34	30	24	88

Le paghe apprendisti si riferiscono agli apprendisti di prima assunzione.
Per gli altri va da se che le paghe si intendono maggiorate degli scatti semestrali vigenti.
Vengono mantenute le paghe di fatto.
I cottimi vengono temporaneamente sospesi. Quelle ditte che crederanno di applicare il cottimo dovranno accordarsi con le Commissioni Interne per fissare le tariffe.

RIDUZIONE DI LAVORO : nel caso di riduzione di lavoro la ditta corrisponderà il 75% per le ore non lavorate sul minimo categoria della precedente tabella compreso il carovita e il supplemento.

MAGGIORAZIONI:

per il lavoro da 40 a 48 ore 10%
per le ore di lavoro notturno avvicendato 20%
oltre le 48 ore 25%
per il lavoro notturno continuato 35%
per il lavoro festivo 50%

per il lavoro notturno continuato le maestranze avranno diritto alla mezz'ora di riposo pagata.
Vale anche per il custode che segue il turno.

5381

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Donne di 3ª categoria	70	30	24	124
Donne dai 16 ai 18 anni	50	30	24	104
Donne dai 14 ai 16 anni	34	30	24	88

Le paghe apprendisti si riferiscono agli apprendisti di prima assunzione.
Per gli altri va da se che le paghe si intendono maggiorate degli scatti semestrali vigenti.
Vengono mantenute le paghe di fatto.
I scattimi vengono temporaneamente sospesi. Quelle ditte che crederanno di applicare il scattimo dovranno accordarsi con le Commissioni Interne per fissare le tariffe.

RIDUZIONE DI LAVORO : nel caso di riduzione di lavoro la ditta corrisponderà il 75% per le ore non lavorate sul minimo categoria della precedente tabella compreso il carovita e il supplemento.

MAGGIORAZIONI:

per il lavoro da 40 a 48 ore 10%
per le ore di lavoro notturno avvicendato 20%
oltre le 48 ore 25%
per il lavoro notturno continuato 35%
per il lavoro festivo 50%

per il lavoro notturno continuato le maestranze avranno diritto alla mezz'ora di riposo pagato.
Vale anche per il custode che segue il turno.

MALATTIE E INFORTUNIO : oltre a quanto corrisposto dagli Enti interessati, la ditta corrisponderà un'indennità di L.50.= giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuti dalla Cassa Mutua Malattie e dalla Cassa Infortuni. Carenza giorni tre.

GRAVIDANZA E PUERPERIO : verrà corrisposta un'indennità di gravidanza e puerperio pari a L.50.=giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a 5 mesi dopo. Totali mesi 6.

ALLATTAMENTO : per le operaie lavoranti a lavoro continuo spetta un'ora per l'allattamento. Alle operaie lavoranti in giornata verrà concessa un'ora al mattino

./.

5381

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi dodici dopo il parto.

DONNE : fanno parte della prima categoria le donne addette alle mole; frese e alternì.

fanno parte della seconda categoria le donne addette al collaudo, manicatura ecc.

fanno parte della terza categoria le donne puliitrici, scopatrici, ingrassatrici, cuoche, lavandaie ecc.

ASSENZE : Tutte le assenze ingiustificate o permessi non verranno pagati.
Gli operai nel periodo di sospensione del lavoro per mancanza di energia o combustibile ecc. se richiesti a trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove questa esista.

INDENNITA' VIVERI : Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L.300.= e una corresponsione di L.100.= per ogni familiare a carico. Base assegni familiari, esclusa le persone che lavorano.
I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi delle due parti interessate e di comune accordo.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo.
Per la merce non ritirata verrà corrisposto l'importo in denaro.
Non si potrà procedere alla distribuzione di generi deteriorati.
Ogni residuo di debito andrà estinto con trattenuta quattordicinale di L.150.=
In caso di malattia gli operai dovranno usufruire di tale indennità viveri.

LAVORI NOTTURNI : Ci atterremo al contratto nazionale.

Il contratto avrà decorrenza dal 15/6/1945 .

5380

La disdetta del presente accordo dovrà essere comunicata 15 giorni prima dalle due parti contraenti a mezzo lettera raccomandata.

p/ CAMERA DELL'INDUSTRIA

p/ CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

riferirsi e a quanti verrà corrisposta la sola paga maggiore ove questa esista.

INDENNITA' VIVERI : Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L.500.= e una corresponsione di L.100.= per ogni familiare a carico. Base assegni familiari, escluse le persone che lavorano.
I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo.
Per la merce non ritirata verrà corrisposto l'importo in denaro.
Non si potrà procedere alla distribuzione di generi deteriorati.
Ogni residuo di debito andrà estinto con trattenuta quattordicinale di L.150.=
In caso di malattia gli operai dovranno usufruire di tale indennità viveri.

LAVORI NOTTURNI : Ci atterremo al contratto nazionale.

Il contratto avrà decorrenza dal 15/6/1945 .

5380

La disdetta del presente accordo dovrà essere comunicata 15 giorni prima dalle due parti contraenti a mezzo lettera raccomandata.

p/ CAMERA DELL'INDUSTRIA

p/ CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

0 6 5 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
OPERAI SPECIALIZZATI	123.23	189.80	66.57	54	
OPERAI QUALIFICATI	115.68	181.95	66.27	57.30	
MANOVALI SPECIALIZZATI	108.83	164.80	55.97	51.3	
MANOVALI COMUNI	106.82	145.85	39.03	36.5	
APPR. PROVETTI	91.39	151.25	60.16	66.m	
APPR. 16-18 ANNI	83.83	119.33	35.50	42.5	
APPR. 14-16 ANNI	78.53	112.m	33.47	43.2	
DONNE 1° CATEGORIA	92.01	131.95	39.54	65	
DONNE 2° CATEGORIA	88/95	144.01	56.06	6382	
DONNE 3° CATEGORIA	89.32	136.39	51.07	61	
DONNE 16-18 ANNI	83.45	124.m	46.55	64	
DONNE 14-16 ANNI	76.97	108.m	31.03	40	

0 8 5 6 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

tto e 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	189.80	66.37	54			
	181.95	65.27	57.2			
	164.80	55.97	51.3			
	145.85	39.03	36.5			
	151.25	60.16	66.-			
	119.13	35.30	42.3			
	112.-	33.47	43.2			
	151.55	59.54	65			
	144.01	56.06	6382			
	136.19	51.07	61			
	124.-	40.55	64			
	100.-	31.03	46			

6379

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenute	
		[illegible]	Mensa	[illegible] E.V.		R.M.	ecc.1
OPERAI SPECIALIZZATI	116	30	20	24	200	5.16	285
OPERAI QUALIFICATI	112	30	20	24	192	5.10	1.35
MANOVALI SPECIALIZZATI	100	30	20	24	174	7.44	1.75
MANOVALI COMUNI	90.--	30	20	24	154	6.52	1.55
APPR. 4° ANNO	86	30	20	24	150	6.05	1.60
APPR. 3° ANNO	82	30	20	24	146	5.39	1.58
APPR. 2° ANNO	78	30	20	24	142	=	=
DONNE 1ª CATEGORIA	86	30	20	24	150	6.45	1.60
DONNE 2ª CATEGORIA	78	30	20	24	152	6.59	1.58
DONNE 3ª CATEGORIA	78	30	20	24	144	6.16	1.45
DONNE 1°-2° ANNO	90	30	20	24	134	=	=
DONNE 1°-2° ANNO	86	30	20	24	128	=	=

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

HIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
[illegible]	Mensa	[illegible] c.v.		R.M.	ecc.		
30	20	24	280	8.16	285	139.80	
30	20	24	192	8.10	1.95	181.95	
30	20	24	174	7.44	1.75	164.86	
30	20	24	148	6.52	1.35	145.85	
30	20	24	160	6.85	1.50	151.65	
30	20	24	136	5.39	1.28	129.33	
30	20	24	128	=	=	128.=	
30	20	24	160	6.85	1.40	151.75	
30	20	24	152	6.59	1.39	144.02	
30	20	24	144	6.16	1.45	136.39	
30	20	24	134	=	=	134.=	
30	20	24	108	=	=	108	

mo conteggiati a parte.

81233

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e DI FATTO E. L.E AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	e
OP. SPECIALIZZATI	76.-	=	30	24	=	I30	5.45	
OPERAI QUALIFICATI	68	=	30	24	=	I22	5.II	
MANOVALI SPECIALIZZATI	60.80	=	30	24	=	II4.80	4.93	
MANOVALI COMUNI	57.60	=	30	24	=	III.60	4.67	
APPR. FINO[illegible]	42.40	=	30	24	=	96.40	4.02	
APPR. I6-I8 ANNI	34.40	=	30	24	=	88.40	3.67	
APPR. I4-I6 ANNI	25.60	=	30	24	=	81.60	3.40	
DONNE I^a CATEGORIA	44.-	=	30	24	=	98	4.08	
DONNE 2^a CATEGORIA	40.-	=	30	24	=	94	4.03	
DONNE 3^a CATEGORIA	36.--	=	30	24	=	90.-	3.78	
DONNE I6-I8 ANNI	34.-	=	30	24	=	88.-	3.69	
DONNE I4-I6 ANNI	27.20	=	30	24	=	81.20	3.38	

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1)

ORMALIERA CONTRATTUALE e DI PAGA IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

N°

ario di tto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
"	30	24	"	I30	5.45	I.32	I23.23	
"	30	24	"	I22	5.II	I.2I	II5.68	
"	30	24	"	II6.80	4.82	I.I5	I08.83	
"	30	24	"	III.60	4.67	I.II	I06.82	
"	30	24	"	95.40	4.0I	I.--	9I.I9	
"	30	24	"	85.I0	3.57	0.99	80.64	
"	30	24	"	82.80	3.43	0.83	78.53	
"	30	24	"	98	4.08	I.02	92.90	
"	30	24	"	94	4.03	I.--	88.95	
"	30	24	"	90.--	3.78	0.96	85.26	
"	30	24	"	86.--	3.65	0.96	81.43	
"	30	24	"	8I.I0	3.38	0.87	76.85	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR AN INCREASE IN WAGES FOR METAL WORKERS IN BIELLA DISTRICT (VERCELLI PROVINCE). (No. 41)

1. The agreement allows for increases in

(a) basic wage
(b) Indemnity for high cost of living (30 lire) and
(c) Supplimentary indemnity (24 lire).

This is the usual formula adopted on a wide-spread basis in the Biella district.

2. The "take home" packet resulting from the agreement is in alligment with increases being conceded in that district. R.I.J.A.C. reccomends approval, on the understanding that any agreement on Provincial basis to set up a high cost of living indemnity would be made to absorbe the increase under 1(b) and 1(c).

3. I reccomend approval.

1.8.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved - subject to conditions set forth in Para 2 - supra.

5376

2 Aug. 45

/s/ Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I METALMECCANICI DI BIELLA

DECORRENZA: 15.6.1945

=:=

Nell'accordo precedente i minimi salariali dei metalmeccanici erano maggiorati dell'indennità di carovita e supplemento (L.30+24 giornaliere), cosicchè le paghe erano normali ed uguali a quelle percepite dalle stesse categorie in Torino.

Nel nuovo accordo la paga minima salariale viene elevata ed in più viene concessa anche l'indennità viveri.

In tal modo i salari precedenti vengono maggiorati da un minimo del 36,5% ad un massimo del 66% di-modochè l'operaio specializzato percepisce L. 189,80 giornaliere contro L. 123,23 precedente e le donne dai 14 - 16 anni percepiscono L. 108 giornaliere contro L. 76,97 precedente.

Le paghe di fatto precedenti, superiori a quelle fissate dal nuovo accordo rimangono in vigore.

5375

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Nell'accordo precedente i minimi salariali dei metalmeccanici erano maggiorati dall'indennità di carovita e supplemento (L.30+24 giornaliere), cosicchè le paghe erano normali ed uguali a quelle percepite dalle stesse categorie in Torino.

Nel nuovo accordo la paga minima salariale viene elevata ed in più viene concessa anche l'indennità viveri.

In tal modo i salari precedenti vengono maggiorati da un minimo del 36,5% ad un massimo del 66% di-modochè l'operaio specializzato percepisce L. 189,80 giornaliere contro L. 123,23 precedente e le donne dai 14 - 16 anni percepiscono L. 108 giornaliere contro L. 76,97 precedente.

Le paghe di fatto precedenti, superiori a quelle fissate dal nuovo accordo rimangono in vigore.

Torino, 20.7.1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE

8

fra la Soc. Az. Ferrovie Elettriche Biellesi ed il personale dipendente

Biella - Electrical railways

In Biella, il 25 GIU 1945

Tra la Soc. FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI rappresentata dal Direttore Sig. Pogliano Dott. Ing. Alberto

Assistito dal Dirigenti della Camera dell'Industria di Biella

e

I rappresentanti del personale, componenti la COMMISSIONE INTERNA della Società

Assistiti dai Dirigenti della Camera del Lavoro di Biella

Visto il R.D.Legge 19 Ottobre 1923, n. 2328

Visto il R.D. Legge 8 Gennaio 1931 n. 148

Visto il Contratto Collettivo di Lavoro pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Prefettura di Vercelli n. 18 del 27/8/1940

E' stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro aziendale fra La Soc. Az. FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI, con sede in Biella, ed il personale dipendente, che coordina, aggiorna ed assorbe i contratti collettivi aziendali precedenti.

5374

1°- PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R.D. 8 Gennaio 1931 n. 148, il presente contratto collettivo di lavoro stabilisce il trattamento economico del personale in servizio nell'azienda, nonchè di quello che venisse assunto eventualmente in seguito, contemplando specificatamente:

Nella 1ª parte il personale di ruolo di cui all'art.8 del citato R.D. n.148.

Nella 2ª parte il personale ordinario

Nella 3ª parte il personale straordinario.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Visto il R.D.Legge 19 Ottobre 1923, n. 2328

Visto il R.D. Legge 8 Gennaio 1931 n. 148

Visto il Contratto Collettivo di Lavoro pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Prefettura di Vercelli n. 18 del 27/8/1940

E' stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro aziendale fra La Soc. Az. FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI, con sede in Biella, ed il personale dipendente, che coordina, aggiorna ed assorbe i contratti collettivi aziendali precedenti.

5374

1°- PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R.D. 8 Gennaio 1931 n. 148, il presente contratto collettivo di lavoro stabilisce il trattamento economico del personale in servizio nell'azienda, nonchè di quello che venisse assunto eventualmente in seguito, contemplando specificatamente:

Nella 1ª parte il personale di ruolo di cui all'art.8 del citato R.D. n.148.

Nella 2ª parte il personale ordinario

Nella 3ª parte il personale straordinario.

2°- DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° GENNAIO 1945 ed avrà durata indeterminata, salvo denuncia di una delle parti comunicata all'altra con preavviso di mesi 1.

3°- CONDIZIONI PRESSISTENTI

Con l'entrata in vigore del presente contratto non potrà essere fatto al personale un trattamento economico inferiore a quello precedentemente goduto e risultante all'atto della sua stipulazione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4°-DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO E INQUADRAMENTO INDIVIDUALE

Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente contratto sarà distribuita a carico e cura dell'azienda a tutto il personale dipendente.

Contemporaneamente alla distribuzione del contratto l'azienda porterà a conoscenza di ciascun dipedente il trattamento economico spettantegli in applicazione del presente contratto (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio incrementato degli aumenti biennali maturati, decorrenza del nuovo aumento biennale, ecc.)

TITOLO PRIMO

PERSONALE DI RUOLO DI CUI ALL'ART. 8 del R.D. 8 GENNAIO 1931, n. 148

Art.1

QUALIFICHE

Le qualifiche che l'azienda attribuisce al personale dipendente sono quelle contemplate nella tabella organica di cui all'art.2 che forma parte integrante del presente contratto.

Detta tabella si applica anche al personale in prova, ordinario ed avventizio.

Gli agenti le cui attuali qualifiche non sono contemplate nella tabella stessa conservano "ad personam" la loro qualifica ed il relativo trattamento economico che non dovrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto per le qualifiche analoghe.

Art. 2

STIPENDI E PAGHE

Al personale in servizio ed al personale successivamente assunto dall'azienda viene assegnata la classe di stipendio fissata per ciascuna qualifica nella tabella allegata.

In relazione al raggruppamento di gradi e qualifiche determinato con l'annessa tabella, l'inquadramento del personale va effettuato assegnando a ciascun agente il grado e la qualifica corrispondenti o similari e conferendogli il biennio di stipendio spettantegli in dipendenza dello svolgimento della carriera compiuto nell'azienda dalla data di

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

QUALIFICHE

Le qualifiche che l'azienda attribuisce al personale dipendente sono quelle contemplate nella tabella organica di cui all'art.2 che forma parte integrante del presente contratto.

Detta tabella si applica anche al personale in prova, ordinario ed avventizio.

Gli agenti le cui attuali qualifiche non sono contemplate nella tabella stessa conservano "ad personam" la loro qualifica ed il relativo trattamento economico che non dovrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto per le qualifiche analoghe.

Art. 2

STIPENDI E PAGHE

Al personale in servizio ed al personale successivamente assunto dall'azienda viene assegnata la classe di stipendio fissata per ciascuna qualifica nella tabella allegata.

In relazione al raggruppamento di gradi e qualifiche determinato con l'annessa tabella, l'inquadramento del personale va effettuato assegnando a ciascun agente il grado e la qualifica corrispondenti o similari e conferendogli il biennio di stipendio spettantegli in dipendenza dello svolgimento della carriera compiuto nell'azienda dalla data di assunzione in servizio, anche se l'agente medesimo è passato da una categoria all'altra.

Più precisamente, all'agente che alla data di entrata in vigore del presente contratto consegui la qualifica di assunzione, debbonsi assegnare lo stipendio o paga stabiliti per la qualifica ricoperta e incrementati degli scatti biennali corrispondenti all'anzianità di qualifica maturata.

Per gli agenti che hanno conseguito gradi superiori a quello di assunzione o passati dalla categoria operaia a quella impiegatizia, debbonsi assegnare lo stipendio o paga che, tenuto conto dello sviluppo di carriera e dei criteri di cui al successivo art.4, essi percepirebbero se fosse sempre stata applicata la annessa tabella.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79-502

Gli stipendi di cui alla tabella allegata si intendono riferiti a periodi mensili per il solo personale di ruolo.

Lo stipendio o paga giornaliera ed oraria si determinano dividendo lo stipendio o paga mensile rispettivamente per 30 e 200.

Lo stipendio o paga mensile di cui alla annessa tabella sono garantiti e debbono essere corrisposti anche se l'agente dà una prestazione minore della normale, tranne i casi di assenza arbitraria, congedo straordinario o permessi non retribuiti, malattia, infortunio, nei quali casi dall'importo dello stipendio o paga mensili, come sopra garantiti, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Il pagamento degli stipendi e paghe avverrà a mezzo busta paga o prospetto paga o documento equipollente, sui quali dovranno essere specificati tutti gli elementi che compongono le retribuzioni, nonchè distintamente le singole ritenute.

Su tale documento dovranno essere inoltre indicate la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'agente, il periodo cui si riferiscono le mercedi.

Art. 3

AUMENTI PERIODICI

L'azienda concede al personale gli aumenti di stipendio o paga nella misura e con gli intervalli di tempo stabiliti per ciascuna qualifica nella tabella organica, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal primo giorno più prossimo di trimestre.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono dalla data di assunzione in prova.

Agli effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali e di legge si computano i periodi di tempo trascorsi alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo e arruolamento volontario.

Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i quali sia intervenuta, in base alle clausole vigenti disposizioni

Declassified E.O. 12065 sec. 3.4(b)(1) NND 963021

sociale dell'azienda, il nome dell'agente, il periodo cui si riferiscono le mercedi.

Art. 3

AUMENTI PERIODICI

L'azienda concede al personale gli aumenti di stipendio o paga nella misura e con gli intervalli di tempo stabiliti per ciascuna qualifica nella tabella organica, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal primo giorno più prossimo di trimestre.

Gli aumenti di stipendio o paga decorrono dalla data di assunzione in prova.

Agli effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali e di legge si computano i periodi di tempo trascorsi alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo o arruolamento volontario.

Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i quali sia intervenuta, in base alle allora vigenti disposizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro e che abbiano entro due mesi dalla cessazione del servizio militare ripreso servizio presso la stessa azienda, i periodi di tempo passati alle armi saranno valutati a tutti gli effetti contrattuali e di legge.

Art. 4

PROMOZIONI E CAMBI DI QUALIFICA

In ogni caso di promozione o cambio di qualifica all'agente deve essere mantenuta l'anzianità maturata nel grado e nella qualifica precedente.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

Tutto il personale, ad eccezione degli impiegati degli uffici di Direzione, osserverà l'orario di 8 ore giornaliere (48 ore settimanali).Gli impiegati di Direzione continueranno ad osservare l'orario di 7 ore giornaliere (42 ore settimanali) come attualmente in vigore.

Le ore eccedenti le 48 settimanali dovranno essere computate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie. Il conteggio delle ore dovrà farsi in base alle ore reali di servizio prestato (compresi i ritardi, ecc.) a mente del R.D. 19 Ottobre 1923 n. 2328.

Il massimo giornaliero viene fissato in ore 12 con intervallo di almeno 2 ore.

Art. 6

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario eseguito oltre il turno di servizio verrà retribuito con una maggiorazione del 25%

Il lavoro compiuto in giorni destinati per turno al riposo settimanale nonchè quello compiuto in giorni considerati festivi a tutti gli effetti civili - ad eccezione della domenica per coloro cui spetta il riposo in altro giorno della settimana, verrà retribuito con una maggiorazione del 50%.

Il lavoro prestato in ore notturne compreso in regolare turno di servizio, verrà retribuito con una maggiorazione del 25%

E' considerato lavoro notturno quello che comunque si svolge dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

Art. 7

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

Oltre al riposo giornaliero,vengono concessi agli agenti 52 riposi settimanali all'anno della durata di 24 ore ciascuno,con decorrenza della normale retribuzione.

Oltre ai riposi giornalieri e settimanali,gli impiegati di Direzione,gli operai dell'officina e di manutenzione hanno diritto al riposo pagato nelle giornate riconosciute festive dallo Stato nonchè nei giorni di S.Stefano e del lunedì di Pasqua.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

retribuito con una maggiorazione del 25%

Il lavoro compiuto in giorni destinati per turno al riposo settimanale nonchè quello compiuto in giorni considerati festivi a tutti gli effetti civili - ad eccezione della domenica per coloro cui spetta il riposo in altro giorno della settimana, verrà retribuito con una maggiorazione del 50%.

Il lavoro prestato in ore notturne compreso in regolare turno di servizio, verrà retribuito con una maggiorazione del 25%

E' considerato lavoro notturno quello che comunque si svolge dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

3371

Art. 7

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO

Oltre al riposo giornaliero, vengono concessi agli agenti 52 riposi settimanali all'anno della durata di 24 ore ciascuno, con decorrenza della normale retribuzione.

Oltre ai riposi giornalieri e settimanali, gli impiegati di Direzione, gli operai dell'officina e di manutenzione hanno diritto al riposo pagato nelle giornate riconosciute festive dallo Stato nonchè nei giorni di S.Stefano e del lunedì di Pasqua.

Agli impiegati di Direzione è altresì concesso il riposo pagato per le due mezze giornate pomeridiane dei martedì di fiera.

Art. 8

MASSA VESTIARIO

E' fatto obbligo al personale dei treni, ai Capi stazione od ai facenti funzioni assimilabili di indossare la divisa uniforme prescritta dall'azienda, ed il solo berretto a quello addetto ai servizi manuali esterni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Il vestiario uniforme si compone: del cappotto,giubba,calzoni, berretto ed impermeabile.

L'azienda fornirà gratuitamente la stoffa e la fodera,restando a carico dell'agente l'importo della confezione.

La scelta e l'acquisto della stoffa per i vari indumenti costituenti l'uniforme vestiario saranno disposti dal Direttore dello Esercizio o da un suo incaricato assistito dalla commissione interna.

La durata dell'uniforme viene stabilita in anni quattro per il cappotto e anni uno per la giubba,pantaloni e berretto e anni 5 per l'impermeabile.

L'azienda fornirà gratuitamente l'impermeabile ai cantonieri ed agli operai addetti ai lavori esterni, nonchè, annualmente, una tuta agli operai dell'officina e guardafili, un paio di pantaloni agli operai di manutenzione in ruolo ed ai manovratori in ruolo.

Art. 9

INDENNITA' DI TRASFERTA

Al personale che si reca per servizio fuori residenza, verrà corrisposta una indennità così ripartita (salvo il trattamento di maggior favore già in atto) :

assenza di 24 ore consecutive L. 350

se inferiore alle 24 ore, ma superiore alle 12 : L. 200

se inferiore alle 12 ore, ma superiore alle 7 : L. 100

se inferiore alle 7 ore, ma superiore alle 4 : L. 40

con esclusione, per questo ultimo punto, del personale viaggiante.

PERNOTTAMENTO - Nel caso che l'azienda provveda per suo conto al dormitorio, questo dovrà essere mantenuto in ordine, osservando tutte le norme igieniche.

L'azienda dovrà provvedere alla pulizia dei locali, a rifare i letti ed a fornire sufficienti coperte.

Per il pernottamento a V.Mosso - Mosserano e Balma, oltre al dormitorio la società darà un compenso di L. 60 con esclusione delle indennità di cui sopra.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 9

INDENNITA' DI TRASFERTA

Al personale che si reca per servizio fuori residenza, verrà corrisposta una indennità così ripartita (salvo il trattamento di maggior favore già in atto) :

assenza di 24 ore consecutive L. 350

se inferiore alle 24 ore, ma superiore alle 12 : L. 200

se inferiore alle 12 ore, ma superiore alle 7 : L. 100

se inferiore alle 7 ore, ma superiore alle 4 : L. 40

con esclusione, per questo ultimo punto, del personale viaggiante.

PERNOTTAMENTO - Nel caso che l'azienda provveda per suo conto al dormitorio, questo dovrà essere mantenuto in ordine, osservando tutte le norme igieniche.

L'azienda dovrà provvedere alla pulizia dei locali, a rifare i letti ed a fornire sufficienti coperte.

Per il pernottamento a V.Mosso - Masserano e Balma, oltre al dormitorio la società darà un compenso di L. 60 con esclusione delle indennità di cui sopra.

Art.10

INDENNITA' DI PERCORRENZA

1370

Al personale viaggiante viene concessa una indennità di percorrenza graduata secondo la seguente tabella e per ogni MILLE chilometri :

Macchinista)
Fuochista) L. 25,15
Guidatori di motrici)

Capi treno e conduttori L. 23,05

Guardafreno)
Frenatori) L. 18,75
Bigliettari)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Art. 11

INDENNITA' DI INTERESSENZA

L'azienda corrisponde una indennità di interessenza nella misura di L. 0,02 per viaggiatore e di L. 0,17 per tonnellata, da ripartirsi in parti uguali fra tutto il personale.

Art.12

CONGEDI

Gli agenti, dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire di un congedo ordinario con stipendio o paga nella seguente misura :

giorni 10 per i primi 5 anni di servizio
" 20 per gli anni dal 6° fino al 10°
" 25 per gli anni oltre il 10°

Si intende che i congedi di cui al presente articolo dovranno sempre essere fruiti nell'anno seguente a quello di maturazione.

Art. 13

ALLOGGIO NEI LOCALI DELL'AZIENDA

L'alloggio gratuito viene concesso per esigenze di servizio a tutti i capi stazione e capi fermata.

In mancanza di locali l'azienda corrisponderà a detti agenti una indennità di alloggio in ragione del 10% dello stipendio.

L'alloggio obbligatorio non impedisce all'agente di assentarsi dalla abitazione o dalla residenza nei giorni di riposo o ferie, ma l'agente stesso è tenuto però a dare comunicazione del suo recapito.

Art.14

INDENNITA' DI TRASLOCO

369

Agli agenti traslocati per motivi di servizio o per ordine della azienda, sono accordate a titolo di indennità di trasloco due giornate di congedo con paga. Godranno altresì sulla linea gestita dalla Società del trasporto gratuito tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e mobilio e sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente non possono aver abitato

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

essere fruiti nell'anno seguente a quello di maturazione.

Art. 13

ALLOGGIO NEI LOCALI DELL'AZIENDA

L'alloggio gratuito viene concesso per esigenze di servizio a tutti i capi stazione e capi fermata.

In mancanza di locali l'azienda corrisponderà a detti agenti una indennità di alloggio in ragione del 10% dello stipendio.

L'alloggio obbligatorio non impedisce all'agente di assentarsi dalla abitazione o dalla residenza nei giorni di riposo o ferie, ma l'agente stesso è tenuto però a dare comunicazione del suo recapito.

Art.14

INDENNITA' DI TRASLOCO

Agli agenti traslocati per motivi di servizio o per ordine della azienda, sono accordate a titolo di indennità di trasloco due giornate di congedo con paga. Godranno altresì sulla linea gestita dalla Società del trasporto gratuito tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e mobilio e sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente non possono aver abitato dietro giustificazione e presentazione di regolare quietanza.

Il rimborso non potrà superare di norma l'importo di tre mesi di pigione.

L'agente avvisato in tempo utile per disdire l'alloggio non ha diritto a rimborsi di sorta.

Non hanno diritto al rimborso della pigione:

a) gli agenti all'atto della loro assunzione

b) gli agenti traslocati in seguito a loro domanda

c) gli agenti trasferiti per motivi disciplinari

Sarà però in detti casi accordato sulla linea della società il trasporto gratuito delle persone e della masserizie.

369

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 79502

Art.15

BIGLIETTI DI CIRCOLAZIONE SULLE FF.SS. E SULLE LINEE

Biglietti sulle FF.SS: a seconda dei biglietti che annualmente concederà la Direzione delle Ferrovie dello Stato.

Biglietti sulle linee dell'azienda: l'azienda concede i biglietti di viaggio gratuiti di andata ritorno nella seguente misura annuale:

n. 10 per l'agente; n. 5 per ogni familiare a carico.

Art. 16

13ª MENSILITA' E GRATIFICA NATALIZIA

Per la corresponsione della 13° mensilità e della 53° Settimana valgono le norme dei contratti nazionali in vigore o quelle di maggior favore che verranno stabiliti per legge o per accordi regionali.

Art. 17

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Finchè permarrà l'attuale disparità di oneri tributari (imposta R.M.) tra il personale operaio e personale impiegatizio, agli impiegati che già non la percepiscono verrà corrisposta una indennità pari al 4,23 % della retribuzione soggetta a imposta R.M.

Art. 18

PREMIO DI PENSIONAMENTO

A ciascun agente di ruolo collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età o per sopraggiunta inabilità senza diritto ad indennità di buonuscita od o di altre similari provvidenze, deve essere corrisposto un premio di pensionamento pari a quattro mensilità di stipendio o paga mensili ultimi raggiunti.

368

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 785021

TITOLO SECONDO

P E R S O N A L E O R D I N A R I O

Art.19

QUALIFICHE DEL PERSONALE

Al personale ordinario in servizio nell'azienda alla data di pubblicazione del presente contratto, ed al personale ordinario di nuova assunzione, sono attribuite, in relazione alle mansioni affidate ai singoli dipendenti, le qualifiche seguenti: operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali, scritturali, dattilografi, fattorini d'ufficio.

Art. 20

RETRIBUZIONI

Gli stipendi e paghe per il personale ordinario in servizio e per quello di nuova assunzione sono stabiliti dall'annessa tabella in relazione alle mansioni svolte dai singoli agenti. Valgono per gli agenti ordinari tutte le norme contenute nell'art. 2 del presente contratto in quanto applicabili, con esclusione del riposo pagato.

Lo stipendio o paga giornaliera ed oraria si determinano dividendo lo stipendio o paga mensile rispettivamente per 30 e 240.

Art. 21

NORME GENERALI

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il lavoro straordinario e notturno, i riposi settimanali, la massa vestiario, le competenze accessorie, valgono le stesse norme concordate per il personale di ruolo in quanto applicabili. Altrettanto dicasi per la 13^ mensilità e la 53° settimana.

Art. 22

CONCESSIONI DI VIAGGIO

9367

Le stesse concessioni come per il personale di ruolo, escluse le concessioni sulle FF.SS.

Art. 23

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Gli stipendi e paghe per il personale ordinario in servizio e per quello di nuova assunzione sono stabiliti dall'annessa tabella in relazione alle mansioni svolte dai singoli agenti. Valgono per gli agenti ordinari tutte le norme contenute nell'art. 2 del presente contratto in quanto applicabili, con esclusione del riposo pagato.

Lo stipendio o paga giornaliera ed oraria si determinano dividendo lo stipendio o paga mensile rispettivamente per 30 e 240.

Art. 21

NORME GENERALI

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, il lavoro straordinario e notturno, i riposi settimanali, la massa vestiario, le competenze accessorie, valgono le stesse norme concordate per il personale di ruolo in quanto applicabili. Altrettanto dicasi per la 13° mensilità e la 53° settimana.

Art. 22

CONCESSIONI DI VIAGGIO

C367

La stesse concessioni come per il personale di ruolo, escluse le concessioni sulle FF.SS.

Art. 23

DIMISSIONI E LICENZIAMENTO

Per il personale ordinario e straordinario valgono le norme attualmente in vigore.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TITOLO TERZO

PERSONALE STRAORDINARIO

Art.24

RETRIBUZIONI

L'agente straordinario saltuariamente assunto in servizio per esplicare mansioni uguali a quelle attribuite al personale ordinario, sarà soggetto agli stessi orari di lavoro del personale ordinario e godrà dello stesso trattamento economico (paghe, competenze accessorie, ecc) fissato per la qualifica del personale ordinario rivestita dall'agente.

Il personale straordinario saltuariamente assunto in servizio per esplicare mansioni di competenza del personale di ruolo, sarà soggetto agli orari fissati per il personale di ruolo di analoga categoria e verrà retribuito con stipendio non inferiore a quello minimo fissato per il personale di ruolo di analoga qualifica (competenze accessorie comprese), escluso il riposo pagato.

Al personale straordinario si applicano tutte le altre norme contrattuali concordate per il personale ordinario.

Restano in vigore tutte le norme legislative, contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo.

Letto, confermato, sottoscritto.

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI S. p. A.
Il Direttore

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI
LA COMMISSIONE INTERNA

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 78507

goria e verrà retribuito con stipendio non inferiore a quello minimo fissato per il personale di ruolo di analoga qualifica (competenze accessorie comprese), escluso il riposo pagato.

Al personale straordinario si applicano tutte le altre norme contrattuali concordate per il personale ordinario.

Restano in vigore tutte le norme legislative, contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto con il medesimo.

Letto, confermato, sottoscritto.

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI S. p. A.
Il Direttore

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI
LA COMMISSIONE INTERNA

Unione Generale Italiana del Lavoro
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA

Camera del Lavoro di BIELLA

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

Mod. D 23

P 4

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI

SOCIETÀ PER AZIONI

TABELLA DELLE PAGHE

CONTRATTO PRECEDENTE

IMPIEGATI

360

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE (IMPIEGATI) CONTRATTUALI

	CATEGORIA	SALARIO Contrattuale	SALARIO di fatto	Caro Viveri	Caro Pre=senza	IND Temp.o spaccio	IND Gue ppé
Per una sola persona a carico	Capo Servizio	2 39865		8205	468==	160	==650
	" Ufficio	2 19370		8205	468==	160	==650
	" Deposito o Officina						
	" Tecnico	1 82470		8205	468==	125	==650
	Vice C. Ufficio						
Considerando gli agenti capi famiglia con una	Applicato Principale						
	C.° Stazione 1.a Classe	1 64010		8205	468==	105=	650
	Appl. 1.a Classe						
	C? Staz. 2.a Classe	1 49665		8205	468==	100	==650=
	Controllore						
	Appl. 2.a Cl.						
	C.staz. 3.a Cl.	1 31215		8205	468==	90	==650=
	Appl.Gestioni						
	Appl.3.a Cl.	1 16850		8205	468==	90	==650=
	Appl. di stazione						

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Considerando gli agenti capi famiglia con una sol

Vice C. Ufficio						
Applicato Principale C.° Stazione 1.a Classe	1	64010	8205	468==	105=	650
Appl. 1.a Classe C° Staz. 2.a Classe Controllore	1	49665	8205	468==	100 ==	650=
Appl. 2.a Cl. C.staz. 3.a Cl. Appl.Gestioni	1	31215	8205	468==	90 ==	650=
Appl.3.a Cl. Appl. di stazione	1	16850	8205	468==	90 ==	650=
Capo Fermata	1	02520	8205	468==	80 ==	650=
Scritturali- Dattilografe		96360	8205	468==	60==	650=

N.B.- Gli assegni familiari si corrispondono a come da disposizioni in vigore

...TO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

N 1

Mod. D 23.

N I T A' di				TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO
upplement.	Viveri	Famiglia	Mensa		Cassa Prov. 3%	R.M. 8,16%	Com=plem.	
11 =	500==	100=	200 =	5.169,70	9325	41425	50 75	4.611,45
11 =	500==	100=	200 =	4.964,75	8710	398=	48 75	4.160,90
11 =	500==	100=	200 =	4.560,75	75=	36605	44 85	4.074,85
11==	500==	100==	200==	4.356,15	6885	34985	42 85	3.894,60
11==	500==	100==	200==	4.207,70	6440	33810	4145	3.763,75
11==	500==	100==	200==	4.013,20	5855	32270	3955	3.592,40
11==	500==	100==	200==	3.869,55	5425	31130	3815	3.465,85

5359

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

11==	500==	100==200==		4.356,15	6885	34985	42 85	3.894,60
11==	500==	100==200==		4.207,70	6440	33810	4145	3.763,75
11==	500==	100==200==		4.013,20	5855	32270	3955	3.592,40
11==	500==	100==200==		3.869,55	5425	31130	3815	3.465,85
11==	500==	100==200==		3.716,25	4965	29920	3665	3.330,75
11==	500==	100==200==		3.634,65	4720	29275	3585	3.258,85

parte

AI SOLI AGENTI DI RUOLO

5359

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Mod. D 23

P 1

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

T A B E L L A D E L L E P A G H E

CONTRATTO PRECEDENTE

O P E R A I

361

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER [redacted]

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA (OPERAI) CONTRATTUALE E DI FA

Considerando gli agenti capi famiglia con una sola persona a carico	CATEGORIA	SALARIO Contrattuale	SALARIO Minimi	Carovi-veri	INDENNI Presenza	INDENNI Temp. o spoccio	INDENNI Guerra e spec.	INDENNI Supplem.
	Guidatore Operaio 1.a Classe	39,66		2,78	18 =	2,75	25 =	23,50
	Capo Squadra Cantonieri Conduttore Operaio 2.a Classe	37,25		2,78	18,=	2,60	25 =	23,50
	Sotto Capo Sq.Cantonieri	34,01	2,65	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50
	Frenatore Bigliettario Operaio 3.a Classe	33,72	2,94	2,78	18,=	2,50	25,=	23,50
	Manovale Manovratore Aiuto Operaio	31,43	5,23	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50
	Fattorino d'Ufficio Manovale	29,11	7,55	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50

N.B.- Gli assegni familiari si corrispondono come da disposizioni in vigore.

Considerando gli assegni familiari con una sola per

Capo Squadra Cantonieri Conduttore Operaio 2.a Classe	37,25		2,78	18,=	2,60	25 =	23,50
Sotto Capo Sq.Cantonieri	34,01	2,65	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50
Frenatore Bigliettario Operaio 3.a Classe	33,72	2,94	2,78	18,=	2,50	25,=	23,50
Manovale Manovratore Aiuto Operaio	31,43	5,23	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50
Fattorino d'Ufficio Manovale	29,11	7,55	2,78	18,=	1,50	25,=	23,50

N.B.- Gli assegni familiari si corrispondo
come da disposizioni in vigore.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

N° 1

IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Mod. D 23

T	A * Vive= ri	di Fami= glia	Men= sa		TOTALE LORDO	RITENUTE Cassa Prev. 3%	R.M. 4,08 %	Com= plen= tare		TOTALE NETTO
	16,66	3,33	8,=		139,68	1,89	5,62	1,38		130,79
	16,66	3,33	8,=		137,14	1,81	5,52	1,36		128,45
	16,66	3,33	8,=-		135,43	1,76	5,49	1,34		126,88
	16,66	3,33	8,=		136,43	1,79	5,49	1,35		127,80
	16,66	3,33	8,=-		135,43	1,76	5,49	1,34		126,88
	16,66	3,33	8,=-		135,43	1,76	5,49	1,34		126,88

no a parte

5358

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

16,66	3,33	8,=	137,14	1,81	5,52	1,36	128,45
16,66	3,33	8,==	135,43	1,76	5,45	1,34	126,88
16,66	3,33	8,=	136,43	1,79	5,49	1,35	127,80
16,66	3,33	8,==	135,43	1,76	5,49	1,34	126,88
16,66	3,33	8,==	135,43	1,76	5,45	1,34	126,88

no a parte

5358

AI SOII AGENTI DI RUOLO

Approved For Release 2000/12/08 : CIA-RDP78-02177R000100010001-3
Section 1-402/NRC No. 4785021

Mod. D 23

N° 2

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

T A B E L L A D E L L E P A G H E

NUOVO CONTRATTO

I M P I E G A T I

1362

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE (IMPIEGATI) CONTRATTUALE IN

CATEGORIA	SALARIO Contrattuale	INDENNITA' di Carovita	INDENNITA' di Famiglia	Integrazione Ritenuta Imposta R.M. 4,23%
Capo Servizio	5.500	1.500	100	225,65
" Ufficio	5.000	1.500	100	205,15
" Deposito e Officina " Tecnico Vice Capo Ufficio	4.800	1.500	100	196,95
Applicato Principale Capo Staz. 1.a Classe	4.600	1.500	100	188,75
Appl. 1.a Classe Capo Staz. 2.a Classe Controllore	4.400	1.500	100	180,55
Appl. 2.a Classe Capo Staz. 3.a Cl. Appl. Gestioni	4.300	1.500	100	176,45
Appl. 3.a Cl. " di stazione	4.200	1.500	100	172,35
Capo Fermata	4.100	1.500	100	168,20
Scritturali e Dattilografe	2.800	1.500	100	114,90

Considerando gli agenti capi famiglia con una sola persona a carico

N.B.- Gli assegni familiari si corrispon

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Considerando gli agenti capi famiglia con una sola p

" Deposito e Officina " Tecnico Vice Capo Ufficio	4.800	1.500	100	196,95
Applicato Principale Capo Staz. 1.a Classe	4.600	1.500	100	188,75
Appl. 1.a Classe Capo Staz. 2.a Classe Controllère	4.400	1.500	100	180,55
Appl. 2.a Classe Capo Staz. 3.a Cl. Appl. Gestioni	4.300	1.500	100	176,45
Appl. 3.a Cl. " di stazione	4.200	1.500	100	172,35
Capo Fermata	4.100	1.500	100	168,20
Scritturali e Dattilografe	2.800	1.500	100	114,90

N.B.- Gli assegni familiari si corrispond
a parte come da disposizioni in vig

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Mod. D 23

TOTALE LORDO	RITENUTE				TOTALE NETTO
	Casse Prev. 3%	R.M. 8,16%	Compl. 1%		
7.325,65	165	435,35	53,35		6.671,95
6.805,15	150,=	395,75	48,50		6.210,90
6.596,95	144	379,90	46,55		6.026,50
6.388,75	138	364,10	44,60		5.842,05
6.180,55	132	348,25	42,70		5.657,60
6.076,45	129	340,35	41,70		5.565,40
5.972,35	126	332,45	40,75		5.473,15
5.868,20	123	324,50	39,75		5.380,95
4.514,90	84	221,60	27,15		4.182,15

F 2

5357

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

one
ore

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Mod. D 23

TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO
	Cassa Prev. 3%	R.M. 8,16%	Compl. 1%	
7.325,65	165	435,35	53,35	6.671,95
6.805,15	150,=	395,75	48,50	6.210,90
6.596,95	144	379,90	46,55	6.026,50
6.388,75	138	364,10	44,60	5.842,05
6.180,55	132	348,25	42,70	5.657,60
6.076,45	129	340,35	41,70	5.565,40
5.972,35	126	332,45	40,75	5.473,15
5.868,20	123	324,50	39,75	5.380,95
4.515,90	84	221,60	27,15	4.182,15

N° 2

5357

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6.180,55	132	348,25	42,70	5.657,60
6.076,45	129	340,35	41,70	5.565,40
5.972,35	126	332,45	40,75	5.473,15
5.868,20	123	324,50	39,75	5.380,95
4.515,90	84	221,60	27,15	4.182,15

5357

ono
ore

PER I SOLI AGENTI DI NUOLO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Mod. D 23

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI

SOCIETÀ PER AZIONI

TABELLA DELLE PAGHE

NUOVO CONTRATTO

O P E R A I

5363

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA (OPERAI) CONTRATTUALE 1

CATEGORIA	SALARIO Contrattuale	INDENNITA' di Carovita	INDENNITA' di Famiglia
Considerando gli agenti cogli famiglia con una sola persona a carico			
Guidatore Operaio 1.a Classe	140,==	26,66	3,33
Capo Sq.Cantonieri Conduttore Operaio 2.a Cl.	136,66	26,66	3,33
Sotto Capo Sq.Cantonieri Operaio di 3.a Cl.	133,33	26,66	3,33
Frenatore Bigliettario Manovale Manovratore Fattorino Ufficio	130,==	26,66	3,33
Manovale	126,66	26,66	3,33

N.B.- Gli assegni familiari si corrispondono a parte come da disposizioni in vigore

SAEG

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

TOTALE LORDO	RITENUTE Cassa Prev. 3%	R.M. 4,08%	Compl. 1%	TOTALE NETTO
169,99	4,20	5,54	1,35	158,90
166,65	4,09	5,40	1,32	155,84
163,32	3,99	5,27	1,29	152,77
159,99	3,90	5,14	1,26	149,69
156,65	3,79	5,01	1,22	146,63

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

PER I SOLI AGENTI DI RUOLO

| | | |

Mod. D 23

N° 3

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI

SOCIETÀ PER

SPECCHIO COMPARATIVO DEGLI

STIPENDI E DELLE PAGHE

1364

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE ELETTRICHE [illegible]
SOCIETÀ PER AZIONI

SPECCHIO COMPARATIVO DEGLI

	CATEGORIA	Stipendio o salario netto precedente (quadro N°1)	Stipendio o salario netto nuovo contratto (quadro N°2)
IMPIEGATI MENSILI	Capo Servizio	4.611,45	6.671,95
	" Ufficio	4.160,90	6.210,90
	" Deposito e officina " Tecnico Vice Capo Ufficio	4.074,85	6.026,50
	Applicato Principale Capo Staz. 1.a Cl.	3.894,60	5.842,05
	Appl. 1.a Cl. Capo Staz. 2.a Cl. Controllore	3.763,75	5.657,60
	Applicato 2.a Cl. Capo Staz. 3.a Cl. Applicato Gestioni	3.592,40	5.505,40
	Applicato 3.a Cl. " di stazione	3.465,85	5.473,15
	Capo Fermata	3.330,75	5.380,95
	Scritturali e Dattilografe	3.258,85	4.182,15
	Guidatore-Operaio 1.a Cl.	130,79	158,90
	Capo Sq.Cantonieri Conduttore Operaio 2.a Cl.	128,45	155,84
		126,88	152,77

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPENDI	Appl. 1.a Cl. Capo Staz. 2.a Cl. Controllore	3.763,75	5.657,60
	Applicato 2.a Cl. Capo Staz. 3.a Cl. Applicato Gestioni	3.592,40	5.565,40
	Applicato 3.a Cl. " di stazione	3.465,85	5.473,15
	Capo Fermata	3.330,75	5.380,95
	Scritturali e Dattilografe	3.258,85	4.182,15
SALARIO GIORNALIERO	Guidatore-Operaio 1.a Cl.	130,79	158,90
	Capo Sq.Cantonieri Conduttore Operaio 2.a Cl.	128,45	155,84
	Sotto Capo Sq.Cantonieri	126,88	152,77
	Operaio di 3.a Classe	127,80	152,77
	Frenatore Bigliettario	127,80	149,69
	Manovale Manovratore	126,88	149,69
	Fattorino Ufficio	126,88	149,69
	Manovale	126,88	146,63

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPENDI E PAGHE

Mod. D 23

DIFFERENZA PAGA	%
2.060,50	43 80
2.050,=	44 20
1.951,65	46 80
1.947,45	50 -
1.893,85	50 20
1.973,--	54 70
2.007,30	52 60
2.050,20	61 50
923,30	28 30
28,11	21 70
27,39	21 30
25,89	20 40

- 1 5355

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1.893,85	50 20
1.973,--	54 70
2.007,30	52 60
2.050,20	61 50
923,30	28 30
28,11	21 70
27,39	21 30
25,89	20 40
24,97	19 60
21,89	17 30
22,81	18 10
22,81	18 10
19,75	15 70

- 5355

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

53615

FERROVIE ELETTRICHE SICULESI
SOCIETÀ PER AZIONI

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI E DEGLI

GRADO	QUALIFICHE
1	Capi Servizio -Ispettori di Esercizio (non dirigenti) . . . . .
2	Sotto Capi Servizio - Segretari di Esercizio . . . . .
3	Capi Contabili - Ispettori 1^ cl. . . . .
4	Ispettori di 2^ cl.- Capo Staz.Principale- Capi Tecnici 1° cl. Capi Officina 1^ cl.
5	Capi Ufficio - Gestori Princ.-Capo Staz. 1^ cl.-Capi Tecnici- Capi Deposito 1^ cl.- Capi Officina 2^ cl.-Applicati Principali
6	Magazziniere Princ.-Capi Stazione 2^ cl.- Capi Deposito 2^ cl.- Applicati 1^ cl.- Sotto Capi Tecnici - Controllore
7	Magazziniere- Capi Staz. 3^ cl.- Capi sottostaz.convert.elettrica 1^ cl.- Macchinisti - Applicati di 2° cl.- Assistenti apparati centrali - Capi Squadra operai
8	Applicati 3^ cl.- Capi Treno - Capi rimessa- Guidatori - Sorveglianti Manutenzione - Operai di 1^ cl.- Verificatori di 1^ cl.- Capi fermata Sotto Capi stazione.
9	Aggiustatti magazzino - Operai di 2^ cl.- Verificatori- Conduttori - Fuochisti - Capi Squadre manutens.
10	Operai di 3^ cl.- Guardafreni - Capi Squadra merci - Capi Squadra Manovratori - Capi Squadra Manovali - Accudienti locomotive- Sotto Capi Sq. Manutenzione - Capi Squadra cantonieri
11	Bigliettari - Frenatori - Quadristi di centr.elettr.- Manovratori- Deviatori -Guardiasala - Uscieri - Cantonieri - Fattorino Ufficio - Guardialinee.
12	Scrivani e Dattilografi { Uomini . . . . . / Donne . . . . .
13	Pulitori - Lavatori - Manovali . . . . .
14	Guardabarriere { Uomini . . . . . / Donne . . . . .

La presente tabella ha effetto dal 1° Gennaio 1945
Tutto il personale sarà retribuito con stipendio mensile.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

8	Applicati 3° cl.- Capi Treno - Capi rimessa- Guidatori - Sorveglianti Manutenzione - Operai di 1° cl.- Verificatori di 1° cl.- Capi fermata Sotto Capi stazione.	
9	Assistenti magazzino - Operai di 2° cl.- Verificatori- Conduttori - Fuochisti - Capi Squadra manutens.	
10	Operai di 3° cl.- Guardafreni - Capi Squadra merci - Capi Squadra Manovratori - Capi Squadra Manovali - Accudienti locomotive- Sotto Capi Sq. Manutenzione - Capi Squadra cantonieri	
11	Bigliettari - Frenatori - Quadristi di centr.elettr.- Manovratori- Deviatori -Guardiasala - Uscieri - Cantonieri - Fattorino Ufficio - Guardialinee.	
12	Scrivani e Dattilografi	{ Uomini . . . . . { Donne . . . . .
13	Pulitori - Untori - Manovali	
14	Guardabarriere	{ Uomini . . . . . { Donne . . . . .

La presente tabella ha effetto dal 1° Gennaio 1945
Tutto il personale sarà retribuito con stipendio mensile.
Inoltre, con effetto dal 1° Gennaio 1945 dovranno essere corrisposte ad ogni agente:

L. 1500 mensili agli impiegati; } indennità
L. 800 " " operai } caro vita

L. 100 " per ogni persona a carico

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI
LA COMMISSIONE INTERNA

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 795021

AUMENTI PERIODICI DA CONSEGUIRSI OGNI DUE ANNI

Paga iniziale	1°	2°	3°	4°	5°	6°
5500	5700	5900	6100	6300	6500	6700
5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200
4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
4600	4780	4960	5140	5320	5500	5680
4400	4580	4760	4940	5120	5300	5480
4300	4480	4660	4840	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4680	4840	5000	5160
4100	4260	4420	4580	4740	4900	5060
4000	4150	4300	4450	4600	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
2800	2950	3100	3250	3400	3550	3700
2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600
3500	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800

Agli scrivani e dattilografi d'ambo i sessi al di sopra del 21.mo

5354

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4500	4650	4800	4940	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4680	4840	5000	5160
4100	4260	4420	4580	4740	4900	5060
4000	4150	4300	4450	4600	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
2800	2950	3100	3250	3400	3550	3700
2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800

5354

Agli scriventi e dattilografi d'ambo i sessi al di sotto dei 21 anni verrà corrisposto:

11 90% dei 18 ai 21 anni
" 80% " 16 " 18 "
" 70% " 14 " 16 " } dei rispettivi stipendi sopra riportati

Unione Generale Italiana del Lavoro
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI S. p. A.
Il Direttore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

[illegible]	4480	4660	4840	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4680	4840	5000	5160
4100	4250	4400	4550	4700	4850	5000
4000	4150	4300	4450	4600	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
2800	2950	3100	3250	3400	3550	3700
2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800

5354

Agli scrivani e dattilografi d'ambo i sessi al di sotto dei 21 anni verrà corrisposto:

il 90% dai 18 ai 21 anni
" 80% " 16 " 18 "
" 70% " 14 " 16 "

dei rispettivi stipendi sopra riportati

Federazione Generale Italiana [illegible]
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI S. p. A.
Il Direttore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

0712

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACC 10000/146/152
(2 of 2 folders)

LSC /428(D)

COLLECTIVE AGREEMENT

July Dec 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TIVE AGREEMENT - BIELLA

Judg. Dec. 1945

0715

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES OF THE ELECTRIC RAILWAY SYSTEM IN BIELLA. (No. 37)

1. The agreement conceeds to the workers a small increase in the basic wages and a "high cost of living" bonus varying from 300 to 1500 lire per month. The agreement is made retroactive to 1st. January and cash advances have been made in anticipation of the retroactive increases that would have accrued from the agreement.

2. The claim is made by the workers that the agreement has been under discussion since October 44. This is not confirmed by the employers.

3. R.I.J.A.C. was in favour of approval with retroactivity from January 1st on the score of the workers' claim regarding the opening of negotiations in October 44.

4. I am in favour of approval subject to the following provisos : -

(a) The "high cost of living" indemnity would have to be absorbed by any eventual contingency indemnity that might be stipulated on a Provincial basis;

(b) Retroactivity from 1 May 45, as has been conceeded in similar agreements by the Italian Government in Milan;

(c) Any cash advances made will not be deducted from the cash accruing through retroactive payments.

26.7.1945

E. Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE 5353

Approved - subject to conditions set forth in para 4 supra and complete acceptance thereof by all parties concerned

Sgd. Robert P Marshall

Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DALLE FERROVIE ELETTRICHE BIELLESE

Il nuovo contratto era già in discussione alla fine del I944, sebbene contemplasse tabelle salariali in misura inferiore alle attuali. Per tale ragione gli viene data decorrenza dal I Gennaio I945, tanto più che la ditta, in previsione dell'adeguamento salariale, da tale data corrisponde degli acconti mensili.

Il salario base precedente veniva raddoppiato per diverse indennità speciali (carovita, spaccio, supplemento viveri ecc.) cosicchè la retribuzione mensile per gli impiegati e la paga giornaliera per gli operai erano già leggermente superiore a quelle dei metalmeccanici.

Col nuovo accordo salariale le retribuzioni mensili vengono elevate da un minimo del 28,30% ad un massimo del 6I,50% per gli impiegati, mentre i salari per gli operai variano da un minimo del I5,70% ad un massimo del 2I,70%.

In tal modo si ottiene una retribuzione pel capo servizio di L. 667I,95 mensili contro L. 46II,45 precedenti, e di L. 4I82,I5 mensili per gli scritturali contro L. 3258,85 precedenti.

Il salario degli operai invece varia da L. I58,90 pel guidatore operaio I° classe contro I30,79 precedenti a L. I46,63 per il manovale contro I26,88 precedente.

Nella tabella sopra considerata è già compresa una indennità di carovitari in ragione di L. I.500 mensili per gli impiegati e L. 800 mensili per gli operai senza ragguaglio ad ora; in più vengono corrisposte L. I00 per ogni famigliari a carico.

Il salario base precedente veniva raddoppiato per diverse indennità speciali (carovita, spaccio, supplemento viveri ecc.) cosicchè la retribuzione mensile per gli impiegati e la paga giornaliera per gli operai erano già leggermente superiore a quelle dei metalmeccanici.

Col nuovo accordo salariale le retribuzioni mensili vengono elevate da un minimo del 28,30% ad un massimo del 6I,50% per gli impiegati, mentre i salari per gli operai variano da un minimo del I5,70% ad un massimo del 2I,70%.

In tal modo si ottiene una retribuzione pel capo servizio di L. 667I,95 mensili contro L. 46II,45 precedenti, e di L. 4I82,I5 mensili per gli scritturali contro L. 3258,85 precedenti.

Il salario degli operai invece varia da L. I58,90 pel guidatore operaio I° classe contro I30,79 precedenti a L. I46,63 per il manovale contro I26,88 precedente.

Nella tabella sopra considerata è già compresa una indennità di carovitari in ragione di L. I.500 mensili per gli impiegati e L. 800 mensili per gli operai senza ra guaglio ad ora; in più vengono corrisposte L. I00 per ogni famigliari a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Biella (Commerce manual workers)

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI

Escluso: panettieri, alberghi, ristoranti, pasticcerie, bar, caffè, commercio materie prime tessili, operai elettricisti e radiotecnici, nochè gli operai delle ditte Fossati e similari, per i quali verranno applicati accordi da stabilire.

Gli operai vengono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposti salari lordi non inferiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle:

OPERAI COMUNI: uscieri, custodi, fattorini, portieri, guardia notturna, facchini, imballatori, personale di fatica in genere.

	UOMINI	DONNE
Minimo	L. 44.==	L. 35.20
inden..presen.	" I8.==	" I4.==
Carovita	" 30.==	" 30.==
Supplemento	" 24.==	" 24.==
Totale Lit.	II6.==	" I03.20

Pari a Paga oraria di Lit. I4.50 — I2.90

CARRETTIERI L. 60+I8+30+24 = I32.== pari a paga oraria I6.55

OPERAI SPECIALIZZATI: autisti, conducenti motofurgoncino; prelevatori, operai con mansioni o lavoro equivalenti.

	UOMINI	DONNE
Minimo	L. 80.==	L. 64.==
indenn. pres.	" I8.==	" I4.==
Carovita	" 30.==	" 30.==
Supplemento	" 24.==	" 24.==
Totale Lit.	I52.==	" I32.==

Pari a paga oraria di Lit. I9.== — Lit. I6.50

I suddetti minimi si intendono rapportati allagiornata di 8 ore ed alla settimana di 48 ore.

Ai ragazzi inferiori ai I8 anni dovranno venire corrisposti:
dai I6 ai I8 anni il 20% in meno sul salario totale.
" I4 " I6 " " 30% " " " " "

Agli apprendisti superiori ai I8 anni il 20% in meno per un massimo di mesi 6 di apprendistato, sul salario totale.

Per nuove assunzioni di raggazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire accordati provvisori salari d'accordo con la Camera del Lavoro.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

5351

Totale Lit.	116.==	" 103.20
Pari a Paga oraria di Lit.	14.50	12.90

CARRETTIERI L. 60+18+30+24 = 132.== pari a paga oraria 16.55

OPERAI SPECIALIZZATI: autisti, conducenti motofurgoncino; prelevatori, operai con mansioni o lavoro equivalenti.

	UOMINI	DONNE
Minimo	L. 80.==	L. 64.==
indenn. pres.	" 18.==	" 14.==
Carovita	" 30.==	" 30.==
Supplemento	" 24.==	" 24.==
Totale Lit.	152.==	" 132.==
Pari a paga oraria di Lit.	19.==	Lit. 16.50

5351

I suddetti minimi si intendono rapportati allagiornata di 8 ore ed alla settimana di 48 ore.

Ai ragazzi inferiori ai 18 anni dovranno venire corrisposte:

dai 16 ai 18 anni il 20% in meno sul salario totale.
" 14 " 16 " " 30% " " " " "

Agli apprendisti superiori ai 18 anni il 20% in meno per un massimo di mesi 6 di apprendistato, sul salario totale.

Per nuove assunzioni di ragazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire accordati provvisori salari d'accordo con la Camera del Lavoro.

MAGGIORAZIONI: Per lavoro straordinario da calcolare sulla base globale:
" " oltre le 48 ore settimanali aumento del 20%
" " festivo e notturno aumento del 50%

ASSENZE: tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati comprèsa l'indennità viveri calcolata in base a Lit. 20.= giornaliere.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 135021

INDENNITA' VIVERI : Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di Lit. 500.== Inoltre verranno corrisposte Lit. 100.== mensili a titolo di supplemento carovita per ogni famigliare a carico, non lavoratore.

LICENZIAMENTO In preavviso di licenziamento viene fissato in giorni 15 e liquidato con una indennità pari ad una settimana lavorativa per ogni anno di servizio. Tale indennità verrà calcolata sul minimo più l'indennità di presenza più il carovita, escluso il supplemento.

MALATTIA E INFORTUNIO Oltre a quanto corrisposto dagli istituti interessati le ditte corrisponderanno una indennità di Lit. 50.== giornaliere per il periodo massimo riconosciuto dalla cassa Malattie (carenza giorni tre)

Agli operai che si dimettono spetta l'indennità come se gli stesso fossero licenziati dal datore di lavoro.

Nel caso che l'azienda sia inattiva per ragioni non dipendenti dall'operaio a questo verrà garantita la settimana in ragione di 48 ore.

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Eventuali carovita stabiliti da un accordo nazionale o regionale à basato sul salario 3 aprile 1945 avranno vigore anche per la città di Biella, in tal caso il presente accordo si riterrà annullato.

Il presente accordo che avrà decorrenza al I Maggio 1945 entrerà in vigore solo a ratifica avvenuta delle competenti autorità ed avrà carattere di provvisorità. Dovrà ritenersi senz'altro decaduto il giorno che entrerà in vigore un contratto nazionale od anche regionale, anche nel caso che questi ultimi prevedessero condizioni meno favorevoli per l'uno o per l'altro dei contraenti.

IL salario e le indennità dovranno venire corrisposte contemporaneamente.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale richiesta di modifica o disdetta dovrà essere modificata con preavviso di almeno 15 giorni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC WC 125021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS WITH COMMERCIAL FIRMS IN BIELLA. (No. 30)

1. The agreement concedes increases in the take home packet under the following headings : -

(a) change in base wage

(b) indemnity of high cost of living (30 lire)

(c) complimentary indemnity (24 lire)

2. The total increases are within reasonable limits and R.I.U.A.C. in in favour of approval with effect from 1 May 1945.

3. I am in agreement with advice of R.I.U.A.C., subject to the indemnities under 1(b) and 1(c) being absorbed by any other eventual agreement (concluded on a Provincial basis) for a high cost of living indemnity.

24.7.1945

E. Saichens, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

- 3350

Approved subject to conditions set forth in Par 3 supra

25 July 45

Robert P. Marshall
Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

NOTE E DATI TIASSUNTIVI CIRCA L'ACCORDO BER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI BIELLA (esclusi: panettieri alberghi - ristoranti - caffè - bar - pasticcerie - trasporti - commercianti di materie prime tessili)

CONTRATTO OPERAI - Il contratto in vigore al 3 Aprile 1945 comprendeva un'unica categoria per gli uomini ed una per le donne.

I minimi salariali erano molto bassi non raggiungendo in media L. 40,= al giorno per gli uomini e L. 30,= per le donne.

Col nuovo contratto stipulato con decorrenza 1° Maggio, il personale viene suddiviso in tre categorie per gli uomini ed in due per le donne, ed i minimi di paga vengono portati ad un livello normale. L'aumento varia da un minimo di L. 24% ad un massimo del 441% cosicchè la paga giornaliera oscilla da L. 163,25 per operai specializzati a L.129,05 per operai comuni.

Le nuove paghe delle donne risultano di L. 116,95 per le donne comuni e L. 144,21 per le donne specializzate.

5319

CONTRATTO IMPIEGATI - Il contratto per gli impiegati in vigore al 3 Aprile u.s. prevedeva retribuzioni non molto elevate. Le nuove retribuzioni sono state quasi reddoppiate ed in più è stato concesso un'indennità carovita e viveri per cui si portano ad un livello normale in ragione dell'attuale costo della vita.

L'aumento varia da un minimo del 109,5% ad un massimo del 299% cosicchè le nuove retribuzioni entrate in vigore il 1° Maggio u.s. vanno da un massimo di L. 5.358,35 mensili per il personale con mansioni direttive, ad un minimo di L. 3.178,70 mensili per il personale di aiuto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Col nuovo contratto stipulato [illegible]
nale viene suddiviso in tre categorie per gli uomini ed in due per le donne, ed i minimi di paga vengono portati ad un livello normale. L'aumento varia da un minimo di L. 243% ad un massimo del 441% cosicchè la paga giornaliera oscilla da L. 163,85 per operai specializzati a L.129,05 per operai comuni.

Le nuove paghe delle donne risultano di L. 116,95 per le donne comuni e L. 144,21 per le donne specializzate.

5319

CONTRATTO IMPIEGATI - Il contratto per gli impiegati in vigore al 3 Aprile u.s. prevedeva retribuzioni non molto elevate. Le nuove retribuzioni sono state quasi raddoppiate ed in più è stato concesso un'indennità carovita e viveri per cui si portano ad un livello normale in ragione dell'attuale costo della vita.

L'aumento varia da un minimo del 109,5% ad un massimo del 299% cosicchè le nuove retribuzioni entrate in vigore il 1° Maggio u.s. vanno da un massimo di L. 5.358,35 mensili per il personale con mansioni direttive, ad un minimo di L. 3.178,70 mensili per il personale di aiuto.

Da notare che per le due prime categorie sono parificati gli uomini e le donne, mentre nelle altre due le donne hanno una retribuzione leggermente inferiore.

N.B. - Le retribuzioni giornaliere e mensili sopra citate comprendono una indennità di carovita di L. 1.000 e di una indennità viveri di L. 500,=.

Alle paghe e stipendi sono da aggiungere L. 100,= mensili per ogni persona a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7855021

SPECCHIO COMPARATIVO RETRIBUZIONE GIORNALIERA DEGLI OPERAI DEL COMMERCIO DI E
ED AL 5 LUGLIO 1945

Categoria	Salario giornaliero netto precedente specchio n° 1	Salario giornaliero netto in base al nuovo accordo specchio n° 2
OPERAI COMUNI: Usceri;custodi,fattorini,portieri,guardia notturna,facchini,imballatori,personale di fatica in genere: Uomini Donne	 37.50 26.70	 129.05 116.95
CARRETTIERI: Uomini	37.50	144.25
OPERAI SPECIALIZZATI: Autisti,conducenti moto furgoncino prelevatori,operai con mansioni o lavoro equivalente: Uomini Donne	 37.50 26.70	 163.25 144.25

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA DEGLI OPERAI DEL COMMERCIO DI BIELLA AL 3 APRILE 45
ED AL 5 LUGLIO 1945

	Salario giornaliero netto precedente specchio n° I	Salario giornaliero netto in base al nuovo accordo specchio n° 2	Differenza paga	Percent
ortieri, guar= ttori, per=	37.50 26.70	129.05 116.95	91.55 90.25	244 % ~~44~~ % 888
	37.50	144.25	106.75	~~44~~ % 8,85
oncino oni o la=	37.50 26.70	163.25 144.25	125.75 117.55	333 ~~44~~ % ~~88~~ % 444

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER OPERAI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE
DI LAVORO ODIERNO 5 LUGLIO 1945

Categoria	Salario giornaliero	Indennità				Totale lordo	Ritenute		
		pres.	caro vita	suppl	viveri		4.08	2%	I.02
OPERAI COMUNI: uscieri, custodi, fattorini, portieri, guardianotturna, facchini, imballatori, personale di fatica in genere:									
Uomini	44.=	I8.=	30.=	24.=	20.=	I36.=	5.55		I.40
Donne	35.20	I4.=	30.=	24.=	20.=	I23.20	5.=		I.25
CARRETTIERI:									
Uomini	60.=	I8.=	30.=	24.=	20.=	I52.=	6.20		I.55
OPERAI SPECIALIZZATI: Autisti, conduenti moto furgoncino, prelevatori; operai con mansioni di lavoro equivalente:									
Uomini	80.=	I8.=	30.=	24.=	20.=	I72.=	7.0I		I.75
Donne	64.=	I4.=	30.=	24.=	20.=	I52.=	6.20		I.55

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ALIERA FRA OPERAI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE ALLO ACCORDO
O ODIERNO 5 LUGLIO 1945

Indennità				Totale lordo	Ritenute			Totale ritenute	Salario netto
pres.	caro vita	suppl	viveri		4.08	2%	1.02		
18.=	30.=	24.=	20.=	136.=	5.55		1.40	6.95	129.05
14.=	30.=	24.=	20.=	123.20	5.=		1.25	6.25	116.95
18.=	30.=	24.=	20.=	152.=	6.20		1.55	7.75	144.25
18.=	50.=	24.=	20.=	172.=	7.01		1.75	8.75	163.25
14.=	50.=	24.=	20.=	152.=	6.20		1.55	7.75	144.25

0 7 3 0 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

/

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER OPERAI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE AL CONT
IN VIGORE AL 3 APRILE 1945

Categoria	Salario giornaliero	Indennità di presenza	Totale lordo	Ritenute 4,08 2 %	Ritenute 1,02	Totale ritenute
Fattorini, garzoni, uscieri, custode, portieri, guardia notturna, imballatori, facchini, personale di fatica in genere						
Salario medio:						
uomini	28,85	18.=	46.85	9.35		9.35
Donne	23,45	10.=	33.45	6.70		6.70

0732

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...RA PER OPERAI D L COMMERCIO DI BIELLA IN BASE AL CONTRATTO DI LA ORE
IN VIGORE AL 3 APRILE 1945

...alario ...rnaliero	Indennità di presenza	Totale lordo	Ritenute 4,081 % 1,02	Totale ritenute	Salario netto
.85	18.=	46.85	9.35	9.35	37.50
.45	10.=	33.45	6.70	6.70	26.70

2316

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO COMPARATIVO RETRIBUZIONE MENSILE IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA AL 3 AP
5 LUGLIO 1945

Categoria come da specchietto N° I e N° 2	Mensile Netto precedente (specchio n° I)	Mensile netto in base al nuovo accordo (specchio n° 2)
Personale CON MANSIONI DIRETTIVE = Categoria I:		
Uomini	2.554.75	5.358.35
Donne	I.987.15	5.358.35
IMPIEGATI DI CONCETTO = CATEGORIA 2:		
Uomini	I.559.45	4.631.85
Donne	I.159.95	4.631.85
IMPIEGATI NORMALI = CATEGORIA 3 :		
Uomini	I.230.65	3.632.80
Donne	884.40	3.360.35
PERSONALE DI AIUTO = CATEGORIA 4 :		
Uomini	I.II8.65	3.178.70
Donne	783.40	2.906.35

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E MENSILE IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA AL 3 APRILE 1945 ED AL

	Mensile Netto precedente (specchio n° 1)	Mensile netto in base al nuovo accordo (specchio n° 2)	Differenza paghe	Percent
	2.554.75 1.987.15	5.358.35 5.358.35	2.803.60 3.371.20	109.5 ~~...~~ ~~6~~ 1%
:	1.559.45 1.159.95	4.631.85 4.631.85	3.072.40 3.471.90	19%.- ~~6~~ ~~%~~ ~~9~~
	1.230.65 884.40	3.632.80 3.360.35	2.402.15 2.475.95	196 ~~...~~ ~~%~~ ~~%~~
	1.118.65 783.40	3.178.70 2.906.35	2.060.05 2.122.85	184. ~~...~~ ~~%~~ ~~%~~

5345

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

5315

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDATI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BA
ACCORDO DI LAVORO PROPOSTO IN DATA ODIERNA (6 luglio 1945)

Categorie	Mensile	Indennità		Totale lordo	Ritenute		
		Carovita	Viveri		8,16%	I,02%	
CATEGORIA 4: Aiuto commessi, aiuto contabile, aiuto campionista aiuto magazziniere, impiegati d'ordine senza mansioni specifiche:							
Uomini	2.000	I.000	500	3.500	285,60	35.70	32
Donne	I.700	I.000	500	3.200	26I.I0	32.65	29

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E MENSILE PER I IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE ALLO
VORO PROPOSTO IN DATA ODIERNA (6 luglio 1945)

e	Indennità		Totale	Ritenute		Totale	Mensile
	Carovita	Viveri	lordo	8,16%	1,02%	ritenute	netto
	I.000	500	3.500	285,60	35.70	321.30	3.179.70
	I.000	500	3.200	261.10	32.65	293.75	2.906.25

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE PER IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE AL
ACCORDO DI LAVORO PROPOSTO IN DATA ODIERNA § 6 luglio 1945)

Categorie	Mensile	Indennità		Totale lordo	Ritenute		T
		Carovita	Viveri		8,16%	1,02%	ri
CATEGORIA 1: gerenti, gestori dinegozio personale con mansioni direttive.							
Uomini	4.400.=	1.000.=	500.=	5.900.=	481.45	60.25	5.
Donne	4.400.=	1.000.=	500.=	5.900.=	481.45	60.25	5.
CATEGORIA 2: Capi, Ufficio, capi reparto cassieri principali, interpreti, corrispondenti, in più lingue, impiegati con mansioni di concetto, e responsabilità tecnica e amministrativa.							
Uomini:	3.600.=	1.000.=	500.=	5.100.=	416.15	52.=	46
Donne:	3.600.=	1.000.=	500.=	5.100.=	416.15	52.=	46
CATEGORIA 3: spedizioniere contabili d'ordine, cassiere, stenodattilografo, fatturista, impiegati addetti alla cassa ed al controllo vendite, commesso, campionista, misuratore e tagliatore pezze, magazzinjere.							
Uomini:	2.500.=	1.000.=	500.=	4.000.=	326.40	40.80	3
Donne:	2.200.=	1.000.=	500.=	3.700.=	301.90	37.7[illegible]	3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ZIONE PER IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE ALLO
LAVORO PROPOSTO IN DATA ODIERNA § 6 luglio 1945)

ile	Indennità Carovita	Indennità Viveri	Totale lordo	Ritenute 8,16%	Ritenute 1,02%	Totale ritenute	Mensile netto
.=	I.000.=	500.=	5.900.=	481.45	60.25	541.65	5.358.35
.=	I.000.=	500.=	5.900.=	481.45	60.25	541.65	5.358.35
.=	I.000.=	500.=	5.100.=	416.15	52.=	468.15	4.631.85
.=	I.000.=	500.=	5.100.=	416.15	52.=	468.15	4.631.85
=	I.000.=	500.=	4.000.=	326.40	40.80	367.20	3.632.80
=	I.000.=	500.=	3.700.=	301.90	37.75	339.65	3.360.35

0 7 3 2 1

Unclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 7 4 3 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE PER IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI SETTE
CONTRATTO DI LAVORO IN VIGORE AL 5.APRILE.1945

Categorie	Mensile	Indennità presenza	Totale	Ritenute : 8,16 %	Ritenute : 1,02 %
PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE :					
Uomini	2.423.=	450.=	2.873.=	229.54	28.69
Donne	I.938.=	250.=	2.188.=	I78.54	22.5I
IMPIEGATI DI CONCETTO: (Capi Ufficio, Capi reparto, Interpreti, Corrispondenti in più lingue)					
Stipendio medio {Uomini:	I.267.=	450.=	I.7I7.=	I40.I0	I7.45
Stipendio medio {Donne :	I.0I3.=	250.=	I.263.=	I03.05	
IMPIEGATI NORMALI: (Contabile d'ordine, cassiere, stenodattilografo, commesso, campionista, misuratore e tagliatore di pezze, magazziniere)					
Stipendio medio {Uomini	890.=	450.=	I.340.=	I09.35	
Stipendio medio {Donne	7I3.=	250.=	963 .=	78.60	
PERSONALE DI AIUTO: (aiuto contabile, dattilografo, aiuto commesso, aiutomagazziniere, aiuto campionista)					
Stipendio medio {Uomini	768.=	450.=	I.2I8.=	99.35	
Stipendio medio {Donne	603.=	250.=	853.=	69.60	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

E MENSILE PER IMPIEGATI DEL COMMERCIO DI BIELLA IN BASE AL
TRATTO DI LAVORO IN VIGORE AL 3.APRILE.1945

ile	Indennità presenza	Totale	Ritenute : 8,16 %	Ritenute : 1,02 %	Totale ritenute	Mensile netto
23.= 58.=	450.= 250.=	2.813.= 2.188.=	229.54 178.54	28.69 22.51	258.23 200.85	2.554.75 1.987.15
7.= 3.=	450.= 250.=	1.717.= 1.265.=	140.10 103.05	17.45	157.55 103.05	1.559.45 1.159.95
	450.= 250.=	1.340.= 963 .=	109.35 78.60		109.35 78.60	1.230.65 884.40
	450.= 250.=	1.218.= 853.=	99.35 69.60		99.35 69.60	1.118.65 783.40

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella Commercio (Commercial employees) 6

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DI BIELLA

Esclusi: Panettieri, alberghi, ristoranti, caffè, bar, pasticcerie, trasporti, commercianti di materie prime tessili.
I dipendenti delle aziende commerciali di Biella sono suddivisi nelle categorie sotto elencate, e dagli stessi dovranno essere corrisposti stipendi lordi non inferiori a quelli indicati nelle seguenti tabelle comprensivi della indennità di presenza:

Categ. I^.....gerenti e gestori di negozi, personale con mansioni direttive Lit. 4400.== mensili
Categ. 2^.....capi ufficio, capi reparto, cassieri principali, interpreti, corrispondenti in più lingue, impiegati con mansioni di concetto e responsabilità tecnica e amministrativa. Lit. 3600.== mensili
Categ. 3^.....contabili d'ordine, cassieri, stenodattilografe, fatturiste impiegati addetti alla cassa e al controllo vendite, commesso, campionista, misuratore e tagliatore di pezze, magazziniere, spedizioniere Lit. 2500.== mensili
Categ. 4^.....aiuto commessi, aiuto contabile, aiuto campionista, aiuto magazziniere, impiegati d'ordine senza mansioni specifiche, dattilografi Lit. 2000.== mensili

I suddetti minimi si intendono garantiti per 48 ore settimanali.
Per tutte le categorie dovranno inoltre essere corrisposti le seguenti indennità:

Lit. 1000.== indennità di carovita
" 500.== " Viveri
" 100.== supplemento carovita per ogni famigliare a carico non lavoratore.

Agli impiegati sotto i 18 anni verrà corrisposto:
dai 16 ai 18 anni il 20% in meno sul minimo stipendio più carovita
dai 14 ai 16 anni il 30% in meno sul minimo stipendio più carovita

5341

Agli apprendisti dai 18 ai 21 anni verrà corrisposto il 20% in meno sul minimo di stipendio più carovita.
Per nuovi assunzioni di ragazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire concordati provvisori stipendi d'accordo con la Camera del Lavoro.

DONNE verrà corrisposto Lit. 300.== in meno a tutte indistintamente le categorie, esclusa la categoria 1 e 2.
APPRENDISTATO per lavoro straordinario

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

fatturista impiegati addetti alla cassa e al controllo vendite, commesso, campionista, misuratore e tagliatore di pezze, magazziniere, spedizioniere Lit. 2500.== mensili

Categ. 4^.....aiuto commessi, aiuto contabile, aiuto campionista, aiuto magazziniere, impiegati d'ordine senza mansioni specifiche, dattilografi Lit. 2000.== mensili

I suddetti minimi si intendono garantiti per 48 ore settimanali.

Per tutte le categorie dovranno inoltre essere corrisposti le seguenti indennità:

Lit. 1000.== indennità di carovita
" 500.== " Viveri
" 100.== supplemento carovita perogni famigliare a carico non lavoratore.

Agli impiegati sotto i 18 anni verrà corrisposto:
dai 16 ai 18 anni il 20% in meno sul minimo stipendio più carovita
dai 14 ai 16 anni il 30% in meno sul minimo stipendio più carovita

5341

Agli apprendisti dai 18 ai 21 anni verrà corrisposto il 20% in meno sul minimo di stipendio più carovita.

Per nuovi assunzioni di ragazzi e apprendisti potranno di volta in volta venire concordati provvisori stipendi d'accordo con la Camera del Lavoro.

DONNE verrà corrisposto Lit. 300.== in meno a tutte indistintamente le categorie, escluse le categorie 1 e 2.

MAGGIORAZIONI per lavoro straordinario:
per lavoro oltre le 48 ore settimanali aumento del 20%
per lavoro festivo e notturno " " 50%

MALATTIE: vigono le disposizioni della Cassa Malattie.

FERIE : hanno valore i periodi di ferie in vigore il 3 Aprile 1945

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO Fermo restando l'indennità maturata e accantonata a tutto il 3 Aprile 1945 in base ai vecchi stipendi, l'indennità maturata dal 4 Aprile 1945 in avanti si calcolerà in base al presente accordo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78507

La rescisione del rapporto di lavoro sia per licenziamento che per dimissioni comporterà la corresponsione pari ai 25/30 dello stipendio per ogni anno di servizio a partire dal 4 Aprile 1945.
Nel conteggio dell'indennità di licenziamento si terrà calcolo dello stipendio e dell'indennità di carovita.

Eventuali carovita stabiliti da un accordo nazionale o regionale e basati sullo stipendio 3 Aprile 1945 avranno in vigore anche per la città di Biella; in tal caso il presente accordo si riterrà senz'altro annullato.

Per il personale retribuito in parte con provvigione od interessenza queste saranno mantenute intatte, oltre il minimo di stipendio.
Restano esclusi i viaggiatori di Commercio, per i quali vigono accordi a parte.

Il presente accordo che avrà decorrenza dal I° Maggio 1945 entrerà in vigore solo a ratifica avvenuta delle competenti autorità, ed a carattere di provvisorietà. Dovrà ritenersi senz'altro decaduto il giorno che entrerà in vigore un contratto nazionale od anche regionale, anche nel caso che questi ultimi prevvedessero condizioni favorevoli per l'uno o per l'altro dei contraenti.

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere modificata con preavviso di almeno 30 Giorni.

Lo stipendio e le indennità dovranno venire corrisposte contemporaneamente

/. la Commiss. Sind. dei Commercianti
f.to Bruno Maffiotti
? f.to Alleg. illegibile

P la C.G.d.L.
Camera del Lavoro
f.to Moscatelli - Dario
Colombo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Il presente accordo che avrà decorrenza dal I° Maggio 1945 entrerà in vigore solo a ratifica avvenuta delle competenti autorità, ed a carattere di provvisorietà. Dovrà ritenersi senz'altro decaduto il giorno che entrerà in vigore un contratto nazionale od anche regionale, anche nel caso che questi ultimi prevvedessero condizioni favorevoli per l'uno o per l'altro dei contraenti.

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere modificata con preavviso di almeno 30 Giorni.

Le stipendio e le indennità dovranno venire corrisposte contemporaneamente

P. la Camera del Lavoro
Ftto Mozzoretti - Pavia
Colorerbo

P. la C. G. I. L.
Camera del Lavoro
Ftto Mozzoretti - Pavia
Colorerbo

5310

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella (Paper Making)

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CAMERA DEL LAVORO DI B I E L L A

Accordo salariale liberamente stipulato tra i rappresentanti dei datori di lavoro carta e stampa e i rappresentanti della categoria il giorno 5 Giugno 1945 nella sala verde del Municipio di Biella.

T A R I F F E:

COMPOSITORI E IMPRESSORI

	1° Cat.	2° Cat.	3° Cat.
Minimo	L. 104,==	L. 100,10	L. 84,24
Presenza	" 18,==	" 18,==	" 18,==
Carovita	" 30,==	" 30,==	" 30,==
Supplemento	" 24,==	" 24,==	" 24,==
Totale	L. 176,==	" 172,10	" 156,24

LINOTIPISTI

Minimo	L. 118,==
Presenza	" 18,==
Carovita	" 30,==
Supplemento	" 24,==
Totale	L. 190,==

METTIFOGLIO

Minimo	L. 45,76
Presenza	" 18,==
Carovita	" 30,==
Supplemento	" 24,==
Totale	L. 117,76

5339

LEGATORI

Minimo	L. 102,96	L. 99,84	L. 82,16

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Minimo		L. 104,==	L.100,10	L. 84,24
Presenza		" 18,==	" 18,==	" 18,==
Carovita		" 30,==	" 30,==	" 30,==
Supplemento		" 24,==	" 24,==	" 24,==
	Totale	L. 176,==	" 172,10	" 156,24

LINOTIPISTI

Minimo	L. 118,==	
Presenza	" 18,==	
Carovita	" 30,==	
Supplemento	" 24,==	
Totale	L. 190,==	

METTIFOGLIO

Minimo	L. 45,76	
Presenza	" 18,==	
Carovita	" 30,==	
Supplemento	" 24,==	
Totale	L. 117,76	

6339

LEGATORI

Minimo	L. 102,96	L. 99,84	L. 82,16
Presenza	" 18,==	" 18,==	" 18,==
Carovita	" 30,==	" 30,==	" 30,==
Supplemento	" 24,==	" 24,==	" 24,==
Totale	L. 174,96	L.171,84	L.154,16

LEGATRICI

Minimo	L. 53,56	L. 49,40	L. 45,76
Presenza	" 18,==	" 18,==	" 18,==
Carovita	" 30,==	" 30,==	" 30,==
Supplemento	" 24,==	" 24,==	" 24,==
Totale	L. 125,56	" 121,40	" 117,76

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPRENDISTI

Minimo	L. I2.24
Presenza	I8.=
Carovita	30.=
Supplemento	24.=
Totale	L. 84.24

FATTORINI MANOVALI

Minimo	L. 44.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. II6.=

LITOGRAFI INCISORI

Minimo	L. II2.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I84.84

TRASPORTATORI E STAMPATORI

Minimo	L. I08.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I80.I6

OPERAI QUALIFICATI TIRAPROVE

Minimo	L. I04.52
presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I76.52

5338

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LITOGRAFI INCISORI

Minimo	L. II2.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I84.84

TRASPORTATORI E STAMPATORI

Minimo	L. I08.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I80.I6

OPERAI QUALIFICATI TIRAPROVE

Minimo	L. I04.52
presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I76.52

OPERAI COMUNI

Minimo	L. 88.=
Presenza	" I8.=
Carovita	" 30.=
Supplemento	" 24.=
Totale	L. I60.92

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le succennate paghe giornaliere sono rapportate alla settimana a 40 ore (integrali).

PROTI E CAPO REPARTO: il 12% in più del minimo

MAGGIORAZIONI:
per il lavoro da 40 a 48 ore.....10%
per il lavoro oltre le 48 ore 20%
per il lavoro notturno e festivo.....50%

MALATTIE ED INFORTUNI- Oltre quanto viene corrisposto dagli Istituti interessati la ditta corrisponderà una indennità di L. 50.= (cinquanta) giornaliere per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia previo carenza di tre giorni.

GRAVIDANZA E PUERPERIO - Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L. 50.= (cinquanta) giornaliere per un periodo massimo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo il parto.

INDENNITA' VARIE - Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 500.= (cinquecento) e una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 100.= (cento) per ogni familiare (escluse le persone che lavorano) a carico, base assegni familiari. Qualora la merce corrisposta non copriesse l'intero valore la differenza dovrà essere corrisposta in denaro.

Qualora non fosse possibile distribuire generi alimentari si dovrà concedere ad ogni operaio la somma in denaro.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.

5337

Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo e se non è ritirata verrà corrisposto l'ammontare in denaro.

Non si dovrà distribuire merce deteriorata.

In caso di malattia gli operai dovranno usufruire di tale indennità a vivere se le pagano i tessili.

Agli apprendisti verrà corrisposto un aumento semestrale per raggiungere dopo i cinque anni di apprendistato la paga di 3° categoria.

Le maggiorazioni corrisposte attualmente verranno conteggiate in più

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

e puerperio pari a L. 50.= (cinquanta) giornaliere per un periodo massimo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo il parto.

INDENNITA' VIVERI - Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 500.= (cinquecento) e una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 100.= (cento) per ogni famigliare (escluse le persone che lavorano) a carico, base assegni famigliari. Qualora la merce corrisposta non copriesse l'intero valore la differenza dovrà essere corrisposta in denaro.

Qualora non fosse possibile distribuire generi alimentari si dovrà concedere ad ogni operaio la somma in denaro.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.

5337

Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo e se non è ritirata verrà corrisposto l'ammontare in denaro.

Non si dovrà distribuire merce deteriorata.

In caso di malattia gli operai dovranno usufruire di tale indennità e viveri se le pagano i tessili.

Agli apprendisti verrà corrisposto un aumento semestrale per raggiungere dopo i cinque anni di apprendistato la paga di 3° categoria.

Le maggiorazioni corrisposte attualmente verranno conglobate in più alle presenti paghe.

Le ore perse per mancanza di energia elettrica devono essere recuperate con un massimo di un'ora al giorno. La prima ora è a carico del datore di lavoro, esclusi i linotipisti. La settimana è legata intera.

Stipulandosi un nuovo contratto per la Piazza di Torino le parti accettano sin d'ora in linea di massima il contratto predetto dall'epoca della sua stipulazione senza retroattività con la sola riserva di confronto fra le due piazze agli effetti del costo della vita.

Agli effetti del presente contratto valgono tutte le disposizioni generali del contratto nazionale Carta e Stampa.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

La paga settimanale dovrà essere fatta con busta paga intestata e specificata nelle varie sue parti.

Eventuali deficienze in una specialità di lavoro saranno compensate da maggiori attitudine in un'altra.

Il presente accordo entra in vigore dal I/5/1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Novaretti-Ozino-Colombo

p. LA CAMERA DELL'INDUSTRIA
f.to Dr. Ferraris-Ramella
Amosso- Marone

5335

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURG
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
Comp. e impressori					
1ª categoria	129,08	186,03	56,95	44	
2ª "	129,08	182,31	53,23	44,9	
3ª "	129,08	167,42	38,34	30	
Legatori					
1ª categoria	129,08	185,03	55,95	42,2	
2ª "	129,08	182,07	52,99	40,8	
3ª "	129,08	174,63	45,55	35,2	
Legatrici					
1ª categoria	125,28	138,09	12,81	10,4	
2ª "	125,28	134,16	8,88	7,4	
3ª "	119,58	130,75	11,17	9,4	
Mettifoglio	129,08	130,75	1,67	0,83	
Fattorini e manovali	129,08	129,08	—	—	
Litografi	129,08	194,35	65,31	49,5	
Trasportatori	129,08	189,95	60,87	47,2	
Traprove	129,08	188,47	59,39	46	
Comuni	129,08	171,67	42,59	33	
Linotipisti	129,08	105,15	76,07	58,8	
Apprendisti	81,35	98,89	17,08	20,8	

0 7 3 3 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3)

TTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA N
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
186,03	56,95	44			
182,31	53,23	44,9			
167,42	38,34	30			
185,03	55,95	42,2			
182,07	52,99	40,8			
174,63	45,55	35,2			
138,09	12,81	10,4			
134,16	8,88	7,4			
130,75	11,17	9,4			
130,75	1,67	0,83			
129,08					
194,35	65,31	49,5			
189,95	60,87	47,2			
188,47	59,39	46			
171,67	42,59	33			
105,15	76,07	58,8			
98,89	17,08	20,8			

C333

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1)				TOTALE LORDO		Ritenute	
		PRESENZA		MAGGIORAZIONI		SUPPL.		R.M.	ecc.
Comp.e Impressori									
1^ categoria	104	18		30	20	24	196	7,99	1,96
2^ "	100,10	18		30	20	24	192,10	7,84	1,95
3^ "	84,40	18		30	20	24	176,40	7,19	1,79
Legatori									
1^ categoria	102,95	18		30	20	24	194,95	7,95	1,98
2^ "	99,84	18		30	20	24	191,84	7,82	1,95
3^ "	82	18		30	20	24	184	7,50	1,87
Legatrici 1^ categ.	53,50	18		30	20	24	145,50	5,93	1,48
2^ categoria	49,36	18		30	20	24	141,36	5,76	1,44
3^ "	45,76	18		30	20	24	137,76	5,62	1,40
Mettifoglio	45,76	18		30	20	24	137,76	5,62	1,40
Fattorini e manovali	44	18		30	20	24	136	5,54	1,38
Litografi e incisori	112,80	18		30	20	24	204,80	8,35	2,08
Trasportatori	108,15	18		30	20	24	200,15	8,16	2,04
Tiraprove	104,48	18		30	20	24	196,48	8,01	2
Comuni	88,88	18		30	20	24	180,88	7,37	1,84
Linotipisti	118,80	18		30	20	24	110,80	4,52	1,13
Apprendisti	12,34	18		30	20	24	104,20	4,25	1,06

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Anzianità	(1)			TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazioni
					R.M.	ecc.		
18	30	20	24	196	7,99	1,96	186,03	
18	30	20	24	192,10	7,84	1,95	182,31	
18	30	20	24	176,40	7,19	1,79	167,42	
18	30	20	24	194,96	7,95	1,98	185,03	
18	30	20	24	191,84	7,82	1,95	182,07	
18	30	20	24	184	7,50	1,87	174,63	
18	30	20	24	145,50	5,93	1,48	138,09	
18	30	20	24	141,36	5,76	1,44	134,16	
18	30	20	24	137,76	5,62	1,40	133,74	
18	30	20	24	137,76	5,62	1,40	130,75	
18	30	20	24	136	5,54	1,38	129,08	
18	30	20	24	204,80	8,35	2,08	194,39	
18	30	20	24	200,15	8,16	2,04	189,95	
18	30	20	24	196,48	8,01	2	188,47	
18	30	20	24	180,88	7,37	1,84	171,40	
18	30	20	24	110,30	4,52	1,13	105,15	
18	30	20	24	104,20	4,25	1,06	98,89	

i verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) OMOVIA	Me	SUPPL. VIVERI	a	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	etc.
Comp. e impressori									
1^ categoria	58,56	62	30	24	20		136	5,54	1,3
2^ "	49,20	62	30	24	20		136	5,54	1,3
3^ "	39,36	62	30	24	20		136	5,54	1,3
Legatori									
1^ categoria	57,60	62	30	24	20		136	5,54	1,
2^ "	47,76	62	30	24	20		136	5,54	1,3
3^ "	37,36	62	30	24	20		136	5,54	1,3
Legatrici									
1^ categoria	23,52	58	30	24	20		132	5,38	1,3
2^ "	21,640	58	30	24	20		132	5,38	1,3
3^ "	14,16	52	30	24	20		126	5,14	1,2
Mettifoglio	22,80	62	30	24	20		136	5,54	1,3
Fattorini e manovali		62	30	24	20		136	5,54	1,3
Litografi									
Incisori		62	30	24	20		136	5,54	1,3
Trasportatori		62	30	24	20		136	5,54	1,3
Tiraprove		62	30	24	20		136	5,54	1,3
comuni		62	30	24	20		136	5,54	1,3
linotipisti		62	30	24	20		136	5,54	1,3
apprendisti	68,64	12,24	30	24	20		86,24	3,52	0,8

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ORNALIERA CONTRATTUALE e di FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Nº 1

ario di tto	INDENNITA' (1) g.	Mens.	CAROVITA	SUPPL. VIVERI	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
58	30		24	20	132	5,38	1,34	125,28	
58	30		24	20	132	5,38	1,34	125,28	
52	30		24	20	126	5,14	1,28	119,58	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
52	30		24	20	136	5,54	1,38	129,08	
24	30		24	20	86,24	3,52	0,87	81,85	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Contratto 1926

CITTÀ DI MILANO — Paga a giornata di — Settimana di

Categorie :	8 ore	7 ore	5 ore	40 ore
Tipografi				
Compositori a mano od impressori:				
1° cat.	39.06	34.1711	24.4080	195.30
2° cat.	32.92	28.8018	20.5728	164.60
3° cat.	25.30	23.0104	16.4360	131.50
Legatori				
Legatori e librai di 1° cat.	38.45	33.6430	24.0307	192.25
Legatori e librai di 2° cat.	31.86	27.8908	19.9220	159.40
Legatori e librai di 3° cat.	24.95	21.8242	15.5888	124.75
Linotipisti:	45.78	40.0822	28.5058	228.70
Mattinieri:	15.24	13.33	9.52	76.20
Legatori e librai :				
(Operaie legatrici e librarie di prima categoria sono adibite ad eseguire qualunque lavoro di piegatura, cucitura ed allestimento in genere intesa questa nel senso che le legatrici possono anche essere adibite alle mense in seguito degli opuscoli e pubblicazioni cuciti con la copertina attaccata ed alle scuole e circolari in genere.)	13.73	13.7638	9.8313	78.65
	14.99	13.1091	9.3630	74.95
	9.50	8.3060	5.9329	47.50
Operai ausiliari :	24.95	21.8242	15.5888	124.75
	20.70	18.1786	12.9848	103.90
Manovali :				
Apprendisti (per tutte le categorie meno la 1ª)	4.08	3.5705	2.5504	20.45

LE MINIME PAGHE VANNO MAGGIORATE DEL 30% COME DA DECRETO DEL 11.10.1943

3/64

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Contratto 1936

	Paga a giornata di			Sottomano di
	8 ore	7 ore	5 ore	40 ore
ri e sono di impressori:				
	32.06	28.1722	24.4688	195.10
	32.92	28.8918	20.3728	184.60
	25.30	23.6164	16.8350	135.30
e libreai di 1° cat.	38.15	33.6630	24.0108	192.75
e libreai di 2° cat.	31.84	27.8908	19.9220	159.50
e libreai di 3° cat.	24.95	21.8243	15.5838	124.75
ili:	45.78	40.0922	28.5088	228.30
ori:	15.24	13.33	9.52	76.20
e librerie:				
legatoriai e librerie di prima				
sono calore che a regola d'ar-	12.73	13.7638	9.8213	78.65 1° cat
eseguire qualunque lavoro di	14.99	13.1021	9.3458	74.35 2° cat
cuciture ed allestimento in	9.50	8.3088	5.9329	47.50 3° cat
tano grande nel senso che le				
possono anche essere divise al-				
in coperta degli opuscoli e pub-				
i cuciti con la copertina stac-				
e cucite e circolari in genere.				
ibrai:	28.95	24.8042	17.5888	124.75
:	20.78	18.1786	12.9248	101.80
ti (per tutte le cat^ pagg. lim.	4.09	3.5705	2.5504	20.45

PAGHE VANNO MAGGIORATE DEL 50% DOPO LE PRIMEE ORE. 11.10.1943

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES IN THE PRINTING AND PAPER TRADE AT BIELLA.

1. This agreement involves;

a) increases in base wage;

b) return to base wage differentials that had been eliminated through an agreement concluded during the clandestine period;

c) grant of "cost of living" indemnity of 30 lire and a "supplimentary" indemnity of 24 lire.

2. R.I.J.A.C. recommends approval with the reservation that any eventual "cara vita" indemnity agreed upon on a Provincial basis would absorb the two indemnities mentioned in 1 (c).

3. I am in favour of approval on the lines suggested by R.I.J.A.C.

16.7.1945

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer.

SECTION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT.

1331

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

16.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

5331

Approved.

Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

RIASSUNTO DELLE RILEVAZIONI DEI DATI

ACCORDO SALARIALE ADDETTI CARTA E STAMPA - BIELLA -

La categoria è rappresentata da circa 150 lavoratori

Il salario di fatto, che è tuttora pagato, è basato su un contratto dei tessili stipulato in periodo clandestino, che considerava un'unica categoria per gli uomini, esclusi gli apprendisti, e due per le donne con salari già abbastanza elevati per la corresponsione di diverse indennità speciali.

Il nuovo accordo salariale è del tutto nuovo e fissa dei minimi di paga per ogni categoria, in numero di 17 lasciando sussistere tutte le indennità speciali.

Gli aumenti variano da un massimo 58,8% per i linotipisti ad un minimo del 0,83% per i mettifoglio mentre rimane invariata la categoria dei fattorini e manovali.

5330

I salari per 8 ore di lavoro vanno così da un massimo di L. 134,35 per i litografi ad un minimo di L. 129,CE per i fattorini. e manovali.

Concorrono a formare questi salari le seguenti indennità: carovita - viveri e supplemento.

Il contratto stipulato è provvisorio perchè vi è prevista l'eventualità in linea di massima del contratto salariale che ve-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il salario di fatto, che è tuttora pagato, è tratto da un contratto dei tessili stipulato in periodo clandestino, che considerava un'unica categoria per gli uomini, esclusi gli apprendisti, e due per le donne con salari già abbastanza elevati per la corresponsione di diverse indennità speciali.

Il nuovo accordo salariale è del tutto nuovo e fissa dei minimi di paga per ogni categoria, in numero di 17 lasciando sussistere tutte le indennità speciali.

Gli aumenti variano da un massimo 58,8% per i linotipisti ad un minimo del 0,83% per i mettifoglio mentre rimane invariata la categoria dei fattorini e manovali.

5330

I salari per 8 ore di lavoro vanno così da un massimo di L. 194,35 per i litografi ad un minimo di L. 129,02 per i fattorini e manovali.

Concorrono a formare questi salari le seguenti indennità: carovita - viveri e supplemento.

Il contratto stipulato è provvisorio perchè vi è prevista l'accettazione in linea di massima del contratto salariale che venisse stipulato per gli addetti carta e stampa della provincia di Torino.

-i-i-i-i-

AG/mm.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA LAVORATORI
CARTA & STAMPA

Nel presentare all'approvazione dell'A.N.C. gli schemi di contratto vogliamo illustrarli brevemente perchè questi vengano interpretati nel loro giusto valore.

La categoria dei tipografi che fu sempre all'avanguardia del movimento sindacale dei contratti di lavoro, oggi dall'avanguardia si può dire che è passato alla retroguardia, tanto più coll'applicazione del contratto dei tessili è venuta ad essere menomata nelle classifiche perchè i datori di lavoro applicando il contratto dei tessili che importa una paga di l.44.- giornaliere, applicarono per tutta la maestranza non tenendo conto delle maggiori paghe dei singoli operai. Vennero così a trovarsi quegli operai che per esempio già percepivano l.9,285 di paga oraria portati a l.5,50 paga dei tessili.

E' evidente tale differenza ?

Inoltre la tabella n. 1 importa le paghe che sino al 30 Aprile 1945 venivano applicate alle maestranze grafiche, più alta percentuale di paga e meno indennità.

La tabella n. 2 contratto nazionale sarebbero le paghe che con l'accordo del 25 settembre 1944 fra le due Organizzazioni,datori di lavoro e Rappresentanti Carta e Stampa,dovevano andare in vigore ma per motivi sconosciuti non applicata .

5329

La tabella n. 3 sarebbe l'accordo raggiunto fra Rappresentanti la Camera del lavoro di Biella con i Rappresentanti di Categoria Carta e Stampa locali e i datori grafici di Biella, accordo raggiunto, approvato e firmato da ambo le parti aspettando la ratifica del Comando Alleato.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Stroppa non tenendo conto delle maggiori paghe dei singoli operai. Vennero così a trovarsi quegli operai che per esempio già percepivano L.9,289 di paga oraria portati a L.5,50 paga dei tessili.

E' evidente tale differenza ?

Inoltre la tabella n. 1 importa le paghe che sino al 30 Aprile 1945 venivano applicate alle maestranze grafiche, più alta percentuale di paga e meno indennità.

La tabella n. 2 contratto nazionale sarebbero le paghe che con l'accordo del 25 settembre 1944 fra le due Organizzazioni,datori di lavoro e Rappresentanti Carta e Stampa,dovevano andare in vigore ma per motivi sconosciuti non applicata .

5329

La tabella n. 3 sarebbe l'accordo raggiunto fra Rappresentanti la Camera del lavoro di Biella con i Rappresentanti di Categoria Carta e Stampa locali e i datori grafici di Biella, accordo raggiunto, approvato e firmato da ambo le parti aspettando la ratifica del Comando Alleato.

La Tipografia S.A.I.T.E. già praticamente l'ha adottato e si può dire buona parte delle tipografie, chi più chi meno, lo applicarono salvo qualche eccezione(che è proprio una eccezione).

Dalla esposizione fatta e dall'accordo raggiunto che doveva andare in vigore col 1° maggio c.a. - oggi già altre categorie chiedono la revisione dei contratti perchè non corrispondono più alle esigenze della vita avendo il costo dei viveri preso dei rialzi eccessivi che non pareggiano più l'entrata con l'uscita dei guadagni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Mentre i grafici Biellesi attendono ancora l'applicazione di quanto già era stato concordato e firmato fra le parti, i datori di lavoro trincerandosi dietro al paravento della ratifica degli alleati non è stato ancora applicato.

Da parte degli operai già si profila un'eventuale revisione delle tariffe .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Accordo clandestino stipulato in Marzo '45

ACCORDO SALARIALE

P A G H E

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri rapportati alla giornata base di 8 ore lavorative e dalla settimana di 40 ore.

COLONNA I^ per la giornata lavorativa di 8 ore
" II^ per le giornate non lavorative.

	UOMINI		DONNE			
			1^ categ.		2^ categ.	
	Col. I°	Col. 2°	Col. 1°	Col. 2°	Col. 1°	Col. 2°
Minimo	44,-	44,-	44,-	44,-	40,-	40,-
Ind.presenza	18.=	13.50	14.=	10.=	10.=	10.=
Carovita	30.=	30.=	30.=	30.=	30.=	30.=
Supplemento	24.=	.=	24.==	==.=	24.=	==.=
Totale	L.116.=	87.50	112.=	84.=	106.=	80.=
Pari a paga oraria	14.50	10.94	14.=	10.50	13.25	10.=

Il supplemento è calcolato in ragione di lit. 3,= (tre) per ogni ora di lavoro, minimo garantito ore 20 (venti) settimanali.

FANNO PARTE DELLA I^ CATEGORIA DONNE

Maestre, ripassatrici scarto lana, rammendatrici, penzatrici alla rama, e alle rameuse, orditrici, tessitrici, passalacci provette, cardatrici, attaccafili, filatura cardato e pettinato, portatrama tessitura, filatrici ai banchi, donne addette alla tintoria e mista in sostituzione di uomini.

5327

FANNO PARTE DELLA II^ CATEGORIA DONNE

Ringe, stiratoi, bobinatura, spolatura, aspe, concitura, confezione, pinzatrici al banco ecc.

Per paga di fatto (paga minima) vanno intese le seguenti voci: minimo, indennità di presenza carovita.

Su tale paga di fatto va calcolata l'indennità di licenziamento, ferie e gratifiche.

MAGGIORAZIONI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Carovita	30.=	30.=	30.=	30.=	30.=	30.=
Supplemento	24.=	.=	24.=	=.=	24.=	=.=
Totale	L.116.=	87.50	112.=	84.=	106.=	80.=
Pari a paga oraria	14.50	10.94	14.=	10.50	13.25	10.=

Il supplemento è calcolato in ragione di lit. 3,= (tre) per ogni ora di lavoro, minimo garantito ore 20 (venti) settimanali.

FANNO PARTE DELLA I^ CATEGORIA DONNE

Maestre, ripassatrici scarto lana, rammendatrici, penzatrici alla rama, e alle rameuse, orditrici, tessitrici, passalacci provette, cardatrici, attaccafili, filatura cardato e pettinato, portatrama tessitura, filatrici ai banchi, donne addette alla tintoria e mista in sostituzione di uomini.

6327

FANNO PARTE DELLA II^ CATEGORIA DONNE

Ringa, stiratoi, bobinatura, spolatura, aspe, concitura, confezione, pinzatrici al banco ecc.

Per paga di fatto (paga minima) vanno intese le seguenti voci: minimo, indennità di presenza carovita.

Su tale paga di fatto va calcolata l'indennità di licenziamento, ferie e gratifiche.

MAGGIORAZIONI

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale (cat. 1°)

Per il lavoro da 40 a 46 ore.....10%

Per il lavoro oltre 48 ore.....20%

Per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati 25%

Per il lavoro continuativo.....35%

Per il lavoro festivo il.....50%

Il conteggio per la paga verrà fatto come segue: moltiplicare la paga oraria di cui alla colonna I^ per la categoria interessata delle ore effettivamente lavorate, per la concorrenza fino alle ore 40 moltiplicare le loro relative per la paga oraria di cui alla colonna 2°.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Per il supplemento sino alle ore 20 si provvederà ad integrare in conformità alla differenza tra le ore lavorative e le venti ore.

PER GLI APPRENDISTI DI AMBO I SESSI:

ad un anno di apprendistato.....75%
oltre l'anno di apprendistato sino ai 16 anni....80%
DAI 16 ai 18 anni.....90%
oltre i 18 anni (per le porgifili e annodafili)..95%

MALATTIA INFORTUNIO

Oltre a quanto corrisposto dagli istituti interessati la ditta corrisponderà una indennità di Lit. 50,= giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuti dalla Cassa Malattia escluso giorni 3 (tre).

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Verrà corrisposto l'indennità di gravidanza e puerperio pari a Lit. 50,= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi sei).

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concesso un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima dodici mesi dopo il parto.

ASSENZE

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati . Per le assenze causate da pericoli provocati dai fatti di guerra, le ditte corrisponderanno agli operai la paga come se gli stessi non fossero presentati al lavoro (e cioè le paghe della colonna II^) previo accordo con le direzioni.

LAVORI MALSANI

Per i pellifici, conciatori, cappellai soffiatori, quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattie professionali, verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di Lit. 10.=
Gli operai nel periodo disoccupazione di lavoro per mancanza di combustibili energia elettrica ecc. se richiesti di trasferirsi

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

risponderà una indennità di Lit. 50,= giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuti dalla Cassa Malattia scadenza giorni 3 (tre).

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Verrà corrisposto l'indennità di gravidanza e puerperio pari a Lit. 50,= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi sei).

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concessso un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima dodici mesi dopo il parto.

ASSENZE

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati . Per le assenze causate da pericoli provocati dai fatti di guerra, le ditte corrisponderanno agli operai la paga come se gli stessi non fossero presentati al lavoro (e cioè le paghe della colonna II^) previo accordo con le direzioni.

LAVORI MALSANI

Per i pellifici, conciatori, cappellai soffiatori, quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattie professionali, verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di Lit. 10.= Gli operai nel periodo disoccupazione di lavoro per mancanza di combustibili energia elettrica ecc. se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi e a quanto verrà corrisposto la sola paga maggiore ove esiuta.

INDENNITA' VIVERI

Verrà ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di Lit. 500,= (cinquecento) ad una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di Lit. 100,= per ogni familiare a carico. Base assegni familiari escluse le persone che lavorano.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSDC NO. 79-502

Qualora la merce corrisposta non coprisse l'intero valore la differenza dovrà essere corrisposta in denaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito per quelle ditte che avessero aperto crediti ai propri dipendenti. I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativa, e se non ritirata verrà corrisposto l'ammontare in denaro.
Non si dovrà procedere alla distribuzione di generi deteriorati.
Ogni residuo di debito andrà estinto con una trattenuta quattordicinale di Lit. 150,= (centocinquanta).

Il presente accordo entra in vigore dal 1° Marzo 1945, ad eccezione delle Lit. 500,= mensili che decorreranno dal 1° Gennaio 1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta e richiesta di modifica, dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

AGGIUNTE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE OPERAI

dopo il paragrafo - apprendisti - aggiungere

Qualora i giovani prescindendo dall'età viene affidata definitivamente una macchina oppure gli stessi compiono un lavoro pari ad un adulto, agli stessi spetta la paga integrale della categoria alla quale appartengono.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° Gennaio 1945 fatta eccezione per le migliorie apportate alle donne, gravidanza, puerperio e malattia e Lit. 100,= mensili per gli assegni familiari a carico che decorreranno dal 1° Marzo 1945.

5323

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Biella (Meccanica)

ACCORDO SALARIALE MANIFATTURA ITALIANA DI GUARDASSI

25 Giugno 1945

	minimo	carovita	suppl.	totale
REPARTO TRANCE:				
Regolatori.....L.	146,-	30,-	24,-	200,-
meccanici aggiustatori.....	126,-	30,-	24,-	180,-
meccanici di 2ª categoria.....	108,-	30,-	24,-	162,-
aiuto da qualifica meccanico di 1ª categoria.....	126,-	30,-	24,-	180,-
addetti alle macchine capi-fila..	100,-	30,-	24,-	154,-
personale di manovalanza.....	90,-	30,-	24,-	144,-
REPARTO PUNTE:				
primi (Manara-Barbera).....	118,-	30,-	24,-	172,-
addetti alle macchine.....	100,-	30,-	24,-	154,-
REPARTO TRAFILA:				
addetti alle trafile (compreso lav. malsani).....	110,-	30,-	24,-	164,-
REPARTO TEMPERA:				
addetti alle macchine.....	110,-	30,-	24,-	154,-
aiuto alle macchine.....	90,-	30,-	24,-	144,-
STAGNATURA:				
addetti alle macchine.....	100,-	30,-	24,-	154,-
REPARTO CUOIO:				
operai di prima categoria.....	113,-	30,-	24,-	167,-
operai di seconda categoria.....	103,-	30,-	24,-	157,-
personale di manovalanza.....	96,-	30,-	24,-	150,-

(cose da concentrato conceria: lipatori, incollatori, tressatori ecc. [illegible])

5324

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

REPARTO PUNTE:				
primi (Nomaro-Barbera).....	118,-	30,-	24,-	172,-
addetti alle macchine.....	100,-	30,-	24,-	154,-
REPARTO TRAFILA:				
addetti alle trafile (compreso lav. malsani).....	110,-	30,-	24,-	164,-
REPARTO TEMPERA:				
addetti alle macchine.....	110,-	30,-	24,-	154,-
aiuto alle macchine.....	90,-	30,-	24,-	144,-
STAGNATURA:				
addetti alle macchine.....	100,-	30,-	24,-	154,-
REPARTO OUCIO:				
operai di prima categoria.....	113,-	30,-	24,-	167,-
operai di seconda categoria.....	103,-	30,-	24,-	157,-
personale di manovalanza.....	96,-	30,-	24,-	150,-
(come da concordato concerie: lipatori, incollatori, tressatori per lucchetti, tornitori, traleiatori)				
REPARTO MACCHINETTE:				
addetti.....	96,-	30,-	24,-	150,-
REPARTO MOLATURA, RIFASSATURA E FINISAGGIO				
molatori (lavori malsani).....	110,-	30,-	24,-	164,-
apprettatori.....	100,-	30,-	24,-	154,-
rafilatori.....	100,-	30,-	24,-	154,-
addetti lavori di finissaggio.....	95,-	30,-	24,-	149,-
montatori.....	126,-	30,-	24,-	180,-
addetti montaggio cappelli.....	95,-	30,-	24,-	149,-

./.

5324

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 78502

REPARTO DOGHE	Minimo	Carovita	suppl.	totale
Falegnami alle macchine .....L.	II8,-	30,-	24.=	I72.=
addetti ai trapani di foratrici(uomini)	II8.=	30.=	24.=	I72.=
addetti alla caldaia(non patentati) ...	I08.=	30.=	24.=	I62.=
meccanico di seconda categoria.....	I08.=	30.=	24.=	I62.=
segantino.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
personale di manovalanza.....	90.=	30.=	24.=	I44.=
REPARTO OFFICINA				
meccanici di prima categoria.....	I26.=	30.=	24.=	I80.=
meccanici di seconda categoria.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
fabbro di seconda categoria.....	I08.=	30.=	24.=	I62.=
personale di manovalanza.....	90.=	30.=	24.=	I44.=
AUSILIARI				
muratori di prima categoria.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
muratori di seconda categoria.....	I08.=	30.=	24.=	I62.=
lattonieri di prima categoria di diritto	II8.=	30.=	24.=	I72.=
elettricisti.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
Fuochisti patentati.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
autisti.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
REPARTO FALEGNAMERIA				
Falegnami di prima categoria	II8.=	30.=	24.=	I72.=
addetto alla falegnameria	I08.=	30.=	24.=	I62.=
carrettieri	I08.=	30.=	24.=	I62.=
manovali in genere.....	90.=	30.=	24.=	I44.=
REPARTO PREPARAZIONE				
preparatore(da parif. agli specializzati di prima categoria).....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
Aiuto prepar.(da parificarsi agli specializzat di 2ª categoria).....	I08.=	30.=	24.=	I62.=
Tagliatori	I00.=	30.=	24.=	I54.=
addetti al reparto.....	90.=	30.=	24.=	I44.=
DONNE DI TUTTI I REPARTI :	86.=	30.=	24.=	I40.=

5323

Le condizioni di maggior favore vanno mantenute.

APPRENDISTI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

elettricisti.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
Fuochisti patentati.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
autisti.....	II8.=	30.=	24.=	I72.=

REPARTO FALEGNAMERIA

Falegnami di prima categoria	II8.=	30.=	24.=	I72.=
addetto alla falegnameria	I08.=	30.=	24.=	I62.=
carrettieri	I08.=	30.=	24.=	I62.=
manovali in genere.....	90.=	30.=	24.=	I44.=

REPARTO PREPARAZIONE

preparatore(da parif. agli specializzati di prima categoria).....	II8.=	30.=	24.=	I72.=
Aiuto propar.(da parificarsi agli specializzat di 2ª categoria).....	I08.=	30.=	24.=	I62.=
Tagliatori	I00.=	30.=	24.=	I54.=
addetti al reparto.....	90.=	30.=	24.=	I44.=

DONNE DI TUTTI I REPARTI :	86.=	30.=	24.=	I40.=

Le condizioni di maggior favore vanno mantenute.

APPRENDISTI

per gli apprendisti di ambo i sessi

fino ad un anno di apprendistato.....	75%
oltre ad un anno di apprnd. a fino a I6 mesi	80%
dai I6 ai I8 anni	90%
oltre i I6 anni.....	95%

MALATTIE ED INFORTUNIO

Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati la ditta corrisponderà una indennità di L. 50.= giornaliere, per il periodo massimo di giorni riconosciuti dalla Cassa Mutua Malattia(carenza 30 giorni)

./.

5323

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L. 50.= giornaliere, per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi 6).

ALLATTAMENTO

Per le sartoglarie operaie lavoranti ad orario continuo, spetta un'ora per l'allattamento.
Per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino ed un'ora al pomeriggio. Durata massima: I2 mesi dopo il parto.

ASSENZE

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi, non verranno pagati.

SOSPENSIONE DAL LAVORO

Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile, energia elettrica ecc. se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro, non potranno rifiutarsi ed a questi verrà corrisposto la sola paga maggiorata ove esista.

INDENNITA' VIVERI

Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 500.= ed una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. I00.= base assegni famigliari, esclusa le persona che lavorano.
Qualora la merce non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in denaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito, per quelle ditte che avessero aperto crediti ai propri dipendenti.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo, e, se non ritirata, verrà corrisposto l'ammontare in denaro.

5322

Il presente accordo entra in vigore il I° Aprile I945, ad eccezione delle 500 lire mensili che decorreranno dal I Gennaio I945 e L. I00.= mensili per persone a carico con decorrenza I/3/I945.

Il presente accordo ha durata indeterminata: eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno I5 giorni.

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA - p. LA MANIFATTURA ITALIANA DI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SOSPENSIONE DEL LAVORO

Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile, energia elettrica ecc. se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro, non potranno rifiutarsi ed a questi verrà corrisposto la sola paga maggiorata ove esista.

INDENNITA' VIVERI

Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 300.= ed una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L. 100.= base assegni famigliari, esclusa le persona che lavorano.
Qualora la merce non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in denaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito, per quelle ditte che avessero aperto crediti ai propri dipendenti.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo, e, se non ritirata, verrà corrisposto l'ammontare in denaro.

3322

Il presente accordo entra in vigore il 1° Aprile 1945, ad eccezione delle 500 lire mensili che decorreranno dal 1 Gennaio 1945 e L. 100.= mensili per persone a carico con decorrenza 1/3/1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata: eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA

f.to illeggibile

p. LA MANIFATTURA ITALIANA DI SCARDASSI

f.to illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

AGGIUNTA ALL'ACCORDO SALARIALE MANIFATTURA ITALIANA SCARDASSI

25 GIUGNO 1945

In aggiunta all'accordo salariale stesso in data odierna a parte, resta convenuto che ai REGOLATORI DI MACCHINE PER SCARDASSI venga corrisposta la seguente tariffa:

Minimo	Carovita	Supplemento	Totale
L. 146.=	L. 30.=	L. 24.=	L. 200.=

Rimane inteso che tutte le clausole indicate nell'accordo salariale sopraccennato hanno valore anche per la presente aggiunta e pure la decorrenza parte dalla data del 1° Aprile 1945.-

Anche la presente aggiunta ha durata indeterminata; eventuale disdetta o richiesta di modofica, dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

3321

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA -p. LA MANIFATTURA IT. SCARDASSI
f.to illeggibile f.to illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE A
NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
			spec.	Suppl.		4.05	1.02
Regolatori	146	30	20	24	220	8.97	2.24
Meccanici aggiustat.	126	30	20	24	200	8.16	2.04
Meccanici specialism.	118	30	20	24	192	7.83	1.95
Meccanici qualific.							
1) categ.	113	30	20	24	187	7.62	1.90
2) "	110	30	20	24	184	7.50	1.87
3) "	108	30	20	24	182	7.42	1.85
4) "	103	30	20	24	177	7.22	1.80
Manovali specialism.	100	30	20	24	174	7.09	1.77
Manov.comuni 1) cat.	96	30	20	24	170	6.93	1.73
2) "	90	30	20	24	164	6.69	1.67
Donne	86	30	20	24	160	6.52	1.63
Apprendisti sino ad un anno di apprendistato	67,50	30	20	24	141.50	5.77	1.44
Apprend.oltre un anno di apprend.e sino a 16 anni	72	30	20	24	146	5.95	1.48
Apprend.dai 16 ai 18	81	30	20	24	155	6.32	1.58
Apprend.oltre 18 anni	89.50	30	20	24	159.50	6.50	1.62

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

0785

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

rio rat le	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
		spec.	Suppl.		4.05	1.01		
	30	20	24	220	8.97	2.24	208.79	
	30	20	24	200	8.16	2.04	189.90	
	30	20	24	192	7.83	1.95	182.22	
	30	20	24	187	7.62	1.90	177.48	
	30	20	24	184	7.50	1.87	174.63	
	30	20	24	182	7.42	1.85	172.73	
	30	20	24	177	7.22	1.80	167.98	
	30	20	24	174	7.09	1.77	165.14	
	30	20	24	170	6.93	1.73	161.34	
	30	20	24	164	6.69	1.67	155.64	
	30	20	24	160	6.52	1.63	151.85	
.50	30	20	24	141.50	5.77	1.44	134.29	
	30	20	24	146	5.95	1.48	138.57	
	30	20	24	155	6.32	1.58	147.10	
.50	30	20	24	159.50	6.50	1.62	151.38	

migliori verranno conteggiati a parte.=

0232

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e di fatto IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	ecc Premio cler.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4,00	ecc. 1,00
Regolatori (op.spec.)	80	25	20	10		143,-	5,83	1,4
Meccanici aggiustat.	64	25	20	10		127,-	5,10	1,2
Specializzati	60	25	20	10		123,-	5,07	1,2
Qualificati	54	25	20	10		117,-	4,77	1,1
Manovali	52	25	20	10		115,-	4,69	1,1
Donne	37	25	20	10		92,-	3,75	0,9
Apprendisti ad un anno di apprendistato	39	25	20	10		94,-	3,83	0,9
Apprendisti oltre un anno di apprend. e fino a 16 mesi	41,60	25	20	10		96,60	3,92	0,9
Apprend.dai 16 ai 18	46,80	25	20	10		101,80	4.15	1.0
Apprend.oltre 18 anni	51.48	25	20	10		106.48	4.34	1.0

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

IORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE N° 1
CONTRATTO DI LAVORO

lario di atto ora	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc Frequenza giorn.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4,09	ente. 1,02	TOTALE NETTO	Osservazioni
39	25	20	18	143,-	5,83	1,45	135,72	
64	25	20	18	127,-	5,18	1,29	120,53	
60	25	20	16	123,-	5,07	1,25	116,74	
54	25	20	18	117,-	4,77	1,19	111,04	
52	25	20	18	115,-	4,69	1,17	109,14	
37	25	20	10	92,-	3,75	0,93	87,32	
39	25	20	10	94,-	3,83	0,95	89,22	
41,60	25	20	10	96,60	3,98	0,98	91,70	
46,80	25	20	10	101,80	4.19	1.03	96.58	
51.40	25	20	10	106.40	4.34	1.08	100.98	

no conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGI
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
Regolatori	135.72	208.79	73.07	53	Op.specializ.
Meccanici aggiustat.	120.53	189.90	69.37	57	" "
" specializz.	116.74	182.22	65.48	56	" "
" qualificati					
1) categ.	111.04	177.48	66.44	57	Operai qual.
2) "	111.04	174.63	63.59	57	" "
3) "	111.04	172.73	61.69	55	" "
4) "	111.04	167.98	56.94	51	" "
Manovali specializz.	109.18	165.14	56	50	Manov.specializ.
Manov.comuni 1) cat.	109.14	161.34	52.20	49	Manov.comuni
" " 2) "	109.14	155.64	46.50	42	" "
Donne	87.32	151.85	64.53	73	Donne II Cat.
Apprend.ed un anno di apprendistato	89.22	134.29	45.07	50	Apprend.cat. comuni
Apprend.oltre un anno e fino a 16 mesi	91.70	138.97	47.27	52	Apprend.oltre 1 anno e fino 16 mesi
Apprend.dai 16 ai 18	96.62	147.10	50.80	53	App. dai 16 18 anni
Apprend.oltre 18 anni	100.98	151.38	50.40	44	Apprend.oltre 18 anni

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3)

CHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

to	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
	208.79	73.07	53	Op.specialiss.	98,95	
	189.90	69.37	57	" "	98.95	
	182.22	63.48	56	" "	98.95	
	177.48	66.44	57	Operai qualif.	91.35	
	174.63	63.59	57	" "	91.35	
	172.73	61.69	55	" "	91,35	
	167.98	56.94	51	" "	91,35	
	165.14	56	50	Manov.speciali.	84.55	
	161.34	52.20	49	Manov.com.1 Cat.	81.50	
	155.64	46.50	42	" " 2 "	81,50	
	151.83	64.53	73	Donne II Cat.	65.75	
	134.29	49.07	50	Apprem.sotto 16 anni	56.20	
	138.57	57.87	58	Apprend.oltre 1 anno e sino a 16 anni	56,30	
	147.10	90.80	55	App. dai 16 ai 18 anni	64,40	
	151.38	50.40	44	Apprem.oltre 18 anni	81,50	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER. -

AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES IN THE FIRM "SCARDASSI" OF BIELLA IN RESPECT OF BASE WAGES.

1. This agreement was concluded directly, without intervention of Camera del Lavoro and Unione Industriali.

2. The firm had no previous contract and the wages now have been fixed between 134 lire per day for apprentices and 208 lire for skilled workers, with women receiving a maximum of 151 lire per day.

3. The contractual wages now adopted involve an increase varying from 43% to 73% according to grades. As in the case of the "Printing and Paper Trade" agreement of Biella, the part of the increase is listed as caro-vita (30 lire) and "supplimentary" indemnity (24 lire).

4. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

5. In order to maintain a uniformity of approval I submit that approval be given with the reservation that any eventual "caro vita" indemnity agreed up on a Provincial basis would absorb the two indemnities mentioned in para. 3 above.

16.7.1945

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

5318

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4. P.I.J.A.C. is in favour of approval.

5. In order to maintain a uniformity of approval I submit that approval be given with the reservation that any eventual "caro vita" indemnity agreed up on a Provincial basis would absorb the two indemnities mentioned in para. 3 above.

E. Soicluna Maj

16.7.1945

E. Soicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

5318

Approved.

J. Kelly
Colonel

for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RILEVAZIONE DEI DATI DAGLI SPECCHI - Ditta

MANIFATTURA SCARDASSI

Trattasi di un'industria unica a Biella e di cui esistono solo altri due stabilimenti in ~~tutta~~ Italia- Occupa circa 100 operai.

La categoria non aveva in precedenza un contratto salariale ma era pagata con un salario di fatto.

Col nuovo accordo salariale le paghe di fatto vengono aumentate da un massimo del 57% ad un minimo del 44% eccettuata quella delle donne (categoria unica) che subisce un aumento del 73%.

Le paghe di fatto erano già elevate in rapporto alle paghe minime dei metallurgici dell'industria, ma occorre tener presente che a formare il totale del salario concorrono due indennità (supplemento e viveri) che sono proprie del Biellese, già pagate in periodo clandestino ed ora continuate, e l'indennità di guerra che è stata maggiorata di L. 10.= al giorno rispetto a quella fissata per decreto dall'ex Governo repubblicano.

Le nuove paghe nette per 8 ore di lavoro risultano di L. 208.79 per gli operai regolatori e di I° categoria e di L. 151.85 per le donne.

Da tener presente che nell'accordo stipulato non vi è cenno

5317

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Col nuovo accordo salariale le paghe di fatto vengono aumentate da un massimo del 57% ad un minimo del 44% eccettuata quella delle donne (categoria unica) che subisce un aumento del 73%.

Le paghe di fatto erano già elevate in rapporto alle paghe minime dei metallurgici dell'industria, ma occorre tener 5317
presente che a formare il totale del salario concorrono due indennità (supplemento e viveri) che sono proprie del Biellese, già pagate in periodo clandestino ed ora continuate, e l'indennità di guerra che è stata maggiorata di L. IO.= al giorno rispetto a quella fissata per decreto dall'ex Governo repubblicano.

Le nuove paghe nette per 8 ore di lavoro risultano di L. 208.79 per gli operai regolatori e di I° categoria e di L. I5I.85 per le donne.

Da tener presente che nell'accordo stipulato non vi è cenno che nuove provvidenze generali (come la indennità carovita) assorbiranno gli aumenti ora effettuati.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Biella - Mechanical

ACCORDO OPERAI-DITTE PIAGGIO

Torino

Piaggio

3

Vengono fissati seguenti guadagni minimi giornalieri, rapportati alle giornate di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 48 ore.

Mentre il minimo di paga è comprensivo dell'indennità di presenza, la corresponsione del caro vita e del supplemento, esclude qualsiasi altro diritto per indennità di guerra o assegno giornaliero.

	Minimo	carovita	sup.	tot.
Operai specializzati	L.76	80	24	180
" qualificati	L.68	80	24	172
manovali comuni oltre 18 anni	L.57,60	32,40	24	114
apprendisti provetti oltre 18 anni	L.44,40	73,60	24	140
manovali specializzati oltre 18 anni	L.60,80	69,20	24	154
apprendisti provetti dai 16 ai 18 anni	L.34,40	55,60	24	114
" " " 14 " 16 "	L.25,80	45,20	24	95
Donne prima categoria	L.44	72	24	140
" seconda categoria	L.40	60	24	124
" dai 16 ai 18 anni	L.40	40	24	104
" " 14 " 16 "	L.27,60	36,40	24	88

5316

Qualora per disposizioni di contratti regionali o nazionali venissero a mancare le maggiorazioni di carovita, come da presente contratto, queste verranno pesate sulla paga base a meno che si presenti la necessità di rivedere il contratto.

Le paghe degli apprendisti si intendono quelli di prima assunzione mentre per gli altri si intendono le paghe maggiorate degli scatti semestrali vigenti. Vengono mantenute le paghe di fatto.

RIDUZIONE DI LAVORO = Nel caso di riduzione del lavoro la ditta corrisponderà il 75% per le ore non lavorate sui minimi di categoria della precedente tabella compreso il carovita ed il supplemento.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI = Verranno limitate al 75% sui minimi di categoria della precedente tabella compreso il carovita ed il supplemento. La festività infrasettimanale va compresa con diritto di ricupero.

RAZIONAMENTI =

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

operai specializzati	L.75	60	24	180
" qualificati	L.68	50	24	174
manovali comuni oltre 18 anni	L.37,60	52,40	24	144
apprendisti provetti oltre 18 anni	L.42,40	7[illegible],60	24	140
manovali specializzati oltre 18 anni	L.50,80	69,20	24	150
apprendisti provetti dai 16 ai 18 anni	L.34,40	55,60	24	114
" " " 14 " 16 "	L.28,80	45,20	24	96
donne prime categoria	L.44	72	24	140
" seconda categoria	L.40	60	24	124
" dai 16 ai 18 anni	L.40	40	24	104
" " 14 " 16 "	L.27,60	36,40	24	88

5316

Qualora per disposizioni di contratti regionali o nazionali venissero a mancare le maggiorazioni di carovita,come da presente contratto, queste verranno passate sulla paga base a meno che si presenti la necessità di rivedere il contratto.

Le paghe degli apprendisti si intendono quelli di prima assunzione mentre per gli altri si intendono le paghe maggiorate degli scatti semestrali viganti.Vengono mantenute le paghe di fatto.

RIDUZIONE DI LAVORO = Nel caso di riduzione del lavoro la ditta corrisponderà il 75% per le ore non lavorate sui minimi di categoria della precedente tabella compreso il carovita ed il supplemento.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI = Verranno liquidate al 75% sui minimi di categoria delle precedente tabelle compreso il carovita ed il supplemento.Le festività infrasettimanale va compresa con diritto di riposo.

MAGGIORAZIONI =

Oltre le 48 ore	10%
Per le ore di lavoro notturno a turni avvicendati	25%
Per lavoro notturno continuato	30%
Per lavoro festivo	50%

Per il lavoro a turno continuato hanno diritto alla mezz'ora di riposo pagata.(vale anche per il custode e portinaio).

MALATTIA INFORTUNIO = Oltre a quanto corrisposto dagli enti interessati la Ditta corrisponderà un'indennità di L.50 (cinquanta) giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalle casse mutue malattie e infortunio.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ANZA E PUERPERIO = Verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a £. 50.= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto e 5 mesi dopo - Totale mesi sei.-

ALLATTAMENTO = Per le operaie lavoranti a lavoro continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino ed un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 (dodici) dopo il parto.

DONNE = Fanno parte della prima categoria donne addette alle mole, alle macchine addette al collaudo.

Fanno parte della seconda categoria le donne addette alla pulizia, ingrassatura, cuoche, lavandaie e magazziniere.-

ASSENZE = Tutte le assenze ingiustificate e permessi non verranno pagate.
Tali assenze dovranno però essere comprovate.
Gli operai nel periodo di sospensione del lavoro, per mancanza di energia, combustibili, ecc. se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi ed a questi verrà corrisposto la sola paga maggiore ove esista.

INDENNITA' E VIVERI = Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di £. 500.= (cinquecento) ed una corresponsione di £.100.= (cento) per ogni familiare a carico, base assegni familiari, escluse le persone che lavorano.

Qualora la merce corrisposta non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in denaro, oppure potrà servire ad ammortizzare il debito per quella Ditta che avesse aperto credito ai propri dipendenti.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.

Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo, per la merce non ritirata verrà corrisposto l'importo in denaro.

Non si dovrà procedere alla distrubizione di generi deteriorati.

Ogni residuo di debito verrà estinto con trattenuta quattordicinale di £. 150,= (centocinquanta)

In caso di malattia, gli operai dovranno usufruire di tale indennità viveri.

Il mancato cottimo verrà conteggiato come precedentemente.-

La data di inizio del nuovo contratto è stata fissata il 20/6/1945.-

Sono stati nioltre concordati i seguenti premi da corrispondere senza trattenute ed a tacitazione di ogni arretrato e sotto qualsiasi titolo.-

Operai specializzati	£.	1.500,=
" qualificati	"	1.800,=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

gni [illegible]

Qualora la merce corrisposta non copriss[illegible]
farehza dovrà essere corrisposta in denaro, oppure potrà servire ad ammortizzare il debito per quella Ditta che avesse aperto credito ai propri dipendenti.

I prezzi dei generi alimentari saranno stabilità e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.

Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativo, per la merce non ritirata verrà corrisposto l'importo in denaro.

Non si dovrà procedere alla distrubizione di generi deteriorati.

Ogni residuo di debito verrà estinto con trattenuta quattordicinale di £. 150,- (centocinquanta)

In caso di malattia, gli operai dovranno usufruire di tale indennità viveri.

Il mancato cottimo verrà conteggiato come precedentemente.-

La data di inizio del nuovo contratto è stata fissata il 20/6/1945.-

Sono stati nioltre concordati i seguenti premi da corrispondere senza trattenute ed a tacitazione di ogni arretrato e sotto qualsiasi titolo.-

Operai specializzati	£.	1.500,-
" qualificati	"	1.500,-
Manovali specializzati	"	1.200,-
" comuni	"	1.200,-
Apprendisti provetti	"	1.440,-
Apprendisti dai I6 ai I8 anni	"	780,-
" " I4 ai I6 "	"	720,-
	"	1.380,-
Donneprima categoria	"	1.200,-
" seconda categoria	"	1.020,-
" terza categoria	"	600
" dai I6 ai I8 anni	"	540,-
" dai I4 ai I6 anni		

./..

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Il presente accordo ha durata indeterminata. Eventuali disdette e richieste di modifiche dovranno essere notificate con preavviso scritto di almeno 15 giorni.-

PER LA CAMERA DEL LAVORO

PER LA CAMERA DELL'INDUSTRIA

Biella, 29 Maggio 1945

5314

Camera del Lavoro di BIELLA

PIAGGIO & C. - Soc. per Azioni - GENOVA
Stabilimento di BIELLA

Archivio Storico CGIL Biella Sezione 3-402/BIS02 Mod. 4855021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CATEGORIA	Salario contrat. annuale	Indennità (1)			Totale lordo	Quota T.F.R.
		carovita	[illegible]	scatti an.		
operaio specializ.	75	30+50	20 m	24	150	5,15
" qualificato	68	30+30	20 m	24	124	4,90
apprend. 1° semestre, sotto 18 anni	42,40	30+12,40	20 m	24	140	3,30
apprend. 16 - 18 anni	34,40	30+04,40	20 m	24	114	3,10
" 14 - 16 anni	28,80	30+13,20	20 m	24	99	"
manov.spec.oltre 18 an.	60,80	30+30,20	20 m	24	154	4,10
donne 1ª cat. " " "	44,-	30+12	20 m	24	130	3,30
" 2ª " " " "	40,-	30+10	20 m	24	124	3,20
" 16 - 18 anni	30,-	30+10	20 m	24	114	"
" 14 - 16 "	27,-	30+6,40	20 m	24	98	"
man. com.oltre 18 an.	57,-	30+22,40	20 m	24	134	3,65

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...ndennità (1) ...ita	...tano / ...beri	...ppiglio	Totale lorde	Ritenute R.F.	Ritenute contr.	Totale netto	Importi vinti (da aggiungere in ...)
	20 m	24	180	5,15	1,05	173,80	=
	20 m	24	170	4,60	1,15	164,25	=
60	20 m	24	140	3,80	0,95	135,25	=
00	20 m	24	114	3,10	0,90	110,00	=
20	20 m	24	90	=	=	110,00	=
20	20 m	24	154	4,10	0,95	148,95	=
	20 m	24	140	3,80	0,85	135,35	=
	20 m	24	104	3,20	0,75	100,05	=
	20 m	24	104	=	=	104,00	=
40	20 m	24	98	=	=	108,00	=
40	20 m	24	134	3,95	0,90	129,15	=

21323

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPACCIO RIVENDITORIA GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	Assegni familiari (1)			Totale lordo
			viveri	carne	ecc.	
operai specializz.	6,50	129,20	20	-	-	149,20
" qualif.	6,50	127,20	20	-	-	147,20
app.ang.provetti oltre 18 anni	4,70	96,30	20	-	-	116,30
" " dai 16 ai 18 "	4,00	92,80	20	-	-	112,80
" " " 14 " 16 "	3,80	76,-	20	-	-	96,-
manov.spec.oltre 18 anni	7,00	116,80	20	-	-	136,80
" " dai 16 - 18 anni	5,80	-	-	-	-	-
" comuni oltre 18 anni	7,20	117,80	20	-	-	137,80
donne 2° cat.sup.18 anni	5,-	90,-	20	-	-	110,-
" " " dai 16-18 anni	5,-	85,-	20	-	-	105,-
" 2° " sup. 18 anni	4,80	87,80	20	-	-	107,80
" " " dai 16-18 anni	4,50	82,80	20	-	-	102,80

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

1

...LEA CONTRATTUALE E DI FATTO IN S.S. ALLE ...
...TTO DI LAVORO

...le	...ssario di fatto	Indennità(1) viveri	abiti	ecc.	TOTALE lordo	Detrazioni ...	ecc.	Totale netto
	150,20	20	"	"	258,20	5,35	"	139,55
	127,20	20	"	"	147,20	5,15		142,05
	98,20	20	"	"	118,20	4.-		114,20
	88,30	20	"	"	112,30	2,00		110.-
	78.-	20	"	"	98.-	2,70		93,30
	118,35	20	"	"	158,20	4,25		134,35
	"	"	"	"	"	"		"
	117,20	20	"	"	137,20	4,80		112,40
	90.-	20	"	"	110.-	3,35		106,65
	85.-	20	"	"	105.-	3,25		101,75
	87,20	20	"	"	107,60	3,55		104,05
	82,60	20	"	"	102,60	3,35		99,25

...ramo vorte giati a parte.

C3112

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PARI INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE STUDIATI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio N.2)	differenza paga	Percent.
operai specializzati	153,55	193,60	40,05	26.10
" qualificati	142,05	186,05	44,-	30.90
man. spec.oltre 18 anni	134,35	168,95	34,60	25.80
" comuni " " "	132,40	149,95	17,55	13.80
apprend.I° assuns. oltre 18 anni	114,80	155,65	40,85	35.5
idem 16 - 18 anni	110	131,40	21,40	19.5
" 14 - 16 "	93,30	118	24,70	26.5
Donne I° categ. super. 18 anni	106,65	155,65	49.-	46.-
Donne 2° categ. super. 18 anni	106,65	140,05	33,40	31.40
donne 16 - 18 anni	87,60	124	36,40	41.5
" 14 - 16 "	83,60	108	25,40	29.5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER
LE CATEGORIE SIMILARI

to 1)	salario netto in base al nuovo contratto (specchio N.2)	differenza paga	Percent.	categorie simi-lari industrie metallurgiche	salario netto
	103,80	40,05	26.10		
	184,05	44,-	30.90		
	168,95	34,40	25.80		
	149,95	17,55	13.80		
	155,65	40,05	35.5		
	131,40	21,40	19.5		
	118	24,70	26.5		
	155,65	40,-	46.-		
	140,05	30,40	31.40		
	134	36,80	41.5		
	108	25,40	29.5		

6805

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR WORKERS IN MESSRS "PIAGGIO" OF BIELLA. (No. 38)

1. The high cost of living indemnity agreed upon falls under the "ceiling" set by A.C./Italian Government in approving the Milan agreement as a pattern for such contracts.

2. R.I.J.A.C. is in favour of approval, subject to modification in line with any other agreement that may be stipulated on a Provincial or Regional level.

3. I am in agreement with R.I.J.A.C. reccomendation.

24.7.1945

E Scicluna maj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

2310

Approved subject to Para 2 Supra

25 July 45

Robert P. Marshall

Robert P. Marshall
Colonel - P.A.
Regional Commissioner - Piemonte

DATI E NOTE DEDUTTI DALL'ACCORDO SALARIALE DITTA PIAGGIO - BIELLA

L'accordo in esame lascia invariato il salario minimo contrattuale precedente ed invece aumenta l'indennità carovita che assorbe però quelle precedenti: rimangono invariate le indennità supplemento e viveri.

Pertanto il salario in base al nuovo contratto, viene elevato in confronto a quello precedente ~~~~ da un minimo del I3,20% ad un massimo del 46%.

In tal modo le paghe variano da L. I93,60 giornaliere per l'operaio specializzato in confronto di L. I53,55 precedente, a L. I08.= giornaliere per le donne dai I4 ai I6 anni in confronto di L. 82.50 precedenti.

Vengono inoltre corrisposti, a tacitazione di ogni arretrato e sotto a qualsiasi titolo dei premi che variano da L. I500.= e L. 540.=

Data di inizio dell'accordo: 20/6/I945.

309

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

AGRARIE SALARIALE [illegible] GLI ORTOFRUTTICOLTORI E VIVAISTI

Vengono fissate le seguenti paghe minime per la giornata di 8 ore e la settimana di 45 ore

	Uomini	Donne
LAVORATORI GIARDINIERI:		
Mensile minimo	L. 3.500.=	L. 3.500.=
Carovita	L. 1.200.=	L. 1.200.=
Indennità viveri	L. 500.=	L. 500.=
Totale	L. 5.200.=	L. 5.200.=
GIARDINIERI DI I^ CATEGORIA:		
Minimo giornaliero	L. 84.=	L. 82.=
Presenza	L. 18.=	L. 14.=
Carovita	L. 30.=	L. 30.=
Supplemento	L. 24.=	L. 24.=
Totale	L. 156.=	L. 130.=
Pari a paga oraria	L. 19.50	L. 16.25
GIARDINIERI DI 2^ CATEGORIA:		
Minimo giornaliero	L. 60.=	L. 40.=
Presenza	L. 18.=	L. 14.=
Carovita	L. 30.=	L. 30.=
Supplemento	L. 24.=	L. 24.=
Totale	L. 132.=	L. 108.=
Pari a paga oraria	L. 16.50	L. 13.50
LAVORI COMUNI E AIUTO GIARDINIERI:		
Minimo Giornaliero	L. 66.=	L. 5308
Presenza	L. 18.=	L. [illegible]
Carovita	L. 30.=	L. [illegible]
Supplemento	L. 24.=	L. [illegible]
Totale	L. 138.=	L. 80.=

Specializzati giardinieri

9

Presenza	L.	18.-	L.	14.-
Garovita	L.	30.-	L.	30.-
Supplemento	L.	24.-	L.	24.-
Totale	L.	198.-	L.	130.-
Pari a paga oraria	L.	16.50	L.	10.75

MANOVALI DI 2ª CATEGORIA:

Minimo giornaliero	L.	60.-	L.	40.-
Presenza	L.	18.-	L.	14.-
Garovita	L.	30.-	L.	30.-
Supplemento	L.	24.-	L.	24.-
Totale	L.	132.-	L.	108.-
Pari a paga oraria	L.	15.50	L.	13.50

LAVORI COMUNI A VARIE CATEGORIE:

Minimo Giornaliero	L.	44.-	L.	30.-
Presenza	L.	18.-	L.	14.-
Garovita	L.	30.-	L.	30.-
Supplemento	L.	24.-	L.	24.-
Totale	L.	116.-	L.	98.-
Pari a paga oraria	L.	14.90	L.	12.-

APPRENDISTI D'ARTE I anno I:

Dia 14 ai 15 anni L. 32.- giornaliero pari a paga oraria L. 4.-
Dai 15 ai 16 anni L. 52.- " " " " L. 6.50
Dai 16 ai 17 anni L. 72.- " " " " L. 9.-
Dai 17 ai 18 anni L. 84.- " " " " L. 10.50

Per gli apprendisti le suprad/tte tariffe sono comprensive delle L. 500 mensili.

5308

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Superando i 18 anni di età gli apprendisti verranno assegnati alla categoria immediatamente superiore,con facoltà al datore di lavoro di elevarlo,in base alle sue capacità,ad una qualifica più alta.
Fino ad un anno di apprendistato,e non oltre il17ºanno,verrà corrisposta la tariffa per gli apprendisti dai 16 ai 18 anni.

MAGGIORAZIONI :
Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale:
MINIMO,INDENNITA' CONTINGENZA,CARO VIVERI,e su tale paga di fatto verrà calcolata l'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO,FERIE e GRATIFICHE.

FERIE :
Tutti i lavoratori fissi avranno diritto,dai 3 ai 6 anni di anzianità,a giorni 6 di ferie;oltre i 6 anni a giorni10.

GRATIFICA NATALIZIA:
Verrà fatta a tutti i lavoratori,una corresponsione mensile di L.500.-- in danaro,con decorrenza al 1 aprile 1945. e una corresponsione annua di L. 100 in danaro ,per ogni fanciullo a carico,con decorrenza dal I maggio 1945 (esclusi gli apprendisti).

ASSENZE : Tutte le assenze non giustificate e i permessi comunque non verranno pagati.
I lavoratori che si assentano senza giustificato motivo,tre giorni dal lavoro potranno essere licenziati.

LICENZIAMENTI :
In caso di licenziamento o di dimissioni il capo giardiniere avrà diritto a un mese dello stipendio per ogni anno di servizio.
Il preavviso di licenziamento viene fissato in mesi 3.
Il lavoratore fisso avrà diritto ad un'indennità di 8 giornate per ogni anno di servizio,in base all'ultima tariffa.
Per frazioni di anno si dovranno contegiare i dodicesimi.
Il preavviso di licenziamento viene fissato in giorni 15 per i giardinieri, e in giorni 8 per tutti gli altri (tranne per i lavoratori fissi).

3307

MALATTIE E INFORTUNI:

In via provvisoria oltre a quanto stabilito dagli istituti interessati ai lavoratori fissi in ditta corrisponderà un'indennità di L.7.-- giornaliere per il periodo massimo di giorni ventisette dalla data della malattia. Decorsi giorni 7.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785031

L. 100 in denaro ,per ogni fino liere a carico,con decorrenza nel I maggio 1945 (esclusi gli apprendisti).

ASSENZE : Tutte le assenze non giustificate e i permessi concessi non vengono pagati.
Lavoratori che si assentano senza giustificato motivo,tre giorni dal lavoro potranno essere licenziati.

LICENZIAMENTI :

In caso di licenziamento o di dimissioni il capo giardiniere, avrà diritto a un mese dello stipendio per ogni anno di servizio.
Il preavviso di licenziamento viene fissato in mesi 3.
Il lavoratore fisso avrà diritto ad un'indennità di 8 giornate per ogni anno di servizio,in base all'altissa tariffa.
Per frazioni di anno si dovranno conteggiare i dodicesimi.
Il preavviso di licenziamento viene fissato in giorni 15 per i giardinieri, e in giorni 8 per tutti gli altri (escluso per i lavoratori fissi).

3307

MALATTIE E INFORTUNI:

In via provvisoria oltre a quanto stabilito dagli Istituti interessati ai lavoratori fissi la ditta corrisponderà un'indennità di L.70.- giornaliere per il periodo massimo di giorni stabiliti dalla data della loro malattia. Carenza giorni 3.

TRASFERTE:

Le spese sostenute dal personale in trasferta,durante questa intervento rimborsate su mezzi circolari,su altri circolari le a non verranno stabilite volta per volta.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LIQUIDAZIONE:

La liquidazione degli arretrati dovrà essere effettuata entro 2 mesi dalla presentazione del presente accordo.
Il datore di lavoro all'entrata in vigore del presente accordo potrà liquidare ai suoi operai per quanto a loro spettante per gli anni trascorsi ed in base alla tariffa in vigore prima del presente accordo.
Il presente accordo è tacita indeterminata ed eventuale disdetta o richiesta di modifica, dovrà essere notificata con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'accordo entra in vigore all'atto della sua presentazione, con decorrenza dal 1 maggio 1945.

Il datore di lavoro dovrà consegnare ai propri lavoratori la osservanza alla quale gli stessi sono sottoposti.

Per il Datore di Lavoro
Ernesto Poggi
L. Dubosc figli
Fratelli Ackermann
Scaglia & Cattaneo

Per la Camera del Lavoro di Milano
(Il Segretario)
(Novaretti-Ostia-Colombo)

5306

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURG
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metalmeccaniche
CAPO GIARDINIERE					
Uomini e donne	69.12	179.98	90.86	201	
GIARDINIERI 1° CAT.					
Uomini	75.60	172.73	96.13	125	
Donne	75.60	147.-	71.40	94.50	
GIARDINIERI 2° CAT.					
Uomini	64.80	148.95	84.15	94.50	
Donne	59.65	126.-	66.35	105.-	
AIUTO GIARDINIERI					
Uomini	61.65	131.75	70.10	111.-	
Donne	30.40	98.-	67.60	94.50	
APPR. 17-18 ANNI	40.70	79.75	39.05	96	
APPR. 16-17 ANNI	38.10	68.34	30.24	79.50	
APPR. 15-16 ANNI	27.65	49.35	21.70	78.50	
APPR. 14-15 ANNI	22.95	32	9.05	39.05	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3)

tto e 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
	179.98	90.86	101			
	171.73 147.=	96.13 71.40	125 94.50			
	148.95 126.=	84.15 66.35	94.50 105.=			
	133.75 95.= 79.75 68.34 49.35 32	70.10 47.60 39.05 30.24 21.70 9.05	111.= 94.50 96 79.50 78.50 39.05			

E305

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta	
		[illegible]	Mense	ecc.		R.M.	ecc.
CAPO GIARDINIERE Uomini e donne	129.=	43.50	17.85	=	186.35	5.10	1.27
GIARDINIERI I° CAT. Uomini	64.=	18	30	44	176	3.42	0.85
Donne	61	34	30	24	150	2.40	0.60
GIARDINIERI 2° CAT. Uomini	60.=	16	30	28	152	2.46	0.61
Donne	40.=	24	30	24	128	1.69	0.40
AIUTO GIARDINIERE Uomini	44.=	18	30	24	136	1.90	0.44
Donne	40.=	30	30	=	100	1.55	0.40
APPR. 17mi8 ANNI	64	=	=	=	84	3.42	0.85
APPR. 16m17 ANNI	72	=	=	=	72	2.93	0.73
APPR. 15m16 ANNI	52	=	=	=	52	2.12	0.53
APPR. 14m15 ANNI	32	=	=	=	32	=	=

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

N D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Mensa	ccc.		R.M.	ccc.i compl.		
17.85	"	186.35	5.10	1.27	179.98	
30	24	176	3.42	0.85	171.73	
30	24	150	2.40	0.60	147.-	
30	24	152	2.44	0.61	148.95	
30	24	128	1.69	0.40	126.-	
30	24	136	1.80	0.44	133.76	
30	"	100	1.55	0.40	98.-	
"	"	84	3.42	0.85	79.73	
"	"	72	2.93	0.73	68.34	
"	"	58	2.12	0.53	49.35	
"	"	32	"	"	32	

conteggiati a parte.

Vedi

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale orarie	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
CAPO GIARDINIERE								
Uomini e donne	9.52	76.20	10	=	=	94.20	4.08	I.=
GIARDINIERI I° CATEG.	7.72	61.80	10	=	=	79.80	3.40	0.80
" uomini 2° "	6.30	50.40	10	=	=	68.40	2.90	0.70
" donne 2° "	6.15	49.20	14	=	=	63.20	2.60	0.65
AIUTO GIARDINIERI uomini	6.15	49.20	10	=	=	67.20	2.65	0.65
donne	4.90	39.20	14	=	=	53.20	2.25	0.55
APPR. 17 = 18 ANNI	4.12	33.=	10	=	=	43.=	1.75	0.45
APPR. 16=17 ANNI	3.80	30.40	10	=	=	40.40	1.70	0.45
APPR. 15=16 ANNI	2.40	19.20	10	=	=	29.20	1.25	0.30
APPR. 14=15 ANNI	1.80	14.40	10	=	=	24.40	1.20	0.25

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA CONTRATTUALE e di FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1)

N°

alario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
76.20	I8	=	=	94.20	4.05	I.=	89.I2	
61.80	I8	=	=	79.80	3.40	0.80	75.60	
50.40	I8	=	=	68.40	2.90	0.70	64.80	
49.20	I4	=	=	63.20	2.80	0.65	59.95	
49.20	I8	=	=	67.20	2.65	0.65	63.90	
39.20	I4	=	=	53.20	2.25	0.55	50.40	
33.=	I0	=	=	43.=	I.75	0.45	40.80	
30.40	I0	=	=	40.40	I.70	0.45	38.25	
19.20	I0	=	=	29.20	I.25	0.30	27.65	
I4.40	I0	=	=	24.40	I.20	0.25	22.95	

no conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF GARDENERS IN THE BIELLA DISTRICT. (No. 39)

1. This agreement increases wages for specialised gardners under the following heads :

(a) basic wage

(b) high cost of living (30 lire); and

(c) complimentary indemnity (24 lire).

2. Total increase is reasonable and R.I.J.A.C. is in favour of approval.

3. I endorse the recommendation of R.I.J.A.C., provided it is made clear that any eventual agreement on Provincial basis for a higher "caro vita" indemnity would absorb the 30 + 24 lire mentioned in 1(b) and 1(c).

24.7.1945

E. Seielman, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

1302

Approved subject to conditions
Par. 3 supra

25 July 45

Robert F. Marshall

Robert F. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DA ORTOFLORIFRUTTICOLTORI E VIVAISTI DI BIELLA

Ia salari in base al precedente contratto erano molto bassi e quello più elevato non sorpassava le 89 lire giornaliere.

Col nuovo accordo i salari base vengono elevati e vengono concesse, fatta eccezione per gli apprendisti, le indennità viveri e carovita, che in precedenza non venivano corrisposte.

Le nuove paghe subiscono pertanto un aumento variabile da un minimo del 39,09% per gli apprendisti dai I4-I5 anni ed un massimo del I25% per i giardinieri di I° categoria.

1301

Il salario massimo viene pagato al capo giardiniere con L. I79,50 giornaliere in confronto di L. 89,I2 precedente, mentre l'apprendista dai I4-I5 anni percepisce L. 3I.= giornaliere in confronto di L. 22.95 precedenti.

L'accordo ha decorrenza dal I° Maggio I945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 785021

0821